

RESOCONTO STENOGRAFICO

323.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 APRILE 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE IOTTI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missione	29225		
Dichiarazione di urgenza di una proposta di legge	29226		
PRESIDENTE	29226		
CICCIOMESSERE (PR)	29226		
Assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa	29226		
Disegni di legge:			
(Annunzio)	29225		
Disegno e proposte di legge: (Seguito della discussione e approvazione): Ordinamento giudiziario		militare di pace e norme sui magistrati militari (2004); Accame ed altri: Modifiche al codice penale militare di pace (47); Accame ed altri: Modificazioni alle norme sulla procedura penale militare contenute nel libro III del codice penale militare di pace (48); Pennacchini ed altri: Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma del codice penale militare di pace e dell'ordinamento giudiziario militare (626); Bandiera: Modifiche al codice penale militare di pace (1073); Bandiera: Riforma dell'ordinamento giudiziario militare (1074); Martorelli ed altri: Ri-	

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

PAG.	PAG.
forma dell'ordinamento giudiziario militare (1134); Cicciomessere ed altri: Norme di attuazione delle libertà e garanzie costituzionali previste per i militari, modificazioni del codice penale militare di pace e nuovo ordinamento giudiziario militare (1393); Martorelli ed altri: Legge penale militare per il tempo di pace (1536); Stegagnini ed altri: Nuovo ordinamento giudiziario militare di pace e istituzione del Consiglio della giustizia militare (1974).	29227
PRESIDENTE 29227, 29228, 29229, 29230, 2931, 29232, 29233, 29234, 29236, 29237, 29238, 29239, 29241, 29242, 29243, 29244, 29245, 29246, 29247, 29248, 29249, 29250, 29253, 29254, 29255, 29256, 29257, 29258, 29259, 29262, 29263, 29264, 29265, 29266, 29267, 29268	
ACCAME (PSI)	29230, 29258
BANDIERA, Sottosegretario di Stato per la difesa 29234, 29243, 29244, 29245, 29248, 29250, 29253, 29254, 29255, 29256, 29260, 29263	
BOATO (PR) 29230, 29235, 29237, 29238, 29239, 29249, 29253, 29262, 29264, 29265	
BOZZI (PLI) 29228, 29236, 29247, 29249, 29253, 29256, 29259, 29265	
CICCIOMESSERE (PR)	29236, 29267
CRUCIANELLI (PDUP)	29238, 29243, 29257
FELISETTI (PSI) 29230, 29238, 29262, 29268	
GIANNI (PDUP)	29265
MARTORELLI (PCI), Relatore per la IV Commissione 29237, 29241, 29243, 29244, 29245	
MELLINI (PR) 29228, 29229, 29230, 29234, 29235, 29237, 29243, 29245, 29247, 29248, 29249, 29255, 29257, 29258, 29260	
MICELI (MSI-DN)	29228, 29248
PAZZAGLIA (MSI-DN)	29233, 29259, 29260
PENNACCHINI (DC)	29265
RICCI (PCI)	29268
STEGAGNINI (DC), Relatore per la VII Commissione 29228, 29232, 29234, 29239, 29244, 29247, 29248, 29249, 29250, 29253, 29254, 29255, 29256, 29257, 29258, 29260, 29262, 29263, 29264, 29265	
TRIPODI (MSI-DN)	29266
Proposte di legge:	
(Annunzio)	29225
(Ritiro)	29225
Interrogazioni e interpellanza:	
(Annunzio)	29275
Documenti ministeriali:	
(Trasmissione)	29226
Per lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni:	
PRESIDENTE	29273, 29274, 29275
ALINOVÌ (PCI)	29273
BIANCO GERARDO (DC)	29273
DULBECCO (PCI)	29274
GALLI MARIA LUISA (Misto-Ind. Sin.)	29274
MANFREDI MANFREDO (DC)	29273
SEPPIA (PSI)	29274
VALENSISE (MSI-DN)	29274
Piano a medio termine 1981-1983:	
(Annunzio)	29226
Votazione segreta di un progetto di legge	29268
Ordine del giorno della prossima seduta	29275

La seduta comincia alle 10.

GIANNI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 10 aprile 1981.

(È approvato)

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, il deputato Martini è in missione per incarico del suo ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 29 aprile 1981 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

LA LOGGIA ed altri: «Norme per il nuovo inquadramento delle società termali già inquadrate nel disciolto EAGAT e per la liquidazione dell'ente medesimo» (2559);

MANCINI e TEODORI: «Disciplina della sterilizzazione volontaria» (2560);

ZANIBONI: «Modifiche dell'articolo 1 della legge 2 luglio 1957, n. 474, concernente la denuncia di depositi per olii combustibili» (2561);

MARZOTTO CAOTORTA ed altri: «Nuove norme fiscali e procedurali in materia di motorizzazione» (2562).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

PRESIDENTE. In data 29 aprile 1981 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

«Convalida degli atti e dei rapporti giuridici conseguenti alle disposizioni del decreto-legge 2 gennaio 1981, n. 2, concernente determinazione delle tariffe per l'assicurazione di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti» (2557);

dal ministro del turismo e dello spettacolo:

«Nuovo ordinamento della attività cinematografiche» (2558).

Saranno stampati e distribuiti.

Ritiro di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Patria ha chiesto, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare la seguente proposta di legge:

PATRIA ed altri: «Norme per il conferimento di una promozione onorifica agli ufficiali, sottufficiali, graduati e soldati che hanno partecipato al secondo conflitto mondiale» (2494).

Questa proposta di legge, pertanto, sarà cancellata dall'ordine del giorno.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

Annunzio del Piano a medio termine 1981-1983.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 29 aprile 1981, ha trasmesso il «Piano a medio termine 1981-1983», approvato dal Consiglio dei ministri il 22 marzo 1981 (doc. XXVI, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione di documenti ministeriali.

PRESIDENTE. Il ministro del bilancio e della programmazione economica, nella sua qualità di vicepresidente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con lettera in data 22 aprile 1981 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, copia delle deliberazioni adottate dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) nella seduta del 26 marzo 1981, riguardanti l'accertamento dello stato di crisi aziendale e settoriale per un gruppo di società.

Questo documento sarà trasmesso alle Commissioni competenti.

Comunico altresì che il ministro dei trasporti ha trasmesso, ai sensi del terzo comma dell'articolo 3 della legge 12 febbraio 1981, n. 17, il programma di utilizzo del finanziamento accordato all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Questo documento è deferito, a' termini del quarto comma dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione permanente (Trasporti).

Dichiarazione di urgenza di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il presidente del gruppo parlamentare del partito radicale ha chiesto, ai sensi dell'articolo 69 del regolamento, la dichiarazione di urgenza per la seguente proposta di legge:

CICCIOMESSERE ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla "Loggia P2" e sui suoi dirigenti» (2130).

Su questa richiesta, in base all'articolo 69, secondo comma, del regolamento, possono parlare un oratore contro e uno a favore.

CICCIOMESSERE. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCIOMESSERE. Questa proposta di legge è stata presentata anche per verificare se ci troviamo di fronte ad un'organizzazione che si pone in contrasto con l'articolo 18 della Costituzione, che, nel suo secondo comma, proibisce la costituzione di associazioni segrete.

Noi leggiamo sui giornali, da molto tempo, notizie circa l'attività di questa loggia massonica, circa la presenza in questa associazione segreta di funzionari e persino di membri del Governo. Abbiamo il sospetto, esposto nelle proposte di legge, che vi sia un unico disegno criminoso alla base dall'attività di questa organizzazione.

Quindi, senza voler entrare nel merito delle indagini della magistratura sui singoli episodi che hanno coinvolto la «Loggia P2» riteniamo che la Camera debba verificare la sussistenza o meno di questo unico disegno criminoso, che coinvolge i massimi vertici dello Stato, attraverso uno strumento agile come quello di una Commissione parlamentare monocamerale d'inchiesta.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare contro, pongo in votazione la dichiarazione di urgenza.

(È approvata).

Assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto in una precedente seduta, a norma del

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che il seguente disegno di legge sia deferito alla II Commissione permanente (Interni) in sede legislativa:

«Modifica delle annotazioni da riportare negli estratti per riassunto degli atti di nascita» (2527) (con parere della I e della IV Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è quindi trasferita in sede legislativa anche la proposta di legge d'iniziativa del deputato CASINI: «Modifica dell'articolo 184 del regio decreto-legge 9 luglio 1939, n. 1238, concernente ordinamento dello stato civile» (2450), attualmente assegnato in sede referente e vertente su materia identica a quella contenuta nel predetto disegno di legge n. 2527.

Seguito della discussione

dei progetti di legge; Ordinamento giudiziario militare di pace e norme sui magistrati militari (2004); Accame ed altri: Modifiche al codice penale militare di pace (47); Accame ed altri: Modificazioni alle norme sulla procedura penale militare contenute nel libro III del codice penale militare di pace (48); Pennacchini ed altri: Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma del codice penale militare di pace e dell'ordinamento giudiziario militare (626); Bandiera: Modifiche al codice penale militare di pace (1073); Bandiera: Riforma dell'ordinamento giudiziario militare (1074); Martorelli ed altri: Riforma dell'ordinamento giudiziario militare (1134); Ciccimessere ed altri: Norme di attuazione delle libertà e garanzie costituzionali previste per i militari, modificazioni del codice penale militare di pace e nuovo ordinamento giudiziario mi-

litare (1393); Martorelli ed altri: Legge penale militare per il tempo di pace (1536); Stegagnini ed altri: Nuovo ordinamento giudiziario di pace e istituzionale del consiglio della giustizia militare (1974).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei progetti di legge: Ordinamento giudiziario militare di pace e norme sui magistrati militari; Accame ed altri: Modifiche al codice penale militare di pace; Accame ed altri: Modificazioni alle norme sulla procedura penale militare contenute nel libro III del codice penale militare di pace; Pennacchini ed altri: Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma del codice penale militare di pace e dell'ordinamento giudiziario militare; Bandiera; Modifiche al codice penale militare di pace; Bandiera: Riforma dell'ordinamento giudiziario militare; Martorelli ed altri: Riforma dell'ordinamento giudiziario militare; Ciccimessere ed altri: Norme di attuazione delle libertà e garanzie costituzionali previste per i militari, modificazioni del codice penale militare di pace e nuovo ordinamento giudiziario militare; Martorelli ed altri: Legge penale militare per il tempo di pace; Stegagnini ed altri: Nuovo ordinamento giudiziario militare di pace e istituzione del consiglio della giustizia militare.

Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato dei progetti di legge elaborati dalle Commissioni riunite.

Do lettura dell'art. 1:

(Magistrati militari).

«I magistrati militari si distinguono in magistrati militari di tribunale, d'appello, di cassazione, di cassazione con funzioni direttive, rispettivamente equiparati ai magistrati ordinari di tribunale di tribunale d'appello, di cassazione, di cassazione con funzioni direttive.

Lo stato giuridico, le garanzie d'indipendenza e l'avanzamento dei magistrati militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili, ferme le equiparazioni di cui al comma precedente».

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo le parole: si distinguono in, aggiungere le seguenti: uditori giudiziari militari.

1. 3.

Al primo comma, dopo la parola: equiparati, aggiungere le seguenti: agli uditori giudiziari.

1. 6.

Al primo comma, aggiungere, in fine, la parola: superiori.

1. 4.

L'onorevole relatore per la VII Commissione ha facoltà di svolgerli.

STEGAGNINI, *Relatore per la VII Commissione*. Si illustrano da sè, signor Presidente, sono molte semplici ed hanno il solo scopo di evitare difficoltà di interpretazione del testo.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Lo stato giuridico, le garanzie d'indipendenza, l'avanzamento e il trattamento economico dei magistrati militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili, ferme le equiparazioni di cui al comma precedente. Dal trattamento economico è esclusa l'indennità prevista dall'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

1. 1. BOZZI, COSTA.

L'onorevole Bozzi ha facoltà di svolgerlo.

BOZZI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Bozzi. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, premettere le parole: le condizioni di ammissione.

1. 5. MELLINI, AGLIETTA, CICCIOMESSERE.

L'onorevole Mellini ha facoltà di svolgerlo.

MELLINI. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, dopo le parole: le garanzie di indipendenza, l'avanzamento, aggiungere le seguenti: e il trattamento economico.

1. 2. MICELI, TRIPOLI, TRANTINO, LO PORTO, PIROLO.

L'onorevole Miceli ha facoltà di svolgerlo.

MICELI. Lo ritiriamo, signor Presidente, in quanto il problema in oggetto viene esaminato in altra parte del provvedimento.

PRESIDENTE. Sta bene onorevole Miceli. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati?

STEGAGNINI, *Relatore per la VII Commissione*. Esprimo parere contrario sull'emendamento Mellini 1. 5 in quanto, come è stato spiegato ieri sera, non è al momento possibile prevedere l'accesso delle donne alla magistratura militare: raccomando alla Camera l'approvazione degli emendamenti presentati dalla Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

BANDIERA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole agli emendamenti della Commissione e contrario all'emendamento Mellini 1. 5.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 1. 3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 1. 6, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 1.4, accettato dal Governo.

(È approvato)

Passiamo all'emendamento Mellini 1.5.

MELLINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI. Con questo emendamento (che propone di aggiungere, al secondo comma, le parole «le condizioni di ammissione») ci proponiamo - come ha giustamente sottolineato il relatore per la VII Commissione, anche se poi ha tratto una conclusione a mio avviso strana e ingiustificata - di fare in modo che le condizioni di ammissione alla magistratura militare siano identiche a quelle previste per la magistratura ordinaria, in modo che anche le donne possano accedere a questa carriera.

Signora Presidente, sono lieto che stamattina l'Assemblea sia presieduta da lei, che è la prima donna Presidente di una Assemblea legislativa: le donne hanno dimostrato di poter svolgere in magistratura anche i compiti più delicati, più difficili e pericolosi. Vi sono state donne procuratori della Repubblica che hanno affrontato processi di terrorismo in cui si sono espresse in prima linea, insieme ai loro colleghi uomini.

Qui si è detto che il problema non può essere risolto, per quanto riguarda la magistratura militare, perché i magistrati mi-

litari devono essere ufficiali di complemento. È però questa una affermazione pretestuosa (starei per dire, anche se non condivido l'abuso che si fa di questa espressione, di tipica pretestuosità maschilista), essendo di tutta evidenza che l'iscrizione dei magistrati militari tra gli ufficiali di complemento a riposo è il residuo di un ordinamento della magistratura militare abolito nel 1923. Tanto è pretestuoso questo argomento che si è abolito anche il dato formale che i magistrati militari presiedessero alle udienze in uniforme; infatti da qualche anno essi vestono solo la toga. Avevamo infatti osservato che, se avessero indossato l'uniforme, non avrebbero potuto costituire l'associazione magistrati militari; essi sarebbero andati contro la legge, perché tali associazioni erano vietate e ciò non avrebbe permesso di presentare reclami collettivi. I magistrati dissero esplicitamente che erano in congedo e, per sottolineare ciò, non si recarono più alle udienze in divisa, bensì in toga, sottolineando in tal modo che erano impiegati civili dello Stato.

Si dice che, quando occorre risolvere qualche problema, bisogna agire a monte. Ma questa affermazione dimostra una chiara pretestuosità. Bisogna infatti prima ammettere questi, giudici nell'esercito, poi, quando sono in congedo, sono ammessi anche nella magistratura militare. Ma, se vi è una funzione che è identica a quella dei magistrati ordinari, noi, nel momento in cui diamo un ordinamento, dobbiamo rifarci alla questione attinente all'ufficiale di complemento, che riguarda, semmai, la sistemazione di questi ufficiali in tempo di guerra. Sarà quella la strada per ottenere che tali ufficiali - magari in tempo di guerra (e noi facciamo i debiti scongiuri) - svolgano funzioni identiche a quelle dei magistrati ordinari.

In realtà attraverso questa norma si vogliono sottolineare quelle tendenze alla separatezza di questo organismo militare per farne un qualcosa di diverso, ricorrendo anche alla più smaccata delle discriminazioni, che è in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione. Faccio quindi appello a tutti i colleghi ed in particolare alle col-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

leghe, perché votino a favore del nostro emendamento 1.5.

ACCAME. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento Mellini 1.5.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACCAME. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho già illustrato ieri il mio pensiero sul problema dell'ammissione delle donne nella magistratura militare. Mi rendo conto che la rapidità con cui abbiamo dovuto procedere non ci ha potuto far giungere ad una soluzione auspicabile. Devo però far rilevare che esiste, nel nostro paese, la possibilità di dare gradi militari anche a persone che non hanno esercitato il servizio. Per esempio il presidente Cossiga mi pare rivesta il grado di capitano di fregata ed il professor Santoni, autore di un recente libro sulla storia militare, il grado di tenente di vascello. Ritengo quindi che non vi siano motivi plausibili a che non si possa superare questo ostacolo, anche perché occorre tener presente che siamo in attesa di una legge che consenta l'accesso alle donne al servizio militare e alle accademie per conseguire un grado nei ruoli effettivi e di complemento. Credo che la donna possa svolgere una utilissima funzione nel campo della giustizia militare. È perciò auspicabile che si possa addivenire - magari al Senato - ad un ripensamento su questa esclusione che...

BOATO. Possiamo votare oggi questo emendamento non occorre andare al Senato!

ACCAME. L'onorevole Mellini ha già espresso una serie di considerazioni a favore dell'inserimento delle donne nella magistratura militare; io credo che nella seconda lettura di questo provvedimento sia possibile trovare una soluzione.

FELISETTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento Mellini 1.5.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FELISETTI. Io voterò contro questo emendamento. Mi spiego subito, perché ritengo che o ci si capisce o ci si inganna a vicenda. Non è vero che esista una condizione di preclusione nei confronti delle donne per il loro accesso alla magistratura militare: si pone soltanto una condizione identica per uomini e donne, quella di appartenere all'organico militare.

MELLINI. Purché abbiano attributi sessuali maschili!

PRESIDENTE. Continui pure, onorevole Felisetti; e spero che stia per dire quello che pensavo io!

FELISETTI. L'onorevole Anselmi può essere - ad esempio - un magistrato militare fin da ora. Infatti essa è un partigiano, riconosciuto equiparato ad un ufficiale militare, come ci sono parecchie altre donne che fin d'ora possono entrare nella magistratura militare. Pertanto non esiste alcuna preclusione, anche se è vero che dal punto di vista quantitativo può esserci una notevole differenza in relazione alla presenza dei maschi e delle femmine negli apparati militari. Credo, quindi, che sotto questo profilo la cosa possa essere considerata superata.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Mellini 1.5, non accettato dalla maggioranza della Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

POCHETTI. Mellini, o fai finta di non capire o...

MELLINI. Perché, ci sono partigiani di trent'anni?

PRESIDENTE. Onorevole Pochetti, la prego, non inizi una discussione con l'onorevole Mellini!

POCHETTI. Chiedevo a Mellini se face-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

va finta di non capire o se si trattava soltanto di «durezza di cervice»!.

PRESIDENTE. Non usiamo queste parole, la prego, onorevole Pochetti!

Pongo in votazione l'articolo 1 del testo della Commissione, come modificato dagli emendamenti testè approvati.

(La Camera approva)

Passiamo all'articolo 2, che è del seguente tenore:

(Composizione del collegio giudicante dei tribunali militari)

«I tribunali militari di bordo sono soppressi.

I tribunali militari territoriali giudicano con l'intervento di:

1) un magistrato militare d'appello, presidente del tribunale militare, con funzioni di presidente;

2) un magistrato militare di tribunale;

3) un militare dell'esercizio, della marina o dell'aeronautica, di grado pari a quello dell'imputato e comunque non inferiore a capitano, estratto a sorte;

4) un militare dell'esercito, della marina o dell'aeronautica, di grado pari a quello dell'imputato, estratto a sorte tra quelli che abbiano i requisiti previsti per i giudici popolari delle corti di assise, prescindendo dall'età;

5) un cittadino estratto a sorte tra quelli che, iscritti nella lista generale dei giudici popolari della corte di assise nella cui circoscrizione ha sede il tribunale militare, hanno prestato servizio militare.

L'estrazione a sorte dei giudici di cui al punto 3 del secondo comma, si effettua tra gli ufficiali aventi il grado richiesto che prestano servizio nella circoscrizione del tribunale militare; nello stesso modo si procede all'estrazione a sorte dei giudici di cui al punto 4 dello stesso comma, se ufficiali.

L'estrazione a sorte dei giudici di cui al

punto 4 del secondo comma, non aventi grado di ufficiale, si effettua in due tempi: estraendo, prima, a sorte un reparto a livello di reggimento o di battaglione autonomo, tra quelli dislocati nella circoscrizione del tribunale militare, e procedendo, quindi, al sorteggio dei giudici del grado richiesto tra tutti i militari che prestano servizio in quel reparto, in possesso dei requisiti richiesti.

Le estrazioni a sorte sono effettuate, previo avviso affisso in apposito albo, nell'aula di udienza aperta al pubblico, dal presidente, alla presenza del pubblico ministero, con l'assistenza del cancelliere o del segretario giudiziario, che redige verbale.

I giudici estratti a sorte durano in funzione due mesi: l'estrazione a sorte avviene ogni sei mesi, distintamente per ognuno dei bimestri successivi. Vengono estratti, per ogni giudice, due supplenti».

La Commissione ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo:

Sostituirlo con il seguente:

(Tribunali militari).

Il tribunale militare è formato da un magistrato militare d'appello, che lo presiede, e da più magistrati militari di tribunale o di appello.

Il tribunale militare giudica con l'intervento:

1) del presidente del tribunale militare, che lo presiede, o, in caso di impedimento, di un magistrato militare di appello, con funzioni di presidente;

2) di un magistrato militare di tribunale o di appello, con funzioni di giudice;

3) di un militare dell'esercito, della marina, dell'aeronautica o della guardia di finanza, di grado pari a quello dell'imputato e comunque non inferiore al grado di ufficiale, estratto a sorte, con funzioni di giudice.

L'estrazione a sorte dei giudici di cui al punto 3 del secondo comma si effettua tra

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

gli ufficiali aventi il grado richiesto, che prestano servizio nella circoscrizione del tribunale militare.

Le estrazioni a sorte, previo avviso affisso in apposito albo, sono effettuate, nell'aula di udienza aperta al pubblico, dal presidente, alla presenza del pubblico ministero, con l'assistenza del cancelliere o del segretario giudiziario, che redige verbale.

I giudici estratti a sorte durano in funzione due mesi. L'estrazione a sorte avviene ogni sei mesi, distintamente per ognuno dei bimestri successivi. Vengono estratti, per ogni giudice, due supplenti.

2. 18.

Il relatore per la VII Commissione, onorevole Stegagnini, ha facoltà di svolgerlo.

STEGAGNINI, Relatore per la VII Commissione. Questo emendamento modifica sostanzialmente la composizione del collegio giudicante dei tribunali militari. Si prevede che nella composizione del collegio giudicante entrino due magistrati militari di appello nonché un militare delle forze armate o della Guardia di finanza di grado non inferiore a quello dell'imputato e comunque un ufficiale.

Il militare-giudice sarà designato mediante estrazione a sorte.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, aggiungere, in fine, le parole: Le loro attribuzioni sono assunte dal tribunale militare territoriale con competenza sul primo porto di attracco della nave.

2. 1.

MICELI, TRIPODI, TRANTINO, LO PORTO, PIROLO, PAZZAGLIA.

Sostituire il secondo ed il terzo comma con i seguenti:

I tribunali militari territoriali giudicano con l'intervento di:

1) un magistrato militare d'appello, presidente del tribunale militare, con funzioni di presidente;

2) due magistrati militari di tribunale;

3) due militari dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, di grado non inferiore a maggiore, estratti a sorte.

L'estrazione a sorte dei giudici di cui al punto 3 del secondo comma si effettua tra gli ufficiali aventi il grado richiesto che prestano servizio nella circoscrizione del tribunale militare.

2. 3.

TRANTINO, TRIPODI, LO PORTO, MICELI, PIROLO, PAZZAGLIA.

Sostituire il secondo e il terzo comma con i seguenti:

I tribunali militari territoriali giudicano con l'intervento di:

1) un magistrato militare d'appello, presidente del tribunale militare, con funzione di presidente;

2) un magistrato militare di tribunale;

3) un militare dell'esercito o della marina o dell'aeronautica, di grado non inferiore a maggiore, estratto a sorte.

L'estrazione a sorte del giudice di cui al punto 3) del secondo comma si effettua tra gli ufficiali aventi il grado richiesto che prestano servizio nella circoscrizione del tribunale militare.

2. 4.

TRIPODI, TRANTINO, PIROLO, MICELI, LO PORTO, PAZZAGLIA.

Al secondo comma, numero 2, sostituire le parole: un magistrato militare, *con le seguenti:* due magistrati militari.

2. 5.

TRANTINO, MICELI, PAZZAGLIA.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

Al secondo comma, sostituire il numero 3 con il seguente:

3) un militare dell'esercito, della marina o dell'aeronautica, avente grado almeno pari a quello dell'imputato e comunque non inferiore al grado di maggiore o equiparato, estratto a sorte.

2. 2.

MICELI, TRIPODI, TRANTINO, LO PORTO, PIROLO, PAZZAGLIA.

Al secondo comma, numero 3, sostituire le parole: un militare dell'esercito, con le seguenti: due militari dell'esercito.

2. 6.

TRANTINO, MICELI, PAZZAGLIA.

Al secondo comma, numero 3, aggiungere, in fine, le parole: Non può rivestire l'ufficio di giudice il militare che, pur estratto a sorte, risulti essere incorso nella sospensione dal grado o nella sua perdita o che sia stato o sia sottoposto a procedimento penale o a consiglio di disciplina.

2. 9.

TRANTINO, TRIPODI, MICELI, LO PORTO, PIROLO, PAZZAGLIA.

Al secondo comma, sopprimere i numeri 4 e 5.

2. 10.

TRANTINO, MICELI, PAZZAGLIA.

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: Non può rivestire l'ufficio di giudice il militare che, pur estratto a sorte, risulti incorso nella sospensione dal grado o nella sua perdita o che sia stato, o sia sottoposto, a procedimento penale o a consiglio di disciplina.

2. 12.

TRANTINO, TRIPODI, LO PORTO, MICELI, PAZZAGLIA, PIROLO.

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: Non può rivestire l'ufficio di giudice il cittadino che, pur estratto a sorte, sia

incorso, durante il servizio militare, in addebiti lesivi dell'onore o del prestigio delle forze armate.

2. 15.

TRANTINO, TRIPODI, MICELI, LO PORTO, PAZZAGLIA, PIROLO.

Al terzo comma, sopprimere le parole da: nello stesso modo sino a: se ufficiali.

2. 16.

TRANTINO, MICELI, PAZZAGLIA.

Sopprimere il quarto comma.

2. 17.

TRIPODI, TRANTINO, MICELI, LO PORTO, PIROLO, PAZZAGLIA.

PAZZAGLIA. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Come è noto, noi siamo favorevoli al testo dell'articolo 2 proposto dalla Commissione. Rinunziamo pertanto alla illustrazione di tutti i nostri emendamenti presentati all'articolo 2 e se dovesse essere approvato tale articolo nel testo della Commissione, rinunzieremo anche alla votazione dei nostri emendamenti che, in gran parte, verrebbero peraltro preclusi.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire il numero 3) con il seguente:

3) un militare dell'esercito, della marina o dell'aeronautica, di grado pari a quello dell'imputato, estratto a sorte tra quelli che abbiano i requisiti previsti per i giudici popolari delle corti di assise, prescindendo dall'età;

conseguentemente, sopprimere il numero 4).

2. 19.

MILANI, CRUCIANELLI.

L'onorevole Milani o l'onorevole Crucianelli ha facoltà di svolgerlo.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

CRUCIANELLI. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, numero 3) sopprimere le parole: di grado pari a quello dell'imputato e comunque non inferiore a capitano.

2. 7.

MELLINI, AGLIETTA, CICCIOMESSERE.

Al secondo comma, numero 3) sopprimere le parole: e comunque non inferiore a capitano.

2. 8.

MELLINI, AGLIETTA, CICCIOMESSERE,
BOATO, DE CATALDO

Al secondo comma, numero 4, sopprimere le parole: di grado pari a quello dell'imputato.

2. 11.

MELLINI, AGLIETTA, CICCIOMESSERE,
DE CATALDO, BOATO.

Al secondo comma, numero 5, sostituire le parole: tra quelli che, iscritti nella lista generale dei giudici popolari della corte di assise nella cui circoscrizione ha sede il tribunale militare hanno prestato servizio militare, *con le seguenti:* tra quelli iscritti nella lista generale dei giudici popolari della corte di assise nella cui circoscrizione ha sede il tribunale militare.

2. 13.

MELLINI, AGLIETTA, CICCIOMESSERE,
DE CATALDO, BOATO.

Al secondo comma, n. 5, aggiungere, in fine, le parole: o servizio sostitutivo civile.

2. 14.

MELLINI, AGLIETTA, CICCIOMESSERE,
DE CATALDO, BOATO.

L'onorevole Mellini ha facoltà di svolgerli.

MELLINI. Manteniamo questi emenda-

menti, che sarebbero comunque preclusi da un eventuale approvazione dell'emendamento 2. 18 della Commissione, e rinunziamo a svolgerli.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 2?

STEGAGNINI, *Relatore per la VII Commissione.* La Commissione è contraria all'emendamento Milani 2. 19, in quanto l'orientamento per l'inserimento del militare giudice nel collegio giudicante è stato quello di far partecipare a questo consenso un militare di provata esperienza professionale, con lunga vita militare alle spalle, e quindi in condizione di contribuire al convincimento sulla colpevolezza o alla valutazione adeguata del dolo in sede di camera di consiglio.

La Commissione è anche contraria agli altri emendamenti presentati all'articolo 2, mentre raccomanda alla Camera l'approvazione dell'emendamento 2. 18 della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

BANDIERA, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Il Governo accetta l'emendamento 2.18 della Commissione, mentre è contrario a tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 2.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 2. 18 della Commissione.

MELLINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI. Signor Presidente, voterò contro questo emendamento, perché è un cattivo emendamento che ha una brutta storia, espressione di ipocrisia. Il Governo, infatti, aveva presentato un disegno di legge che su questo punto era abbastanza - diciamo così - liberale, perché prevedeva la presenza di un cittadino estratto a

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

sorte dalle liste dei giudici popolari. Quella formulazione tendeva a spezzare la chiusura della giustizia militare, attraverso una presenza popolare che andava ad integrare altri aspetti di presenze laiche nell'ambito del collegio giudicante.

Il Governo non si è rimangiato questa sua proposta, ma stranamente ieri nel Comitato dei nove il sottosegretario Bandiera ha espresso una strana osservazione, non del ministro o del Governo, ma del Ministero della giustizia; per cui noi abbiamo come espressione di un'amministrazione acefala e di un ministero acefalo un Ministero della giustizia, che per sua funzione e per suo autonomo intervento come organo amministrativo ci fa conoscere una posizione su una questione che non riguarda minimamente il Ministero della giustizia. Si è sempre sostenuto, infatti, che in questa materia non bisogna tener conto dei problemi delle forme organizzative della giustizia e dei collegi dell'amministrazione ordinaria e che bisogna guardare ad un carattere di specialità, sulla quale il ministro della difesa ci doveva dire qualcosa. Invece si è aggirato il problema, perché evidentemente un ministro della difesa firmatario di un *referendum* non aveva la faccia di venire qui a fare propria un'affermazione di questo genere e neppure di mandare il suo collega ministro della giustizia, e si è preferito inviare qui il Ministero della giustizia nella persona di una firma illeggibile in calce ad un foglio.

BOATO. Del capo dell'ufficio legislativo!

MELLINI. Ora, brutta è la storia, ipocrita è la norma, signora Presidente. Si parla di un militare di pari grado dell'imputato, di grado non inferiore ad ufficiale. Cari colleghi, le statistiche fornite dal Ministero della difesa ci dicono che in cinque anni sono stati giudicati dai tribunali militari 26 mila militari di truppa, 166 ufficiali. Per questi 166 ufficiali si pone il problema del pari grado. Per 26 mila militari di truppa il militare di pari grado è espressione di pura ipocrisia. Certo, questa è

una norma che tende (come tante altre, come tanti piccoli ritagli che si è tentato di fare qui dentro, e come altri che si tentano con il codice penale militare) a rafforzare invece che a diminuire questa condizione di giustizia chiusa e separata. Questa norma surrettizia, poi, è stata ceduta dal Governo al Movimento sociale italiano - destra nazionale. Il Governo, sapendo che era stato presentato un emendamento del Movimento sociale italiano, lo ha rafforzato con la presentazione di un documento del Ministero della giustizia (e non del Governo). Secondo noi, è necessario fare una considerazione. Come dicevo ieri, nel mio intervento nel corso della discussione sulle linee generali, è necessario fare questa considerazione: volete questa norma? Volete questo collegio assurdo, con un solo laico? È una condizione assurda, e credo che in nessun paese del mondo si arrivi alla concezione di due magistrati togati e di uno laico. Cosa sta a fare questo laico? Sta veramente a rappresentare l'espressione di una subordinazione, perché più persone possono essere indipendenti, ma uno solo non può essere indipendente, in quanto porta necessariamente le responsabilità. E, se c'è una contrapposizione tra togati e laici (tra virgolette, per modo di dire), questa porta nome e cognome, porta la firma del laico. Se noi traiamo delle conseguenze - e saremmo pure legittimati a trarle - da questo gesto ipocrita ed assurdo, per una conclusione abnorme, è perché riteniamo che il Governo dovrà fare i conti con le logiche che probabilmente, incautamente, avrà messo in atto. Benissimo! Volete questo tipo di tribunale militare? Rafforzerete la magistratura militare!

Nei confronti della magistratura militare, con la quale noi ci siamo scontrati quotidianamente, nei tribunali militari, ci siamo espressi contro la sua chiusura corporativa. Siamo convinti che con una legge più liberale, con una legge che le dia funzioni diverse, questa magistratura militare saprà conquistare quelle condizioni soggettive di indipendenza che certo noi abbiamo il dovere di garantire con norme oggettive. Probabilmente, allora, quella

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

norma si rovescerà contro chi l'ha concepita in un certo modo. Ci auguriamo questo. Forse la storia, poi, dimostrerà che siete stati, oltre che strani nelle procedure, ipocriti nelle formulazioni, assurdi nelle concezioni giuridiche, ed anche incauti. Me lo auguro. Certo, noi oggi, rispetto a quelli che sono i vostri intendimenti, voteremo contro questo emendamento, lasciando alle varie parti politiche la responsabilità di prendere una posizione chiara su questo punto, su questa storia, che è certamente poco commendevole.

BOZZI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento 2.18 della Commissione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOZZI. Signor Presidente, nel mio breve intervento di ieri ho avuto modo di dire che questa proposta di legge è stata oggetto, nell'imminenza del *referendum*, di pressioni che in qualche misura la hanno deformata rispetto allo schema che sarebbe stato auspicabile. Su questo emendamento della Commissione io mi asterrò, perché avrei preferito che nel collegio giudicante fosse mantenuta la presenza di un cittadino estratto a sorte. Ciò mi sarebbe sembrato più conforme a quello spirito nuovo delle forze armate che l'articolo 52 della Costituzione reclama.

CICCIOMESSERE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento 2.18 della Commissione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCIOMESSERE. Signora Presidente, io credo che uno degli aspetti più preoccupanti di questa vicenda, in questo momento, sia il silenzio di quelle forze politiche che per mesi hanno propagandato la soluzione presentata con il testo unificato delle Commissioni, sostenendo che con un collegio giudicante del quale facevano parte un cittadino non militare e un militare di pari grado dell'imputato (quindi, nel 98 per cento dei casi, un soldato) si su-

perava quella concezione di «giustizia di capi» che aveva prevalso in quegli anni. Mi rivolgo, in particolare, al partito comunista, che in tutta la sua stampa ha giustamente esaltato questa soluzione, che tendeva ad inserire all'interno dei tribunali militari persone non legate alla logica gerarchica, non legate ad interessi corporativi di casta, quali sono invece i militari ufficiali.

Io, signora Presidente, ho avuto direttamente esperienza di questi tribunali militari e delle carceri militari e mi chiedo se, di fronte ad episodi come quello ricordato da Mauro Mellini (quello cioè del soldato di Palmanova, Angelino Giovanni, condannato ad un anno e quattro mesi per aver fatto il verso della zanzara ad un sottotenente), questo nuovo collegio giudicante, con due magistrati militari necessariamente legati allo stretto rispetto del codice penale militare, quindi al rispetto della legge, possa comportarsi diversamente di fronte ad una insubordinazione con ingiuria nei confronti di un superiore (quale è stata giudicata quella del soldato Angelino). Mi chiedo se questo stesso collegio giudicante, in assenza di un cittadino comune e di un soldato capace di far comprendere a questi signori che difficilmente un atteggiamento di questo genere può configurarsi come reato, e che solo una concezione distorta della giustizia e della gerarchia militare può considerare comportamenti di questo genere come reati, di fronte alla situazione che si viene a creare l'emendamento della Commissione, non sia il caso di riflettere - e mi rivolgo in particolare ai colleghi della sinistra - sul grave arretramento che si opera rispetto alle posizioni iniziali, sulla base di un presunto ricatto che dovrebbe anche essere dimostrato.

Credo che ancora una volta, con questo emendamento, emerga invece l'effettiva volontà della maggioranza di mantenere una «giustizia di capi», di non consentire la partecipazione ai collegi giudicanti della maggioranza dei cittadini che portano la divisa e, quindi, di riproporre una struttura giudiziaria militare che, per lo meno per quanto riguarda il collegio giudicante,

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

non risponde a mio avviso alla richiesta di partecipazione, di democrazia e di apertura che tutti quanto abbiamo ritenuto prevalente, che tutti quanti abbiamo ritenuto meritevole di attenzione nel momento in cui abbiamo iniziato a discutere di questo problema.

Per queste ragioni inviterei il Comitato dei 18 a riflettere maggiormente su questo emendamento, che in qualche modo stravolge l'impostazione precedente di gran parte delle proposte di legge, tendente appunto a dare un carattere popolare e partecipativo a queste corti. Se la cosa non fosse possibile, per quanto riguarda il collegio giudicante dei tribunali militari, auspico che questa diversa apertura possa essere realizzata quanto meno per le Corti militari d'appello. Le giustificazioni che vengono fornite con riferimento al collegio giudicante dei tribuni militari (ad esempio, la complessità di estrarre a sorte i giudici popolari), credo non si pongano, o comunque, non si pongano come prevalenti per quanto concerne la Corte militare d'appello. Auspico, dunque, che almeno per quanto concerne quest'ultima si giunga alla costituzione di un collegio con la presenza di militari semplici, di cittadini, e non soltanto di ufficiali e, in particolare, di ufficiali superiori, come previsto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto sull'articolo 2, l'onorevole Martorelli. Ne ha facoltà.

MARTORELLI. Signor Presidente, che l'articolo 2 sia, in definitiva, il prodotto di un sano compromesso fra i gruppi politici...

BOATO. Hai detto insano?

MARTORELLI. Sano compromesso. Dicevo che si tratti di questo, è certamente vero. È vero che vi erano proposte che prevedevano una diversa composizione del tribunale militare territoriale ed una diversa composizione della Corte d'appello militare, della quale parleremo in sede di articolo 3. Vi è però da dire che nelle Commissioni giustizia e difesa i colleghi

radicali non hanno certamente portato questo spirito di opposizione alla composizione dei collegi... Anzi, ricordo perfettamente che il collega Mellini diceva: benissimo, un collegio composto da due magistrati più un laico, con maggioranza di magistrati militari, mi sta bene...

MELLINI. No, no! Questo non è vero. Non puoi dirlo perché non è vero!

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, la prego, lasci parlare l'onorevole Martorelli.

MELLINI. Sta dicendo il falso!

POCHETTI. Ma che è questa insofferenza Mellini!

MARTORELLI. Tu dici il falso, Mellini, in questo momento, poiché quella cui ho fatto riferimento è la storia dell'articolo 2, ni assunte dai colleghi radicali nelle Commissioni riunite e qui in aula, un fatto certo esiste, e cioè che l'articolo 2 non ha più niente a che fare con la «giustizia dei capi» di cui parlava l'onorevole Cicciomessere. Siamo in presenza, invece, di un tribunale a maggioranza di magistrati, nel quale l'espressione delle forze armate si riduce ad un solo elemento, un elemento laico, con il grado minimo di ufficiale. Dunque, siamo di fronte a tutta una diversa composizione la quale, poi, si riprodurrà, nell'ambito del collegio giudicante della Corte d'appello militare, con un elemento militare, laico, di grado più alto (siamo in sede di secondo giudizio di merito). In ogni caso, la situazione che si presenta con la composizione cui mi sono riferito, è certamente diversa.

Concludendo, vorrei sottolineare che se è vero che la formulazione dell'articolo 2 al nostro esame è in parte distante da talune formulazioni originarie, è anche vero che siamo riusciti, comunque, a portare avanti una composizione dei collegi giudicanti certamente in linea con i principi costituzionali della giustizia ed indubbiamente lontanissima dalla «giustizia dei

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

capi» di cui parlava il collega Cicciomesere.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto sull'articolo 2, l'onorevole Crucianelli. Ne ha facoltà. Onorevole Crucianelli, mi scuso di non averle dato la precedenza che le spettava.

CRUCIANELLI. Non so se il compromesso cui si è riferito l'onorevole Martorelli sia sano. Comunque, per quanto riguarda voteremo contro l'emendamento della Commissione, per un motivo assai semplice, che è stato già richiamato. È vero, si fa un passo avanti rispetto all'antica «giustizia dei capi», ma l'emendamento in questione resta, comunque, punitivo nei confronti dei militari di truppa. Si afferma un principio di giustizia estremamente strano: quello di due pesi e due misure diversi. Gli ufficiali, infatti, saranno giudicati da un pari grado ed i militari di truppa da un superiore. Questo si legge in modo assai semplice. Ancora, si giustifica tale tipo di scelta in nome della professionalità in nome del prestigio. Posso anche riconoscere a questo ragionamento una sua fondatezza. A me pare però che questo ragionamento possa e debba essere applicato a coloro che sono inquadrati in modo permanente nella struttura militare, ma non possa, se non arbitrariamente, essere esteso ai militari di truppa nei cui confronti, a mio parere, al di là delle modifiche apportate, resta valida la vecchia affermazione di «giustizia dei capi».

Questo è il senso del nostro emendamento, e questo è il motivo per il quale voteremo contro l'emendamento della Commissione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento 2.18 della Commissione l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

BOATO. Vorrei anzitutto ricordare ai colleghi che sono allarmati per i tempi «tecnici» (chiamiamoli eufemisticamente così), cioè in sostanza per gli orari di partenza di treni od aerei, che quello in esa-

me è il punto cruciale del provvedimento. È per questo che, non a caso, non solo noi siamo intervenuti, ma anche colleghi di altri gruppi, illustrando le diverse posizioni.

FELISETTI. Non si tratta degli orari dei treni, ma della scadenza del 17 maggio!

BOATO. No, in questo momento molti colleghi sono preoccupati esclusivamente del fatto che la seduta si concluda puntualmente alle ore 13, secondo l'impegno assunto nella Conferenza dei capigruppo. Ebbene, io credo che per le 13 riusciremo a concludere; ma su questo punto del provvedimento non potevamo certo tacere, ed ora io debbo brevemente replicare, in modo corretto e senza astiosità, al collega Martorelli, che a mio avviso commette un errore nel farsi carico, come rappresentante del gruppo comunista e relatore, insieme al collega Stegagnini, di questo provvedimento, di una situazione della quale, per il compromesso che è stato raggiunto, la responsabilità ricade anche sul gruppo comunista, ma non certo in modo preminente. Non capisco pertanto per quale motivo voi, colleghi comunisti, vi facciate paladini (come purtroppo in molte occasioni accade) degli aspetti peggiori del compromesso raggiunto. Noi diciamo - voglio ribadirlo - che questo provvedimento è nel suo complesso un risultato molto positivo. L'articolo 2, nella formulazione che ha assunto proprio nella giornata di ieri, sulla spinta non dirò del ricatto, ma certo della sollecitazione congiunta delle richieste provenienti da un ufficio del Ministero di grazia e giustizia e degli emendamenti missini (perché questo è accaduto), ha fatto registrare un abbassamento di livello giuridico, costituzionale e politico notevolissimo. È stato effettuato un insano compromesso (per usare un'espressione simmetricamente opposta a quella del collega Martorelli), al quale noi ci opponiamo. Debbo quindi ricordare ai colleghi i quali pur seguendo attentamente il dibattito, non avessero letto il testo unificato elaborato dalle Commissioni, in quali termini sia la questione. Fino a ieri, dunque, era prevista una certa com-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

posizione del collegio giudicante: si trattava precisamente di due magistrati militari, un militare di grado non inferiore a quello di capitano;...

STEGAGNINI, *Relatore per la VII Commissione*. Di ufficiale!

BOATO. Parlavo della composizione prevista nell'articolo 2 del testo delle Commissioni, quella che fino a ieri sembrava dovesse essere accolta: se ascoltassi con attenzione, invece di leggere il giornale, non faresti interruzioni incongrue!

Stavo dicendo che nel collegio giudicante, insieme ai due magistrati militari, avrebbe dovuto essere presenti un militare di grado non inferiore a capitano, un soldato di leva ed un cittadino estratto a sorte nella lista dei giudici popolari. Con l'emendamento ieri elaborato dalle Commissioni il militare di leva ed il cittadino scompaiono dal collegio giudicante. Non si può ritenere, Martorelli, che ciò sia irrilevante o costituisca un sano compromesso. Per questo noi votiamo contro, senza dare a voi la responsabilità del risultato che è stato ottenuto. Ho già detto che non è vostra la responsabilità principale, ma non capisco perché tu attribuisca a Mellini giudizi che non ha mai espresso e che anzi sono antitetici alla sua posizione in materia. Ecco perché sono costretto ad intervenire. Non capisco perché tu ti faccia carico di una responsabilità altrui, che voi avete semplicemente deciso di condividere, in base ad un compromesso che noi invece non condividiamo.

Lo stesso ragionamento vale per quanto riguarda la composizione della Corte d'appello: lo dico ora, in modo da non dover intervenire nuovamente nell'esame dell'articolo 3. La composizione della Corte d'appello prevedeva fino a ieri la presenza di due magistrati militari, un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello, un soldato ed un cittadino estratto a sorte nella lista dei giudici popolari. La composizione ora prevista sulla base dell'emendamento delle Commissioni all'articolo 3 prevede soltanto la presenza di tre magistrati militari e di due ufficiali di grado non inferiore a tenente colonnel-

lo. È tutta un'altra cosa. La composizione prevista nel testo unificato rispondeva a determinati criteri; dopo la conclusione di una vicenda che ha visto il sottosegretario Bandiera leggere un documento del Ministero di grazia e giustizia senza farlo proprio, il gruppo missino essere sostanzialmente l'unico a farlo proprio, la Commissione, a maggioranza, essere sostanzialmente costretta a recepirlo, non possiamo dire che stamane si stia facendo (anzi, che voi stiate facendo) una bella cosa. Voi, che siete la maggioranza che si forma su questo emendamento, non potete votare con soddisfazione un testo del genere. Ecco perché avrei preferito che Martorelli, o qualcun altro, avesse detto che si trattava di una decisione presa con rammarico, che si trattava della forza caudina sotto cui si deve passare perché si possa giungere all'approvazione di un provvedimento che, nel complesso, costituisce senza dubbio un risultato molto positivo. Questa è la ragione per cui noi non solo siamo decisamente contrari a questo emendamento e votiamo contro, ma riteniamo anche che sia sbagliato sottovalutare in questa sede la gravità di ciò che è avvenuto su questo punto specifico per le iniziative che ho prima ricordato.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 2.18, interamente sostitutivo dell'articolo 2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Tutti gli altri emendamenti all'articolo 2 risultano pertanto preclusi dall'approvazione di questo emendamento; aggiungo che, essendo l'emendamento della Commissione sostitutivo dell'intero articolo, non si deve procedere alla votazione dell'articolo stesso.

Do lettura dell'articolo 3:

(Composizione del collegio della corte militare d'appello)

«È costituita, con sede in Roma, la corte militare d'appello, presieduta da un magi-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

strato militare di cassazione con funzioni direttive equiparate a quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica due sezioni distaccate saranno dislocate nelle città di Verona e di Napoli.

Il collegio giudicante è formato di:

1) un magistrato militare di cassazione, presidente di sezione;

2) un magistrato militare d'appello;

3) un militare dell'esercito, della marina o dell'aeronautica, di grado immediatamente superiore a quello dell'imputato e comunque non inferiore a tenente colonnello, estratto a sorte;

4) un militare dell'esercito, della marina o dell'aeronautica, di grado pari a quello dell'imputato, estratto a sorte tra quelli che abbiano i requisiti previsti per i giudici popolari delle Corti di assise di appello, prescindendo dall'età;

5) un cittadino estratto a sorte tra quelli che, iscritti nella lista generale dei giudici popolari della Corte di assise di appello nella cui circoscrizione ha sede la sezione della Corte militare d'appello, hanno prestato servizio militare come ufficiali.

Il presidente della Corte militare d'appello può presiedere ogni sezione.

Le estrazioni a sorte e la durata in funzione dei giudici sono regolate dalle norme stabilite per i tribunali militari.

Il giudizio d'appello è regolato dalle norme del codice di procedura penale.

Contro i provvedimenti del giudice istruttore decide la sezione istruttoria, che giudica con il numero invariabile di tre membri.

Alla sezione istruttoria sono preposti, di norma, un magistrato militare di cassazione con funzioni di presidente e tre magistrati militari d'appello.

La sezione di sorveglianza è composta da uno dei giudici di sorveglianza che la presiede e da due esperti nominati dal ministro della difesa in conformità delle norme della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Alla corte militare d'appello è devoluta la competenza prevista dall'articolo 45 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e successive modificazioni.

Presso la corte militare d'appello, l'ufficio del pubblico ministero si compone di un procuratore generale militare della Repubblica, magistrato militare di cassazione con funzioni direttive equiparate a quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione, e di uno o più sostituti procuratori generali, magistrati militari di cassazione o d'appello».

La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

(Corte militare d'appello)

È istituita, con sede in Roma, la Corte militare di appello, che giudica sull'appello proposto avverso i provvedimenti emessi dai tribunali militari.

Con decreto del Presidente della Repubblica sono istituite due sezioni distaccate della Corte militare di appello nella città di Verona e di Napoli, con competenza sui provvedimenti emessi, rispettivamente, dai tribunali militari di Torino, Verona e Padova e dai tribunali militari di Napoli, Bari e Palermo.

La Corte militare d'appello è formata da un magistrato militare di cassazione, nominato alle funzioni direttive superiori, che la presiede, e da più magistrati di cassazione e di appello.

Ciascuna sezione distaccata è formata da un magistrato militare di cassazione, che la presiede, e da più magistrati militari di cassazione e di appello.

La Corte militare di appello giudica con l'intervento:

1) del presidente della Corte militare di appello o della sezione distaccata o, in caso di impedimento, di un magistrato militare di cassazione o di appello, con funzioni di presidente;

2) di due magistrati militari di appello, con funzioni di giudice;

3) di due militari dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e della guardia di finanza, di grado pari a quello dell'imputa-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

to e, comunque, non inferiore a tenente colonnello, estratti a sorte, con funzioni di giudice.

Le estrazioni a sorte e la durata in funzione dei giudici sono regolate dalle norme stabilite per i tribunali militari.

Il giudizio d'appello è regolato dalle norme del codice di procedura penale.

Sulla impugnazione dei provvedimenti del giudice istruttore decide la Corte militare di appello, in camera di consiglio.

Alla Corte militare d'appello è devoluta la competenza prevista dall'articolo 45 dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e successive modificazioni.

3. 18.

L'onorevole Martorelli ha facoltà di illustrarlo.

MARTORELLI, *Relatore per la IV Commissione*. Signor Presidente, l'emendamento interamente sostitutivo presentato dalla Commissione introduce finalmente nella giurisdizione militare il grado di appello. Questa è una novità di enorme rilevanza ed è il tratto più significativo dei nuovi caratteri della giustizia militare.

Con il nostro emendamento abbiamo la composizione della Corte d'appello, anche se questo risultato è stato raggiunto, come ricordava prima il collega Boato, con un compromesso; infatti, la composizione originaria della Corte d'appello era diversa, e prevedeva tra i suoi componenti anche un militare pari grado ed un cittadino estratto dalle liste della Corte d'assise e d'appello.

Tuttavia, il compromesso che ne risulta è comunque un compromesso che istituisce finalmente la Corte d'appello militare e un collegio giudicante con maggioranza di magistrati militari, mentre i giudici d'arma sono limitati a due.

Questo è il tratto significativo, innovativo, importante, fermo rimanendo certamente che ci sono state situazioni di compromesso e rinunzie anche a posizioni originarie.

Con il nostro emendamento, mentre istituamo un'unica Corte d'appello con

sede in Roma, istituamo due sezioni distaccate a Verona e a Napoli e si stabilisce altresì l'applicazione delle norme del codice di procedura penale comune per quanto riguarda il giudizio di secondo grado. Una innovazione significativa in linea con la riforma del codice di procedura penale comune è l'eliminazione della sezione istruttoria presso la Corte d'appello, in modo da rendere più snelli anche i procedimenti incidentali che verranno decisi dalla Corte militare d'appello in camera di consiglio.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, per concludere chiediamo alla Camera di approvare questo emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 3, sottolineando il suo carattere davvero innovativo nell'intero sistema di giustizia del nostro paese.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, sopprimere la parola: distaccate.

3. 5.

TRANTINO, MICELI, PAZZAGLIA.

Sostituire il terzo comma con il seguente:

Il collegio giudicante è formato di:

- 1) un magistrato militare di cassazione, presidente di sezione;
- 2) due magistrati militari d'appello;
- 3) due militari dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, di grado immediatamente superiore a quello dell'imputato e comunque non inferiore a colonnello, estratti a sorte.

3. 6.

TRANTINO, TRIPODI, MICELI, LO PORTO, PIROLO, PAZZAGLIA.

Sostituire il terzo comma con il seguente:

Il collegio giudicante è formato di:

- 1) un magistrato militare di cassazione, presidente di sezione;
- 2) un magistrato militare d'appello;
- 3) un militare dell'esercito o della marina o dell'aeronautica, di grado immediatamente superiore a quello dell'imputato

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

e comunque non inferiore a colonnello, estratto a sorte.

3. 7.

TRANTINO, TRIPODI, LO PORTO, PIROLO, MICELI, PAZZAGLIA.

Al terzo comma, numero 2, sostituire le parole: un magistrato militare, con le seguenti: due magistrati militari.

3. 8.

TRANTINO, MICELI, PAZZAGLIA.

Al terzo comma, numero 3, sostituire le parole: un militare dell'esercito, con le seguenti: due militari dell'esercito.

3. 9.

TRANTINO, MICELI, PAZZAGLIA.

Al terzo comma, numero 3, aggiungere, in fine, le parole: Non può rivestire le funzioni di giudice militare chi sia stato, o sia, sottoposto a procedimento penale o a consiglio di disciplina o risulti essere incorso nella sospensione o nella perdita del grado.

3. 11.

TRANTINO, TRIPODI, MICELI, LO PORTO, PIROLO, PAZZAGLIA.

Al terzo comma, sopprimere i numeri 4 e 5.

3. 12.

TRANTINO, MICELI, PAZZAGLIA.

Al terzo comma, numero 4, aggiungere, in fine, le parole: Non può rivestire le funzioni di giudice il militare che sia stato, o sia, sottoposto a procedimento penale o consiglio di disciplina, o risulti essere incorso nella sospensione o nella perdita del grado.

3. 13.

TRANTINO, TRIPODI, MICELI, LO PORTO, PIROLO, PAZZAGLIA.

Al terzo comma, numero 5, aggiungere, in fine, le parole: Non può rivestire le funzioni di giudice militare il cittadino che du-

rante il servizio militare sia incorso in addebiti lesivi dell'onore o del prestigio delle forze armate.

3. 16.

TRANTINO, TRIPODI, MICELI, LO PORTO, PIROLO, PAZZAGLIA.

Sostituire il settimo comma con il seguente:

Contro i provvedimenti del giudice istruttore militare decide il tribunale militare in camera di consiglio.

3. 2.

MICELI, TRIPODI, TRANTINO, LO PORTO, PIROLO.

All'ottavo comma, sopprimere le parole: di norma.

3. 3.

MICELI, TRIPODI, TRANTINO, LO PORTO, PIROLO.

L'onorevole Pazzaglia ha facoltà di svolgerli.

PAZZAGLIA. Signor Presidente, anche in questo caso la situazione è identica a quella verificatasi per il precedente articolo, per cui una volta approvato l'emendamento della Commissione non sussiste più né l'utilità, né la possibilità di votazione degli altri emendamenti.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole: e di Napoli, con le seguenti: e di Bari.

3. 4.

VERNOLA

Poiché l'onorevole Vernola non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, aggiungere in fine, le parole: aventi competenza, rispettivamente, sulle sentenze emesse dai tribunali mi-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

litari di Torino e Padova e dai tribunali militari di Napoli, Bari e Palermo.

3. 1. **BOZZI, COSTA.**

L'onorevole Bozzi ha facoltà di svolgerlo.

BOZZI. Signor Presidente, il nostro emendamento è già stato accolto nell'emendamento della Commissione. Quindi lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Bozzi. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al terzo comma, numero 3, sopprimere le parole: di grado immediatamente superiore a quello dell'imputato e comunque non inferiore a tenente colonnello.

3. 10. **MELLINI, AGLIETTA, CICCIOMESSERE, DE CATALDO, BOATO.**

Al terzo comma, numero 5, sostituire le parole: tra quelli che, iscritti nella lista generale dei giudici popolari della corte di assise di appello nella cui circoscrizione ha sede la sezione della corte militare di appello, hanno prestato servizio militare come ufficiali con le seguenti: tra quelli iscritti nella lista generale dei giudici popolari della corte di assise di appello nella cui circoscrizione ha sede la sezione della corte militare di appello.

3. 14. **MELLINI, AGLIETTA, CICCIOMESSERE, DE CATALDO, BOATO.**

Al terzo, comma, numero 5, dopo le parole: servizio militare aggiungere le seguenti: o servizio sostitutivo civile.

3. 15. **MELLINI, AGLIETTA, CICCIOMESSERE, DE CATALDO, BOATO, TESSARI ALESSANDRO.**

All'undicesimo comma, sostituire le parole: di un procuratore generale militare con

le seguenti: del procuratore generale militare.

3. 17. **MELLINI, AGLIETTA, CICCIOMESSERE, DE CATALDO, BONINO.**

L'onorevole Mellini ha facoltà di svolgerli.

MELLINI. Li do per svolti Signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento.

Al terzo comma, sostituire il numero 3 con il seguente:

3) un militare dell'esercito della marina o dell'aeronautica, di grado pari a quello dell'imputato, estratto a sorte tra quelli che abbiano i requisiti previsti per i giudici popolari delle corti di assise di appello, prescindendo dall'età;

conseguentemente, sopprimere il numero 4.

3. 19. **MILANI, CRUCIANELLI.**

L'onorevole Crucianelli ha facoltà di svolgerlo.

CRUCIANELLI. Lo do per svolto e intendo mantenerlo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

MARTORELLI, Relatore per la IV Commissione. La Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del suo emendamento 3.18. Esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 3.

PRESIDENTE. Il Governo?

BANDIERA, Sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo è favorevole all'emendamento 3.18 della Commissione. È con-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

trario a tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 3.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 3.18, accettato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 3.

(È approvato).

Dichiaro pertanto preclusi gli altri emendamenti presentati all'articolo 3. La Commissione ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente articolo 3-bis:

(Sezione di sorveglianza)

Presso la Corte militare d'appello è istituita la sezione di sorveglianza, composta da un magistrato militare d'appello, che la presiede, e da due esperti nominati, fino alla costituzione dell'organo di autogoverno della magistratura militare, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, sentito il comitato istituito ai sensi dell'articolo 7, terzo comma, nell'ambito delle categorie indicate nell'articolo 80, quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

3. 01.

Il relatore, onorevole Stegagnini ha facoltà di svolgerlo.

STEGAGNINI, Relatore per la VII Commissione. Questo articolo aggiuntivo signor Presidente, si illustra da sé: si tratta della costituzione della sezione di sorveglianza presso la Corte militare d'appello, alla quale verrà preposto un magistrato militare d'appello, e di cui faranno parte due tecnici, sentito il parere di un apposito consiglio. Raccomando pertanto alla Camera l'approvazione di questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su questo articolo aggiuntivo?

BANDIERA, Sottosegretario di Stato per

la difesa. Il Governo accetta questo articolo aggiuntivo signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo della Commissione 3.01, accettato dal Governo.

(È approvato).

La Commissione ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente articolo 3-ter:

(Ufficio del pubblico ministero)

Presso la Corte di cassazione è istituito un ufficio autonomo del pubblico ministero, composto dal procuratore generale militare della Repubblica, scelto tra i magistrati militari di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori, e da uno o più sostituti procuratori generali militari, magistrati militari di cassazione.

Presso la Corte militare di appello l'ufficio del pubblico ministero è composto da un procuratore generale militare della Repubblica, magistrato militare di cassazione nominato alle funzioni direttive superiori, e da sostituti procuratori generali militari, magistrati di cassazione o di appello.

Presso le sezioni distaccate della Corte militare di appello, l'ufficio del pubblico ministero è composto da un avvocato generale militare, magistrato militare di cassazione, e da uno o più sostituti procuratori generali militari, magistrati di cassazione o di appello.

Presso i tribunali militari l'ufficio del pubblico ministero è composto da un procuratore militare della Repubblica, magistrato militare di appello, e da sostituti procuratori militari della Repubblica, magistrati militari di tribunale.

3. 02.

L'onorevole Martorelli ha facoltà di svolgerlo.

MARTORELLI, Relatore per la IV Com-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

missione. Signor Presidente, con l'articolo aggiuntivo 3.02 la Commissione ha ritenuto di dover riunire in un medesimo articolo la disciplina degli uffici del pubblico ministero presso i diversi uffici giudiziari: tribunali territoriali, Corte d'appello, Corte di cassazione.

La disciplina non presenta caratteri di novità relativamente agli uffici del pubblico ministero presso i tribunali territoriali, né, ritengo, presso la Corte militare d'appello. Ha, invece, presentato motivo di discussione la costituzione dell'ufficio autonomo di pubblico ministero presso la Corte di cassazione; e nelle nostre relazioni abbiamo già illustrato questo punto importante del provvedimento. Con l'articolo 4, infatti, abbiamo devoluto alla Corte di cassazione, nella sua composizione ordinaria, il giudizio di legittimità, anche qui superando impostazioni originarie che facevano riferimento, in particolare, alla costituzione di una sezione specializzata presso la Corte di cassazione. Abbiamo ritenuto che l'accusa presso la Corte di cassazione, tuttavia, debba essere promossa e svolta da un ufficio autonomo del pubblico ministero militare, e pertanto abbiamo istituito una procura generale militare presso la Corte di cassazione.

Non voglio adesso ritornare sugli argomenti svolti in sede di relazione; ma voglio soltanto, ancora una volta, ricordare come manchino del tutto accenni o accenti di incostituzionalità in un'ipotesi di questo genere, e come sia vero che i magistrati militari del pubblico ministero presso la Corte di cassazione sono magistrati militari che godono delle stesse guarentigie di autonomia e di indipendenza degli altri magistrati del pubblico ministero; questo perché il nostro provvedimento estende ai magistrati militari le guarentigie proprie dei giudici ordinari. L'obiezione che era stata sollevata, secondo la quale la presenza di questo ufficio del pubblico ministero militare presso la Cassazione avrebbe potuto introdurre notazioni di non indipendenza e di non autonomia, quindi, non ha fondamento, per le ragioni che ho testè citato.

Né credo possa considerarsi un'anoma-

lia il fatto che rimanga presso la Corte di cassazione l'ufficio del pubblico ministero militare, perché comunque i tribunali militari sono una giurisdizione speciale; e la specialità di questa giurisdizione deve trovare un'espressione anche a livello di giudizio di legittimità. Abbiamo ritenuto, dunque, che tale espressione debba conservarsi attraverso la costituzione di un autonomo ufficio del pubblico ministero. Raccomandiamo pertanto alla Camera l'approvazione di questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sull'articolo aggiuntivo 3.02 della Commissione?

BANDIERA, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Lo accetto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione dell'articolo aggiuntivo 3.02 della Commissione.

MELLINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI. Noi abbiamo considerato l'istituzione del giudizio di cassazione, in osservanza dell'articolo 111 della Costituzione, un momento essenziale di questa riforma, e l'abbiamo considerato come condizione fondamentale perché questa riforma potesse raggiungere lo scopo di spezzare la separatezza della giustizia militare.

Consideriamo tuttavia la disposizione, relativa all'istituzione di una procura generale militare presso la Corte di cassazione, non tanto di limitazione dell'attuazione dell'articolo 111 della Costituzione nei confronti della giurisdizione militare, quanto una norma gravemente lesiva dell'ordinamento giudiziario ordinario.

Vorrei invitare i colleghi, se non lo hanno mai fatto, di leggere l'ordinamento giudiziario ordinario per quelle che sono le funzioni del pubblico ministero, ed in particolare del pubblico ministero presso la

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

Corte di cassazione. Il pubblico ministero vigila, non è l'accusa; e promuove con opportune istanze l'osservanza della legge, ed indica quella che, a suo avviso, è l'applicazione della legge l'organo giudiziario.

Non anticiperò nulla di quello che dirò per contrastare gli emendamenti che riguardano la disposizione relativa al giudizio di cassazione. Poiché è stato detto dal relatore che bisogna assicurare che nel giudizio di legittimità sia garantita la specialità del giudizio, devo dire che non si è letto l'articolo 111 della Costituzione, come non lo ha letto il collega Bozzi, quando ci dice che l'articolo 111 deve assicurare la specialità della giurisdizione. L'articolo 111 vale ad imporre e sovrapporre alla specialità delle giurisdizioni un giudizio di legittimità, che è al di fuori della specialità delle giurisdizioni.

Questo è il significato dell'articolo 111 della Costituzione, che prevede il ricorso in cassazione per violazione di legge, rispetto al quale ha una funzione strumentale e di mera eliminazione del doppio del secondo comma della VI disposizione transitoria e finale della Costituzione.

Quindi, credo che se qui non viene, tutto sommato, vulnerata l'assicurazione di questo giudizio di legittimità presso la cassazione, certamente viene ad essere vulnerato l'ordinamento della cassazione. Non si può dire che il pubblico ministero presso la Corte di cassazione è regolato dall'ordinamento giudiziario militare, perché il pubblico ministero presso la Corte di cassazione, se è pubblico ministero presso la Corte di cassazione, deve essere regolato ed ordinato dall'ordinamento giudiziario ordinario; altrimenti, bisognerebbe operare una deroga, una norma relativa all'ordinamento giudiziario della cassazione, dicendo che l'ufficio del pubblico ministero è regolato in un certo modo, con i magistrati militari. Di conseguenza, qui il problema non è se abbiano o non abbiano la qualifica, se vi siano le condizioni di indipendenza. Ci auguriamo che queste condizioni di indipendenza siano assicurate nel modo più ampio. Certo è che oggi la Costituzione dice che l'indipendenza dei magistrati ordinari è assi-

curata attraverso lo strumento del Consiglio superiore della magistratura, al quale invece viene sottratto l'ordinamento di questa sezione del pubblico ministero presso la Corte di cassazione. Il che è un fatto certamente grave e di sconvolgimento dell'ordinamento della Corte di cassazione, non dell'ordinamento giudiziario militare. Non invidio il procuratore generale militare mandato a fare il Cireneo, non lo so, lì, alla Corte di cassazione, nello squallore di questa sua funzione, che verrà ad essere quella dell'esiliato presso la Corte di cassazione, in cui questo alto magistrato andrà con due sostituti, due segretari, tre uscieri, a svolgere le funzioni che normalmente sono svolte da un sostituto procuratore generale in cassazione, perché non avrà più lavoro, avrà altre attività, che non saranno quelle delle funzioni presso la Corte di cassazione. Quindi è una menomazione, se vogliamo, della magistratura militare e non l'attribuzione di un compito più elevato. Siamo, dunque, contrari a questa disposizione. Torneremo brevemente sull'argomento per parlare sugli emendamenti che si vogliono ancora presentare; li ha preannunziati il collega Bozzi; da qualche parte è venuto fuori qualche accenno in questo senso; ci auguriamo che resti fermo - perché quella sarebbe la condizione per la quale salterebbe tutto il meccanismo di questa legge; e noi ne trarremmo le conseguenze - quello che riguarda il giudizio in cassazione; ma certamente su questo punto dobbiamo fare queste osservazioni e crediamo quindi che anche in questa norma vi siano delle contraddizioni; le affidiamo alla vostra responsabilità; vedremo che cosa ne verrà fuori; sarete voi che dovrete affrontare la responsabilità di certe contraddizioni; probabilmente attenderemo gli sviluppi positivi perché la storia, le cose vanno da una certa parte e sarete voi che vedrete arrivare al vostro pettine questi nodi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo della Commissione 3.02, accettato dal Governo.

(È approvato)

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

(Giudizio per cassazione)

«Contro le sentenze ed i provvedimenti dei giudici militari è ammesso ricorso per cassazione secondo le norme del codice di procedura penale.

Presso la Corte di cassazione è costituito un ufficio autonomo del pubblico ministero composto dal procuratore generale militare della Repubblica, magistrato militare di cassazione con funzioni direttive equiparate a quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione, e da uno o più sostituti, magistrati militari di cassazione».

La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sopprimere le parole: le sentenze ed.

4. 7.

Sopprimere il secondo comma.

4. 8.

L'onorevole Stegagnini intende svolgerli?

STEGAGNINI, *Relatore per la VII Commissione*, Si illustrano da sé, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: ed i provvedimenti, aggiungere le seguenti: restrittivi della libertà personale.

4. 3.

MELLINI, AGLIETTA, DE CATALDO,
BOATO, TESSARI ALESSANDRO,
CICCIOMESSERE.

MELLINI. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Mellini.

È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

Il ricorso è deciso da una sezione della Corte di cassazione, che giudica con l'intervento nel collegio di due magistrati militari di cassazione, compresi nel numero dei votanti previsto dall'ordinamento giudiziario.

4. 1.

BOZZI, COSTA.

L'onorevole Bozzi ha facoltà di svolgerlo.

BOZZI. Signor Presidente, le ragioni di questo mio emendamento sono state illustrate ieri nell'intervento sulle linee generali, e a quelle dichiarazioni mi rimetto. Se aggiungo qualche parola è soltanto per tranquillizzare il collega Mellini che io ho letto l'articolo 111 della Costituzione. Io godo della grazia del dubbio, egli ha la grazia della certezza assoluta: questa è la differenza fra me e lui. Io ho molto meditato su questo articolo e il mio convincimento è che la soluzione adottata, mutando quella proposta all'inizio, è una soluzione non del tutto conforme alla Costituzione, la quale vuole il mantenimento della giurisdizione militare in tutto lo svolgimento del processo, dal primo grado fino all'ultimo di legittimità, essendo la fattispecie penale militare una fattispecie tipica; ed è perciò che la Costituzione l'ha voluta mantenere. Comunque si crea, come ho detto ieri, una anomalia che confina o sconfinava nell'assurdo quando si devolve la competenza a decidere alla Cassazione pura, diciamo così, e si crea poi un ufficio del pubblico ministero di tipo militare. Questa è veramente una stortura. Sono sicuro che il mio emendamento non avrà fortuna; se chiedo che venga messo ai voti, è unicamente per tranquillizzare la mia coscienza.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

Il ricorso è deciso da una sezione della Corte suprema di cassazione, che giudica con l'intervento nel collegio di due magistrati militari di cassazione, compresi nel numero dei votanti previsti dall'ordinamento giudiziario.

4. 2.

MICELI, TRIPODI, TRANTINO, LO PORTO, PIROLO.

L'onorevole Miceli ha facoltà di svolgerlo.

MICELI. Lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti.

Sopprimere il secondo comma.

4.4.

MELLINI, AGLIETTA, BOATO, CICCIO-MESSERE, DE CATALDO, TESSARI ALESSANDRO.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Le funzioni del pubblico ministero in udienza ed ogni altra funzione attinente alla trattazione di ricorsi avverso le sentenze ed i provvedimenti dei tribunali e corti militari sono esercitate presso la Corte di cassazione dal procuratore generale militare e da due sostituti procuratori generali militari, magistrati militari di cassazione.

4. 5.

MELLINI, AGLIETTA, CICCIO-MESSERE, DE CATALDO, BOATO, TESSARI ALESSANDRO, BONINO.

Al secondo comma, sostituire le parole: equiparate a quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione, con le seguenti:

equiparate a quelle di magistrato di cassazione con funzioni direttive.

4. 6.

MELLINI, AGLIETTA, CICCIO-MESSERE, DE CATALDO, BOATO, TESSARI ALESSANDRO, BONINO.

L'onorevole Mellini ha facoltà di svolgerli.

MELLINI. Li do per illustrati, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 4?

STEGAGNINI, *Relatore per la VII Commissione*. La Commissione è favorevole all'emendamento Mellini 4.4 (identico all'emendamento della Commissione 4.8) e raccomanda all'Assemblea l'approvazione dei propri emendamenti; è contraria a tutti gli altri emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Il Governo?

BANDIERA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo accetta gli emendamenti presentati dalla Commissione; contrario all'emendamento Bozzi 4.1, pur apprezzando le osservazioni che l'onorevole Bozzi ha fatto; concorda, per il resto, con il parere del relatore per la VII Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 4.7 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo agli identici emendamenti Bozzi 4.1 e Miceli 4.2.

MELLINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI. Ho già dichiarato come per

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

noi l'istituzione del ricorso in cassazione sia da considerarsi fondamentale. Voglio sottolineare che questi emendamenti istituirebbero un giudice speciale...

BOZZI. Specializzato, non speciale!

MELLINI. È lo stesso collega Bozzi, quando dice che vuole in tutti i gradi la specialità della giurisdizione militare, che afferma che vuole un giudice speciale di legittimità. È di tutta evidenza che l'articolo 111 della Costituzione, quando stabilisce che le sentenze dei giudici speciali sono sottoposte al giudizio in cassazione, vuole arrestare a quella soglia le funzioni del giudice speciale. Quindi, voterò contro questi emendamenti, perché ritengo che qui si tratta semplicemente di credere alla Costituzione e alla chiarezza del dettato costituzionale.

L'affermazione con la quale mi si fa rimprovero di una mia certezza su una questione di carattere costituzionale, signora Presidente, sia molto allarmante, se viene dal collega Bozzi. Credo che egli farebbe meglio a rivolgere questo rimprovero a quelle persone che vogliono la riforma urgente della Costituzione, perché il ricorso a queste riforme presupporrebbe, appunto, certezze. Chi ritiene che dalla Costituzione si debbano trarre dei precetti ed ha la certezza almeno su questi precetti credo che non possa essere rimproverato da nessuno, perché è a questa certezza che tutti noi dobbiamo tendere.

PRESIDENTE. Ho l'impressione che l'onorevole Bozzi desse un altro significato al suo riferimento.

MELLINI. Potrebbe anche essere un significato peggiore di quello di cui ho parlato io!

PRESIDENTE. No, sicuramente non peggiore. Comunque non importa.

Pongo congiuntamente in votazione gli identici emendamenti Bozzi 4.1 e Miceli 4.2, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Sono respinti).

Dobbiamo ora votare gli identici emendamenti Mellini 4.4 e 4.8 della Commissione.

BOATO. Forse non devono essere votati, visto che nell'articolo precedente abbiamo introdotto quella norma.

PRESIDENTE. Proprio perché abbiamo introdotto quella norma nell'articolo precedente, dobbiamo ora sopprimere il secondo comma di questo articolo.

Pongo congiuntamente in votazione gli identici emendamenti Mellini 4.4 e Commissione 4.8.

(Sono approvati).

Dichiaro pertanto preclusi gli emendamenti Mellini 4.5 e 4.6.

Pongo in votazione l'articolo 4, nel testo modificato dagli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5.

(Poteri di sorveglianza sui magistrati militari).

«Il presidente della Corte militare d'appello esercita la sorveglianza sui magistrati militari che hanno funzioni giudicanti.

Il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sui magistrati militari del pubblico ministero».

La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: che hanno, con la seguente: con.

5. 2.

L'onorevole relatore per la VII Commissione ha facoltà di svolgerlo.

STEGAGNINI, Relatore per la VII Commissione. Si tratta di un emendamento puramente formale; lo do per illustrato, signor Presidente, raccomandandone alla Camera l'approvazione.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sopprimere le parole: presso la corte di cassazione.

5. 1.

**MELLINI, AGLIETTA, CICCIOMESSERE,
DE CATALDO, BOATO, TESSARI
ALESSANDRO, BONINO.**

Questo emendamento risulta precluso dalle precedenti votazioni.

Qual è il parere del Governo sull'emendamento della Commissione 5.2?

BANDIERA, Sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo è favorevole all'emendamento 5.2 della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo, ai voti. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 5.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5, nel testo modificato dall'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6:

*(Ruolo organico dei magistrati
e dei cancellieri militari).*

«Il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in centotré unità, di cui un magistrato di cassazione con funzioni direttive equiparate a quelle di presidente di sezione di corte di cassazione, dodici magistrati militari di cassazione e novanta magistrati militari d'appello e di tribunale.

Il ruolo organico dei cancellieri militari è fissato in quarantotto unità».

La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

Il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in 103 unità.

Il ruolo organico dei cancellieri militari è fissato in 48 unità.

6. 3.

La Commissione ha altresì presentato il seguente subemendamento all'emendamento 6.3:

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: di cui 3 dirigenti superiori, quattro primi dirigenti, 18 dell'ottava e 23 della settima qualifica funzionale.

0. 6. 3. 1.

L'onorevole relatore per la VII Commissione ha facoltà di svolgerli.

STEGAGNINI, Relatore per la VII Commissione. L'emendamento 6.3 fissa in 103 il numero dei magistrati militari e in 48 quello dei cancellieri militari. Con il subemendamento vengono poi chiarite le qualifiche dei cancellieri militari e il numero di unità da inserire in ciascuna di esse.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: un magistrato, *con le seguenti:* due magistrati; *conseguentemente, sostituire le parole:* dodici magistrati, *con le seguenti:* undici magistrati.

6. 2.

**MELLINI, AGLIETTA, CICCIOMESSERE,
DE CATALDO.**

Al primo comma, sostituire la parola: centotré, *con la seguente:* sessantasette.

6. 4.

**MELLINI, CICCIOMESSERE, BOATO,
AGLIETTA.**

Al primo comma, sostituire la parola: centotré, *con la seguente:* settantotto.

6. 5.

**MELLINI, CICCIOMESSERE, BOATO,
AGLIETTA.**

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

Al primo comma, sostituire la parola: centottrè, con la seguente: settantanove.

6. 6.

MELLINI, CICCIOMESSERE, BOATO,
AGLIETTA.

Al primo comma, sostituire la parola: centottrè, con la seguente: ottanta.

6. 7.

MELLINI, CICCIOMESSERE, BOATO,
AGLIETTA.

Al primo comma, sostituire la parola: centottrè, con la seguente: ottantuno.

6. 8.

MELLINI, CICCIOMESSERE, BOATO,
AGLIETTA.

Al primo comma, sostituire la parola: centottrè, con la seguente: ottantadue.

6. 9.

MELLINI, CICCIOMESSERE, BOATO,
AGLIETTA.

Al primo comma, sostituire la parola: centottrè, con la seguente: ottantatré.

6. 10.

MELLINI, CICCIOMESSERE, BOATO,
AGLIETTA.

Al primo comma, sostituire la parola: centottrè, con la seguente: ottantaquattro.

6. 11.

MELLINI, CICCIOMESSERE, BOATO,
AGLIETTA.

Al primo comma, sostituire la parola: centottrè, con la seguente: ottantacinque.

6. 12.

MELLINI, CICCIOMESSERE, BOATO,
AGLIETTA.

Al primo comma, sostituire la parola: centottrè, con la seguente: ottantasei.

6. 13.

MELLINI, CICCIOMESSERE, BOATO,
AGLIETTA.

Al primo comma, sostituire la parola: centottrè, con la seguente: ottantasette.

6. 14.

MELLINI, CICCIOMESSERE, BOATO,
AGLIETTA.

Al primo comma, sostituire la parola: centottrè, con la seguente: ottantotto.

6. 15.

MELLINI, CICCIOMESSERE, BOATO,
AGLIETTA.

Al primo comma, sostituire la parola: centottrè, con la seguente: ottantanove.

6. 16.

MELLINI, CICCIOMESSERE, BOATO,
AGLIETTA.

Al primo comma, sostituire la parola: centottrè, con la seguente: novanta.

6. 17.

MELLINI, CICCIOMESSERE, BOATO,
AGLIETTA.

Al primo comma, sostituire la parola: centottrè, con la seguente: novantuno.

6. 18.

MELLINI, CICCIOMESSERE, BOATO,
AGLIETTA.

Al primo comma, sostituire la parola: centottrè, con la seguente: novantadue.

6. 19.

MELLINI, CICCIOMESSERE, BOATO,
AGLIETTA.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

Al primo comma, sostituire la parola: centotré, con la seguente: novantatré.

6. 20.

MELLINI, CICCIOMESSERE, BOATO,
AGLIETTA.

Al primo comma, sostituire la parola: centotré, con la seguente: novantaquattro.

6. 21.

MELLINI, CICCIOMESSERE, BOATO,
AGLIETTA.

Al primo comma, sostituire la parola: centotré, con la seguente: novantacinque.

6. 22.

MELLINI, CICCIOMESSERE, BOATO,
AGLIETTA.

Al primo comma, sostituire la parola: centotré, con la seguente: novantasei.

6. 23.

MELLINI, CICCIOMESSERE, BOATO,
AGLIETTA.

Al primo comma, sostituire la parola: centotré, con la seguente: novantasette.

6. 24.

MELLINI, CICCIOMESSERE, BOATO,
AGLIETTA.

Al primo comma, sostituire la parola: centotré, con la seguente: novantotto.

6. 25.

MELLINI, CICCIOMESSERE, BOATO,
AGLIETTA.

Al primo comma sostituire la parola: centotré con la seguente: novantanove.

6. 26.

MELLINI, CICCIOMESSERE, BOATO,
AGLIETTA.

Al primo comma, sostituire la parola, centotré, con la seguente: cento.

6. 27.

MELLINI, CICCIOMESSERE, BOATO,
AGLIETTA.

Al primo comma, sostituire la parola: centotré, con la seguente: centouno.

6. 28.

MELLINI, CICCIOMESSERE, BOATO,
AGLIETTA.

Al primo comma, sostituire la parola: centotré, con la seguente: centodieci.

6. 29.

MELLINI, CICCIOMESSERE, BOATO,
AGLIETTA.

L'onorevole Mellini ha facoltà di svolgerli.

MELLINI. Li ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Mellini. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: un magistrato con le seguenti: tre magistrati; conseguentemente, sostituire le parole: dodici magistrati con le seguenti: dieci magistrati.

6. 1.

BOZZI, COSTA.

L'onorevole Bozzi ha facoltà di svolgerlo.

BOZZI. Questo emendamento si rende necessario per essere coerenti con quanto stabilito nell'articolo precedente, nel senso che bisogna almeno mettere a posto il dato aritmetico: siccome sono stati creati tre posti di magistrati militari di cassazione, queste unità debbono essere aggiunte a quelle previste in questo articolo.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 6?

STEGAGNINI, Relatore per la VII Commissione. Quanto all'emendamento Bozzi 6.1, l'organico dei magistrati militari è stato fissato in 103 unità. Tale numero è adeguato non solo alle nuove esigenze ed i nuovi organismi giudiziari, che si vanno costituendo, ma anche nelle nuove funzioni attribuite nell'ambito dei precedenti tribunali. Esprimo quindi parere contrario su questo emendamento. Raccomando alla Camera l'approvazione dell'emendamento 6.3 della Commissione, come modificato dal subemendamento 0.6.3.1. della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

BANDIERA, Sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 6.3 della Commissione e sul relativo subemendamento 0.6.3.1., mentre è contrario all'emendamento Bozzi 6.1.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del subemendamento della Commissione 0.6.3.1.

BOATO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo subemendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOATO. Colgo l'occasione della dichiarazione di voto per annunciare innanzitutto il voto favorevole a questo subemendamento e per osservare che il relatore ha obiettato al collega Bozzi una cosa che non c'entra affatto. Il collega Bozzi ha infatti presentato un emendamento che si riferisce alla specificazione delle varie qualifiche dei 103 magistrati militari; tale emendamento però cade, in quanto è stato presentato l'emendamento 6.3 della Commissione la quale, ha ritenuto, su sollecitazione del Governo, di fissare il ruolo dei magistrati militari senza però specificare le varie qualifiche. In qualche misura

- ripeto - l'emendamento del collega Bozzi è precluso; però la risposta che gli è stata data dal relatore è totalmente fuori luogo. Concludo, esprimiamo il nostro voto favorevole al subemendamento 0.6.3.1. della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Boato, la ringrazio della collaborazione che dà al Presidente nel dirigere i lavori dell'Assemblea.

BOZZI. Signor Presidente, dato che non conosco il testo del subemendamento della Commissione, la prego di darne lettura.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Bozzi, il subemendamento della Commissione così recita: «Al secondo comma, aggiungere le parole: «di cui tre dirigenti superiori, quattro primi dirigenti, diciotto dell'ottava e ventitré della settima qualifica funzionale».

BOZZI. Mi permetto di richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che questo subemendamento riguarda esclusivamente il personale di cancelleria. Nell'articolo precedente abbiamo stabilito l'esistenza di tre magistrati militari con la qualifica di presidente di sezione con funzioni superiori, cioè il procuratore generale, il Presidente della Corte d'appello e il procuratore generale presso la Corte di cassazione.

STEGAGNINI, Relatore per la VII Commissione. Il primo comma dell'articolo 6 non esiste più; o meglio, esiste solo in parte!

BOZZI. D'accordo!

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento della Commissione 0.6.3.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 6.3, interamente sostitutivo dell'articolo 6 e accettato dal Governo

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

nel testo modificato dal subemendamento testè approvato.

(È approvato).

Dichiaro pertanto precluso l'emendamento Bozzi 6.1.

La Commissione ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente articolo 6-bis:

(Soppressione dei tribunali militari di bordo).

I tribunali militari di bordo sono soppressi e le relative competenze sono trasferite ai tribunali militari.

La cognizione dei reati commessi in corso di navigazione, su navi o aeromobili militari, è di competenza del tribunale militare del luogo di stanza dell'unità militare alla quale appartiene l'imputato.

6. 01.

Il relatore per la VII Commissione ha facoltà di svolgerlo.

STEGAGNINI, *Relatore per la VII Commissione*. Questo articolo aggiuntivo riguarda il problema della soppressione dei tribunali di bordo. Vengono chiarite le competenze degli organi giudiziari per il personale imbarcato, cioè quelli del luogo di normale dislocazione dell'unità, anche quando non è in navigazione. Raccomando pertanto il voto favorevole della Camera su questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su questo articolo aggiuntivo?

BANDIERA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 6.01 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

La Commissione ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-ter

Gli articoli 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, secondo comma, 27, 39, 40, 41, 42, e 53 dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, sono abrogati.

È altresì abrogata ogni altra norma dell'ordinamento giudiziario militare e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

6. 02.

Il relatore per la VII Commissione ha facoltà svolgerlo.

STEGAGNINI, *Relatore per la VII Commissione*. Con esso si tende ad eliminare dall'ordinamento giudiziario militare precedente, quello del 1941, tutte le norme che possono creare problemi anche in ordine al referendum del prossimo 17 maggio.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su questo articolo aggiuntivo?

BANDIERA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 6.02 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

La Commissione ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-quarter.

(Reati commessi all'estero).

Per i reati commessi all'estero è competente il tribunale militare di Roma

6. 03.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

Il relatore per la VII Commissione ha facoltà di svolgerlo.

PRESIDENTE. Il relatore per la IV Commissione ha facoltà di illustrarlo:

MARTORELLI, Relatore per la IV Commissione. Avendo soppresso la norma relativa alla costituzione di tribunali militari presso le forze concentrate all'estero, abbiamo riportato la competenza per reati commessi da quei dipendenti militari al tribunale militare di Roma. Si tratta pertanto di una norma sulla competenza e di raccordo con l'abrogazione dei tribunali militari presso le forze concentrate all'estero.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su questo articolo aggiuntivo?

BANDIERA, Sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo è favorevole.

MELLINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI. Il mio voto sarà favorevole, senza che ciò significhi essere favorevole anche alla dislocazione di forze in Stati esteri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 6.03 della Commissione accettato dal Governo.

(È approvato).

La Commissione ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-quinquies.

In occasione di trasferimenti di ufficio è estesa ai magistrati militari l'indennità di missione di cui all'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, modificato dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

6. 04.

Il relatore per la VII Commissione ha facoltà di svolgerlo.

STEGAGNINI, Relatore per la VII Commissione. Con questo articolo aggiuntivo desideriamo estendere anche ai magistrati militari le norme relative alle indennità di missione che saranno particolarmente necessarie per i trasferimenti e per i comandi di tali magistrati specie nel periodo di prima applicazione della legge, allorché si andranno a costituire i nuovi organi giudiziari.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su questo articolo aggiuntivo?

BANDIERA, Sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 6.04 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

La Commissione ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 6 aggiunge il seguente:

ART. 6-sexies.

(Ricorsi pendenti)

I ricorsi pendenti sono convertiti in appello. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino a quando non siano compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento, l'imputato, il difensore ed il pubblico ministero possono presentare i motivi di impugnazione.

6. 05.

Il relatore per la IV Commissione ha facoltà di svolgerlo.

MARTORELLI, Relatore per la IV Commissione. Questo articolo aggiuntivo prevede la conversione dei ricorsi presso il tribunale supremo in ricorsi per cassazione. In effetti si tratta di una norma transitoria.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su questo articolo aggiuntivo?

BANDIERA, Sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 6.05 della Commissione accettato dal Governo.

(È approvato).

Prima di passare all'articolo 7, avverto che dovendosi procedere alla votazione finale del progetto di legge mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Do pertanto lettura dell'articolo 7:

(Norme transitorie e finali).

«Restano in vigore le norme dell'ordinamento giudiziario militare approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 e successive modificazioni, che non siano incompatibili con le disposizioni della presente legge.

Per le nomine, i trasferimenti ed i conferimenti di funzione immediatamente necessari per l'attuazione della presente legge si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro della difesa.

Successivamente e fino alla costituzione dell'organo di autogoverno della giustizia militare, per la durata di non più di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti concernenti il personale della giustizia militare, compresi quelli disciplinari, sono assunti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro della difesa, sentito un comitato composto dal procuratore generale militare, dal presidente e dal procuratore generale di appello e dai presidenti delle sezioni distaccate della corte militare di appello.

Alla formazione delle piante organiche degli uffici giudiziari militari si provvede con decreto del Presidente della Repubblica,

su proposta del ministro della difesa.

Il ministro della difesa provvede, con proprio decreto, per i cancellieri militari ed il personale ausiliario, assicurando il funzionamento delle cancellerie militari, nell'ambito dell'organico, con personale militare, a norma delle vigenti disposizioni.

I ricorsi pendenti sono convertiti in appello. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino a quando non siano compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento l'imputato, il difensore ed il pubblico ministero possono presentare i motivi di impugnazione.

È abrogato l'articolo 53 dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022»

La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il primo comma.

7. 8

L'onorevole per la VII Commissione ha facoltà di svolgerlo.

STEGAGNINI, Relatore per la VII Commissione. Con un altro articolo specifico, già approvato, abbiamo abrogato le norme incompatibili con questa legge; quindi, la soppressione del primo comma dell'articolo 7 è implicita.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

Sono abrogate le norme dell'ordinamento giudiziario militare approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e successive modificazioni, incompatibili con le disposizioni della presente legge.

7. 1

BOZZI, COSTA.

L'onorevole Bozzi ha facoltà di svolgerlo.

BOZZI. Valgono le considerazioni

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

espresse dal relatore onorevole Stegagnini, per cui ritiro questo emendamento.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, dopo le parole: conferimenti di funzioni, aggiungere le seguenti: ai magistrati militari.

7. 17.

MELLINI, CICCIOMESSERE, BOATO, AGLIETTA.

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: di concerto con il ministro di grazia e giustizia.

7. 18.

MELLINI, CICCIOMESSERE, BOATO, AGLIETTA.

L'onorevole Mellini ha facoltà di svolgerli.

MELLINI. Li do per svolti.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: sentito il procuratore generale militare.

7. 9.

L'onorevole relatore per la VII Commissione ha facoltà di svolgerlo.

STEGAGNINI, Relatore per la VII Commissione. Si illustra da sè, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, sostituire le parole da: dal procuratore generale militare sino a: corte militare d'appello con le seguenti: dal procuratore generale militare presso la Corte di cassazione, dal presidente e dal procuratore generale d'appello e dalla data di entrata in vigore della presente legge per la costituzione dell'organo di autogoverno della magistratura militare, se-

condo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) proporzionalità nella rappresentanza delle diverse categorie di magistrati militari;

b) partecipazione all'organo di autogoverno di membri non magistrati militari di nomina parlamentare;

c) presidenza attribuita al Presidente della Repubblica.

Fino alla costituzione dell'organo di autogoverno di cui al comma precedente, i provvedimenti concernenti il personale della magistratura militare, compresi quelli disciplinari, sono assunti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro della difesa, sentito un comitato composto dal procuratore generale militare, dal presidente e dal procuratore generale di appello e dai presidenti delle sezioni distaccate della corte militare di appello.

7. 16.

MILANI, CRUCIANELLI.

L'onorevole Milani, o l'onorevole Crucianelli, ha facoltà di svolgerlo.

CRUCIANELLI. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, sostituire le parole: giustizia militare con le seguenti: magistratura militare.

7. 10.

L'onorevole relatore per la VII Commissione ha facoltà di svolgerlo.

STEGAGNINI, Relatore per la VII Commissione. Si illustra da sè, trattandosi soltanto di un chiarimento formale.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, sostituire le parole da:

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

dal procuratore generale militare sino a: corte militare d'appello con le seguenti: dal procuratore generale militare presso la Corte di cassazione, dal presidente e dal procuratore generale d'appello e da sei magistrati militari, eletti con lo stesso sistema previsto per l'elezione dei magistrati ordinari facenti parte del Consiglio superiore della magistratura.

7. 15.

ACCAME, LABRIOLA

L'onorevole Accame ha facoltà di svolgerlo.

ACCAME. Abbiamo presentato questo emendamento per un duplice ordine di considerazioni. In primo luogo, il termine di un anno assegnato allo speciale comitato di cinque alti magistrati militari per il governo della magistratura militare non può offrire garanzie che allo scadere del detto periodo il comitato possa essere sostituito da componenti democraticamente eletti. È sotto gli occhi di tutti la fine subita dall'analogo termine di un anno previsto dalla VI disposizione transitoria della Costituzione per il riordinamento del tribunale supremo militare: sono passati più di trent'anni e nulla è stato fatto. Inoltre, il termine di sei mesi concesso dal Parlamento al Governo con la legge dei principi della disciplina militare, per varare il nuovo regolamento di disciplina, non è stato a tutt'oggi rispettato, nonostante che il regolamento abbia già avuto il parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari.

In secondo luogo, la delicatezza della materia trattata, cioè la garanzia di indipendenza dei magistrati militari, dovrebbe far riflettere sull'adozione di soluzioni provvisorie, per le quali non si riesce a scorgere alcuna motivazione. Infatti, per eleggere democraticamente con il sistema proporzionale sei componenti dell'organo di autogoverno è necessario pochissimo tempo, trattandosi di un corpo elettorale ridottissimo (meno di 70 persone). Se si pensa che il Senato, pochi giorni fa, ha ritenuto che sei mesi siano sufficienti al Go-

verno per provvedere ad una più complessa elaborazione del codice penale militare di pace, non si comprendono i motivi che si oppongono all'elezione dell'organo di autogoverno della magistratura militare secondo l'emendamento da noi presentato, che è ricavato dal testo del disegno di legge presentato dal Governo. Noi prevediamo che l'elezione di sei magistrati militari, eletti con lo stesso sistema usato per eleggere i magistrati ordinari del Consiglio superiore della magistratura, sia fattibile. Queste sono le motivazioni che ci hanno indotto a presentare l'emendamento 7. 15.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, sostituire le parole: dal procuratore generale militare, dal presidente e dal procuratore generale di appello, con le seguenti: dal primo presidente della Corte militare di appello e dal procuratore generale militare.

7. 4.

MELLINI, AGLIETTA, CICCIOMESSERE, DE CATALDO, BONINO.

L'onorevole Mellini ha facoltà di svolgerlo.

MELLINI. Lo do per svolto.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, dopo le parole: composto dal procuratore generale militare, aggiungere le seguenti: presso la Corte di cassazione.

7. 11.

L'onorevole relatore per la VII Commissione ha facoltà di svolgerlo.

STEGAGNINI, Relatore per la VII Commissione. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:

Ai magistrati militari spetta, per i trasferimenti d'ufficio, l'indennità di missione di cui all'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, modificato dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

7. 2.

BOZZI, COSTA

L'onorevole Bozzi ha facoltà di svolgerlo.

BOZZI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:

In occasione dei trasferimenti di ufficio, ai magistrati militari è estesa l'indennità di missione di cui all'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, modificato dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

7. 3.

MICELI, TRIPODI, TRANTINO, LO PORTO, PIROLO.

Dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:

Nella prima applicazione della presente legge, il ministro della difesa, al fine di coprire i posti di ruolo che risultano scoperti, è autorizzato a provvedervi mediante concorsi per esami, derogando alla disposizione di cui al primo comma dell'articolo 12 del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316.

7. 5.

MICELI, TRIPODI, TRANTINO, LO PORTO, PIROLO, PAZZAGLIA.

PAZZAGLIA. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Per quanto riguarda l'emendamento Miceli 7.3, essendo il testo identico a quello dell'articolo aggiuntivo 6.04 della Commissione, che è stato appro-

vato, dobbiamo ritenerlo già approvato e quindi lo ritiriamo. Ritiriamo l'emendamento Miceli 7.5, in quanto la questione può, a nostro avviso, essere esaminata in altra sede. Inoltre, poiché è sostanzialmente identico al nostro emendamento 7.5, preannunzio il nostro voto a favore dell'emendamento 7.12 della Commissione.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

Dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:

Nella prima applicazione della presente legge, il ministro della difesa, per coprire i posti di ruolo vacanti, è autorizzato ad indire concorsi per esami, in deroga al disposto dell'articolo 12 del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316.

7. 12.

Al quinto comma, sostituire le parole da: assicurando, fino alla fine, con le seguenti: In attesa dell'espletamento dei concorsi per cancellieri militari, il ministro della difesa, su proposta del procuratore generale militare presso la Corte di cassazione, assegna agli uffici giudiziari militari, con le funzioni di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 21 aprile 1977, n. 163, e nei limiti dei posti vacanti dell'organico, ufficiali inferiori delle forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo ovvero di complemento stabilizzati o trattenuti o provenienti dalla ferma volontaria quinquennale. Per assicurare il funzionamento delle cancellerie, inoltre, il ministro della difesa, con suo decreto, provvede ad assegnare personale ausiliario.

7. 13.

Sopprimere il sesto ed il settimo comma.

7. 14.

L'onorevole relatore per la VII Commissione ha facoltà di svolgerli.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

STEGAGNINI, *Relatore per VII Commissione*. La Commissione ha presentato l'emendamento 7.12 per rendere possibile l'applicazione di questa legge. Stante il numero di magistrati presenti nell'attuale ordinamento, si rende necessario modificare le disposizioni per indire i concorsi e per coprire, quindi, i posti di ruolo vacanti.

Nello stesso spirito, l'emendamento 7.13 affronta il problema relativo ai cancellieri. A causa del numero esiguo di cancellieri militari esistenti, il ministro della difesa viene così autorizzato a coprire i posti vacanti con personale militare, per assicurare il funzionamento degli organi giudiziari.

L'emendamento 7.14, è stato presentato per ragioni di coordinamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al sesto comma, dopo le parole: ed il pubblico ministero, aggiungere le seguenti: purché ricorrenti.

7. 6.

MELLINI, AGLIETTA, BOATO, DE CATALDO, BONINO.

L'onorevole Mellini ha facoltà di svolgerlo.

MELLINI. Lo ritiro, signora Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

I posti disponibili sino al 31 dicembre 1982 nelle qualifiche di primo dirigente delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie militari saranno conferiti, nella prima applicazione della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 30 settembre 1978, n. 583.

7. 7.

TRANTINO, TRIPODI, MICELI, LO PORTO, PIROLO, PAZZAGLIA.

L'onorevole Trantino o altro firmatario, ha facoltà di svolgerlo.

PAZZAGLIA. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 7?

STAGAGNINI, *Relatore per la VII Commissione*. La Commissione esprime parere favorevole all'emendamento Mellini 7.17 e raccomanda alla Camera l'approvazione degli emendamenti della Commissione 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13 e 7.14. È contraria agli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

BANDIERA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo accetta gli emendamenti della Commissione ed è favorevole all'emendamento Mellini 7.17. È contrario a tutti gli altri emendamenti.

Desidero fare ancora un precisazione, signor Presidente: l'emendamento 7.13 della Commissione, che riguarda l'utilizzazione dei militari nelle cancellerie militari, ripete quanto previsto dal disegno di legge del Governo già approvato al Senato, attualmente all'esame della Camera. Questa norma viene, quindi, inglobata in questo provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 7.8 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Dichiaro quindi precluso l'emendamento Bozzi 7.1.

Pongo in votazione l'emendamento Mellini 7.17, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

Mellini 7.18, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 7.9 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Mellini 7.16, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 7.10 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Accame 7.15, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Mellini 7.4, non accettato dalla Camera né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 7.11 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 7.12 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 7.13 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 7.14 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7, nel testo modificato dagli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Il seguente articolo aggiuntivo è precluso dalla approvazione dell'articolo aggiuntivo 6.02 della Commissione:

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

Gli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, secondo comma, e 27 dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, sono abrogati.

7. 01.

VIOLANTE, MARTORELLI, RICCI, RIZZO, SPAGNOLI, FRACCHIA, GRANATI CARUSO, VAGLI, MANNUZZU, ONORATO.

La Commissione ha presentato il seguente articolo aggiuntivo.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Inquadramento nelle categorie).

Dall'entrata in vigore della presente legge i magistrati militari aventi qualifica di sostituto procuratore o di giudice istruttore o di vice procuratore o di giudice relatore appartengono alla categoria dei magistrati militari di tribunale, con decorrenza dalla nomina a sostituto procuratore o a giudice istruttore di terza classe; i magistrati militari aventi qualifica di procuratore militare o di consigliere relatore aggiunto, ferma restando l'anzianità maturata in tale qualifica, appartengono alla categoria dei magistrati militari di appello; i magistrati militari aventi qualifica di sostituto procuratore generale o di consigliere relatore, ferma restando l'anzianità maturata in tale qualifica, appartengono alla categoria dei magistrati militari di cassazione; il procuratore generale militare, ferma restando l'anzianità maturata in tale qualifica, appartiene alla categoria dei magistrati militari di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori.

7. 02.

L'onorevole relatore per la VII Commissione ha facoltà di svolgerlo.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

STEGAGNINI, *Relatore per la VII Commissione*. Signor Presidente, poiché i magistrati dell'ordinamento giudiziario militare hanno un inquadramento funzionale diverso rispetto a quelli della magistratura ordinaria e poiché con questa legge abbiamo voluto parificare *in toto* sia le carriere, sia il trattamento economico, sia le funzioni, abbiamo dovuto allineare le carriere dei primi a quelle dei secondi.

Questo è il senso di tale articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su questo articolo aggiuntivo?

BANDIERA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo aggiuntivo 7.02 l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

BOATO. In questa sede - e vorrei che la Commissione me ne desse atto - desidero precisare una dichiarazione del Comitato dei 18 e cioè che questo articolo non comprende, nel modo più assoluto, l'indennità introdotta - con la nostra opposizione - soltanto per i magistrati ordinari, con la legge approvata dal Parlamento nello scorso febbraio.

Dichiarando la mia astensione su questo articolo aggiuntivo, debbo dire che il relatore Stegagnini, in sede di illustrazione generale della legge, si era dichiarato - certo a titolo personale ma ciò risulterebbe dai resoconti ufficiali dei nostri dibattiti e potrebbe essere utilizzato da qualcuno per dare una interpretazione estensiva a questo articolo aggiuntivo ed al succes-

sivo 7.03 - di parere opposto al mio e a quello della maggioranza della Commissione, ritenendo che l'indennità in questione avrebbe dovuto essere estesa ai magistrati militari.

Voglio qui ripetere - e prego la Commissione di darmene atto - che la decisione della Commissione è nel senso di non ritenere, pendente un provvedimento che riguarda in generale la Corte dei conti, il Consiglio di Stato, i tribunali amministrativi regionali e la stessa magistratura militare, estesa anche ai magistrati militari, in quanto appartenenti ad una magistratura speciale, un'indennità che, allo stato attuale, esiste - in virtù di una legge dello Stato - solo per la magistratura ordinaria, indennità su cui - lo ripeto - ci siamo dichiarati contrari ma che è stata, purtroppo, comunque introdotta.

Vorrei che di tutto ciò i relatori, in qualche modo, dessero atto pubblicamente, perché questo è stato l'orientamento della Commissione. Forse l'onorevole Felisetti, in quanto presidente della Commissione giustizia che a suo tempo ha varato quel provvedimento, potrebbe dare atto di questa interpretazione.

FELISETTI, *Presidente della IV Commissione*. Lo hai già detto tu. È un modo di darne atto.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo della Commissione 7.02, accettato dal Governo.

(È approvato).

La Commissione ha presentato il seguente articolo aggiuntivo con la connessa tabella:

Qualifica	Stipendio annuo lordo lire
magistrati militari di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori	24.369.000
magistrati militari di cassazione	20.739.000
magistrati militari di appello	18.435.000
magistrati militari di tribunale (dopo tre anni dalla nomina)	16.131.000
magistrati militari di tribunale	11.522.000
uditori giudiziari militari	8.109.000

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-ter
(Stipendi)

Lo stipendio annuo lordo dei magistrati militari è determinato dalla tabella allegata alla presente legge, fatta salva l'attribuzione degli adeguamenti periodici previsti dall'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, con decorrenza dal 1° gennaio 1981.

La tabella allegata alla presente legge sostituisce, per la parte concernente il personale della magistratura militare, la tabella degli stipendi dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare, dei tribunali amministrativi regionali e degli avvocati e procuratori dello Stato, allegata alla legge 19 febbraio 1981, n. 27.

L'aumento periodico aggiuntivo, previsto dall'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1979, n. 97, per i magistrati militari è abolito. Il beneficio economico eventualmente maturato è conservato *ad personam*; fino al suo riassorbimento nei successivi incrementi economici dello stipendio.

7. 03.

L'onorevole Stegagnini ha facoltà di svolgerli.

STEGAGNINI. *Relatore per la VII Commissione.* Tale articolo aggiuntivo 7-ter concerne gli stipendi e, dunque, come da lei detto, signor Presidente, deve essere esaminato unitamente alla tabella allegata. Occorre precisare che per quanto riguarda la voce stipendi, si fa riferimento unicamente all'articolo 2 della legge 19 gennaio 1981, con esclusione di altre indennità accessorie, attualmente previste per i magistrati ordinari. Con l'ultimo comma dell'emendamento in questione si precisa, poi, che qualora un magistrato goda di un trattamento economico più favorevole, possa conservarlo *ad personam*, anche con le nuove disposizioni, onde evitare che vi sia una retrocessione nel suo trattamento economico.

PRESIDENTE. Il Governo?

BANDIERA, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Il Governo esprime parere favorevole. Vorrei unicamente precisare che, in ordine alle indennità accessorie, esiste un provvedimento attualmente all'esame della Commissione affari costituzionali. Non intendiamo interferire con il processo legislativo in corso.

PRESIDENTE. Se non erro questo provvedimento è stato votato ieri dalla Commissione affari costituzionali.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo della Commissione 7.03 con la tabella annessa, accettati dal Governo.

(Sono approvati).

Passiamo all'articolo 8 nel testo unificato delle Commissioni che è del seguente tenore:

(*Soppressione del tribunale militare di Verona.*)

«È soppresso il tribunale militare territoriale di Verona.

I procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono rimessi al tribunale militare territoriale di Padova».

La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

8. 1.

L'onorevole Stegagnini ha facoltà di svolgerlo.

STEGAGNINI, *Relatore per la VII Commissione.* Si è ritenuto che il tribunale militare di Verona, del quale nel testo delle Commissioni era prevista la soppressione, debba rimanere in vita, perché sono state valutate in maniera positiva le maggiori esigenze di questa zona del territorio nazionale, dove massima è la densità di popolazione militare.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

È soppresso il tribunale militare territoriale di Bari.

I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono rimessi al tribunale militare di Napoli.

8. 2.

MELLINI, CICCIOMESSERE, BOATO, AGLIETTA.

BOATO. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

BANDIERA, Sottosegretario di Stato per la difesa. Esprimo parere favorevole all'emendamento soppressivo 8.1 della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

BOATO. Voterò contro il mantenimento dell'articolo 8 e, dunque, sono favorevole alla proposta della Commissione, poiché ciò che deve essere valutato, nel caso in questione, è la enorme concentrazione di forze armate nella zona nord-est del nostro paese, che è quella che ricade sotto la competenza territoriale da una parte del tribunale di Padova e dall'altra del tribunale militare di Verona. Dunque, da tale punto di vista di razionalità, pur se può in astratto apparire contraddittoria la presenza ad un centinaio di chilometri di distanza dei tribunali militari di Verona e Padova, stante la enorme concentrazione di forze armate che ho detto, ritengo corretto sopprimere l'articolo 8 e, perciò, mantenere in vita il tribunale militare di Verona.

PRESIDENTE. Trattandosi di unico emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 8.

(È respinto).

Passiamo all'articolo 9:

(Onere finanziario).

«All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno finanziario 1981, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole:

Al primo comma, dopo le parole: per l'anno finanziario 1981, aggiungere le seguenti: valutato in lire 275 milioni.

9. 1.

L'onorevole sottosegretario di Stato per la difesa intende svolgerlo?

BANDIERA, Sottosegretario per la difesa. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

STEGAGNINI, Relatore per la VII Commissione. Favorevole, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo quindi in votazione l'emendamento 9.1 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9, nel testo modificato dall'emendamento testè approvato.

(È approvato).

La Commissione ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

9. 01.

L'onorevole Stegagnini relatore per la VII Commissione ha facoltà di svolgerlo.

STEGAGNINI, *Relatore per la VII Commissione*. Questo articolo aggiuntivo si rende necessario per consentire l'immediata entrata in vigore del provvedimento, anche in relazione alla scadenza del 17 maggio.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

BANDIERA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Favorevole, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 9.01 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

STEGAGNINI, *Relatore per la VII Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEGAGNINI, *Relatore per la VII Commissione*. Al testo così approvato manca un titolo appropriato, poiché sono sorti problemi durante l'elaborazione, piuttosto sofferta, dell'articolato. I relatori e le Commissioni propongono dunque questo titolo:

«Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione il seguente nuovo titolo del testo unificato del quale è stato testè concluso l'esame:

«Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace».

(È approvato).

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del progetto di legge.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pennacchini. Ne ha facoltà.

PENNACCHINI. Sensibile alle esigenze dei colleghi, rinunzio alla mia dichiarazione di voto, riservandomi di consegnarne il testo agli stenografi.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pennacchini. Sarà pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna, così come lo saranno i testi delle dichiarazioni di altri colleghi che rinunzieranno a parlare.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gianni. Ne ha facoltà.

GIANNI. Anch'io rinunzio alla dichiarazione di voto, limitandomi a confermare l'astensione dal voto sul provvedimento, già motivata dall'onorevole Crucianelli nel suo intervento di ieri. Anch'io consegnerò agli stenografi il testo scritto della mia dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Gianni. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bozzi. Ne ha facoltà.

BOZZI. Anch'io rinunzio alla dichiarazione di voto, limitandomi ad annunziare il voto favorevole del mio gruppo.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Bozzi. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tripodi. Ne ha facoltà.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

TRIPODI. Le preoccupazioni del gruppo del MSI-destra nazionale sulla eccessiva celerità dei tempi della discussione sulle modifiche all'ordinamento dei tribunali militari nascono dalla consapevolezza che problemi del genere meritano maggiore meditazione, per poter essere risolti nel modo migliore. Ciò è tanto più vero in quanto ci troviamo di fronte ad un provvedimento legislativo inteso a bloccare gli abusi dello strumento referendario, utile di per se stesso nel quadro di una sana democrazia, ma distorto quando se ne fa un uso non appropriato. La Costituzione contempla, all'articolo 103, i tribunali militari, ed è chiaro, dai lavori preparatori, dalla dottrina, dalla prassi costante, in che modo debbano essere formati per rispettare la volontà del Costituente. Ma i proponenti del *referendum* abrogativo hanno tentato di scavalcare l'ostacolo, hanno cioè negato di voler sopprimere l'istituto: i tribunali militari sarebbero rimasti, però solo sotto il profilo della competenza oggettiva, cioè per i reati militari, non per i giudici che sarebbero dovuti essere magistrati civili in totale in dipendenza dall'ordinamento militare; ma così la Costituzione era aggirata e gabelata. Da qui lo scrupolo doveroso del nostro gruppo di sottoporre all'esame dell'Assemblea, e non soltanto delle competenti Commissioni, il provvedimento in esame; e, nonostante il precipitoso dibattito, abbiamo potuto raccogliere qualche buon frutto con l'accoglienza dei nostri emendamenti, qualificanti, che migliorano di molto l'originario testo unificato.

Non abbiamo una soluzione ottimale del problema, ma grazie ai suggerimenti emendativi del nostro gruppo sono state evitate storture che avrebbero profondamente inquinato l'amministrazione della giustizia militare, proprio in una stagione politica minacciata da fattori complessi e nocivi.

Ci riserviamo di contribuire successivamente, con specifiche proposte di legge, al miglioramento di quelle norme che ancora necessitano di ritocchi. Ma intanto il provvedimento che ci apprestiamo ad approvare, anche con il nostro voto favore-

vole, consente di fronteggiare una situazione che merita rigore e non tolleranza; l'indulgenza, l'esorcizzazione di quei pretesi principi di autoritarismo che allignerebbero - si legge - nella casta militare, chiudono gli occhi di fronte al progressivo aumento dei reati militari, specie di quelli contro il servizio militare, passati nell'esercito da 1379, nel 1975, a 1729, nel 1979...

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Tripodi, ma vorrei pregare gli onorevoli colleghi di raggiungere i loro posti senza fare capannelli e parlare ad alta voce, impedendo in questo modo a chi vuole fare una dichiarazione di voto di essere ascoltato.

TRIPODI. Anche questo è un indice della fretolosità con cui si vuole concludere questo dibattito.

PRESIDENTE. No, onorevole Tripodi, ad onor del vero queste situazioni si presentano molto spesso. Comunque, prosegue la sua dichiarazione di voto.

TRIPODI. Mentre i reati connessi all'obiezione di coscienza «saltano» nello stesso periodo da 202 a 407.

Gli addotti riferimenti alla legislazione comparata sulla smilitarizzazione delle strutture giudiziarie militari non hanno valore indicativo e pedagogico per sollecitare in tal senso la revisione dei tribunali militari italiani.

Ci si viene a dire che in sole sette Costituzioni, fra le quali quella italiana, sarebbe prevista e istituzionalizzata una giustizia militare non affidata alla magistratura ordinaria; le leggi sono abiti da far indossare alle nazioni e, quanto più sono fatte su misura, tanto meglio si attagliano al corpo di esse.

In Italia, soprattutto oggi, lo spirito della difesa in armi della patria è così allenato, la disciplina militare, è così scardinata, persino con l'invito alla diserzione rivolto ai soldati con questo vistoso foglio del partito radicale che indice per il 5 maggio una marcia antimilitarista (*Applausi del deputato Mellini*). È dunque così

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

scardinata la disciplina militare, è così politicizzata la magistratura ordinaria ed abbiamo così delicati compiti di cerniera tra blocchi militari contrapposti, da dover considerare la specificità della giustizia per reati militari e retta da militari, con parametri diversi da quelli che altrove possono magari indulgere a misure più blande. Infatti, se non fosse per ottenere procedure e sentenze più clementi per l'offensore che attenti alle ragioni dell'offeso, non ci spiegheremmo i motivi di certe inquietudini radicali intese a togliere la competenza di giustizia militare alle divise e la sua devoluzione alle toghe.

Se consideriamo negativamente le sollecitazioni per la smilitarizzazione dei tribunali militari, è perché leggiamo in esse il riflusso di quel lassismo, di quel permissivismo, di quel malinteso garantismo tanto insidiosi per la sicurezza e l'autorità dello Stato da farci insistere perché la revisione delle norme vigenti in materia conceda, sì, tre gradi di giurisdizione, assicuri, sì, ai giudici in divisa l'indipendenza ed il trattamento analoghi a quelli dei giudici in toga, ma eviti ristrutturazioni compositive dei colleghi giudicanti con infiltrazioni laiche e con innovazioni demagogicamente egualitarie.

E poiché di queste nostre considerazioni, tradotte in istanze emendative, siamo lieti di poter registrare un largo accoglimento, il gruppo del MSI-destra nazionale voterà a favore del provvedimento in esame, facendo salve le proprie accennate riserve sulle successive proposte che intenderà sottoporre al Parlamento al fine di migliorare ulteriormente la giustizia militare. (*Applausi a destra - Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ciccio-messere. Ne ha facoltà.

CICCIOMESSERE. Signora Presidente, il gruppo radicale conferma il suo «no» a tutti i tribunali militari. È una posizione che abbiamo affermato nel passato, sulla quale abbiamo raccolto, nel passato, 500 mila firme di cittadini per l'abrogazione dei tribunali speciali militari.

Ebbene, con una sentenza che noi non abbiamo condiviso, la Corte costituzionale nel 1978 impedì al paese, impedì al popolo di esprimersi su questa precisa richiesta di abrogazione dei tribunali speciali militari.

Ribadiamo questa nostra posizione teorica, questa nostra posizione politica, come ribadiamo quanto scritto nel volantino citato dal deputato del Movimento sociale italiano, cioè non soltanto il diritto, ma il dovere di tutti i cittadini di disertare la guerra in corso, questa guerra che non si combatte più, signora Presidente, soltanto con le armi, ma si combatte con il voto, con il consenso alle politiche, ai governi che ogni giorno, con la loro condotta, producono 40 milioni di morti nel mondo. I soldati di questa guerra sono soltanto marginalmente i militari, perché sono in realtà tutti i cittadini: siamo tutti noi che approviamo queste leggi infami, che approviamo ogni anno questi bilanci della difesa, che sono bilanci di morte. Contro tutto ciò è necessario obiettare, contro tutto ciò è necessario che i cittadini assumano una precisa responsabilità, e quindi disertino, appunto, questa politica.

Ma grazie alla sentenza della Corte costituzionale del 1978 non abbiamo potuto discutere di abrogazione di tribunali militari, ma solo di quanto la Corte costituzionale ci ha consentito, e cioè della richiesta referendaria, purtroppo minimale, che siamo stati costretti a presentare. Credo che oggi tutti noi, signora Presidente, dovremmo innanzitutto ringraziare 500 mila cittadini che ci hanno fornito l'occasione - se vogliamo usare questo eufemismo - per esaltare le funzioni del Parlamento: perché il Parlamento, signora Presidente, dopo 32 anni - dopo 32 anni! - finalmente, in due sedute, in due sole sedute della Camera, è riuscito ad attuare una serie di disposizioni costituzionali, tra cui la VI disposizione transitoria, che imponeva al Parlamento e alle forze politiche di riformare il tribunale supremo militare entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.

Quante altre norme attendono l'intervento del Parlamento, così occupato a

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

preoccuparsi delle questioni di potere, delle questioni di poltrone, delle questioni relative ai finanziamenti più o meno pubblici di partiti o di enti? Il *referendum*, signora Presidente, ha finalmente costretto questa Camera ad adeguare entro certi limiti alla Costituzione i tribunali militari.

Nel mentre dobbiamo confermare da una parte la nostra assoluta contrarietà ai tribunali militari, d'altra parte dobbiamo dire che noi siamo stati elemento centrale di questa battaglia, perché finalmente il Parlamento adeguasse questi tribunali militari, che noi non vorremmo, ad alcuni principi fondamentali della Costituzione. Abbiamo un collegio giudicante finalmente diverso da quello che 200 mila cittadini in divisa hanno conosciuto; abbiamo il secondo grado di appello; abbiamo il ricorso per Cassazione: sono tutti elementi positivi del provvedimento che ci apprestiamo a votare.

Per queste due ragioni concorrenti, quindi - da una parte la nostra posizione contraria ai tribunali militari, dall'altra parte il riconoscimento di una grossa vittoria del *referendum* e delle forze che nel Parlamento si sono battute per la riforma dei tribunali speciali militari - il gruppo parlamentare radicale si asterrà dalla votazione sul progetto di legge esaminato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ricci. Ne ha facoltà.

RICCI. Il gruppo comunista esprime la propria valutazione positiva sul provvedimento che è stato esaminato. Si tratta di una riforma non completa dell'ordinamento giudiziario militare, ma che recupera positivamente tutta una serie di aspetti, che dal punto di vista istituzionale sono destinati a rendere la giustizia militare più accessibile e più coerente allo stesso impianto costituzionale.

Per queste ragioni il consenso, che è stato espresso intorno a questo intervento legislativo, alla formazione del quale il nostro gruppo ha dato un notevole contributo, verrà manifestato attraverso il voto favorevole che il nostro gruppo darà al mo-

mento della votazione finale (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Felisetti. Ne ha facoltà.

FELISETTI. Questa legge, come molte altre, è legata ad una situazione di particolarità e di contingenza. Credo si debba dare atto del fatto che qui è stata praticata una terapia d'urto, che ha un nome: la domanda referendaria che scade il 17 maggio. Come tutte le terapie d'urto, ha avuto un beneficio, rappresentato dal fatto che finalmente con questa legge si è realizzato un adeguamento, più aderente ai principi costituzionali, dell'impostazione dell'ordinamento militare e della sua gestione.

Come tutte le terapie d'urto, ha anche un suo limite, nel senso che qualche cosa, che avrebbe potuto essere fatta meglio, è stata fatta frettolosamente. Il nostro giudizio complessivo su questo provvedimento è tuttavia favorevole. Mi sia consentito assommare in questo discorso anche il riferimento, alla parte politica che rappresento, che, sia dal punto di vista dell'iniziativa parlamentare che dal punto di vista dell'iniziativa di governo, ha dato un suo segno di presenza determinante a questo sviluppo giustificando quindi il nostro convinto voto favorevole.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del progetto di legge, che sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta di un progetto di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico sul progetto di legge di cui si è testè concluso l'esame:

(Segue la votazione)

Dichiaro chiusa la votazione.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

Comunico il risultato della votazione:

«Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace» (*testo unificato dei progetti di legge nn. 2004, 47, 48, 626, 1073, 1074, 1134, 1393, 1536, 1974*):

Presenti	393
Votanti	382
Astenuti	11
Maggioranza	192
Voti favorevoli	367
Voti contrari	15

(La Camera approva)

Hanno preso parte alla votazione:

Abbate Fabbrizio
 Accame Falco
 Alberini Guido
 Alborghetti Guido
 Alici Francesco Onorato
 Alinovi Abdon
 Aliverti Gianfranco
 Allegra Paolo
 Allocca Raffaele
 Amabile Giovanni
 Amadei Giuseppe
 Amalfitano Domenico
 Amici Cesare
 Andreoni Giovanni
 Andreotti Giulio
 Angelini Vito
 Anselmi Tina
 Antoni Varese
 Armato Baldassarre
 Armella Angelo
 Armellin Lino
 Arnaud Gian Aldo
 Artese Vitale
 Astone Giuseppe
 Azzaro Giuseppe

Bachino Francesco Giulio
 Baldassari Roberto
 Baldassi Vincenzo
 Balestracci Nello
 Balzamo Vincenzo
 Balzardi Piero Angelo
 Bambi Moreno
 Bandiera Pasquale
 Baracetti Arnaldo

Barbarossa Voza Maria I.
 Barca Luciano
 Barcellona Pietro
 Bassetti Piero
 Battaglia Adolfo
 Belardi Merlo Eriase
 Bellini Giulio
 Bellocchio Antonio
 Belussi Ernesta
 Bernardi Antonio
 Bernardi Guido
 Bernardini Vinicio
 Bernini Bruno
 Bertani Fogli Eletta
 Bettini Giovanni
 Bianchi Fortunato
 Bianchi Beretta Romana
 Bianco Gerardo
 Binelli Gian Carlo
 Bisagno Tommaso
 Bocchi Fausto
 Boffardi Ines
 Boggio Luigi
 Bonalumi Gilberto
 Bonetti Mattinzoli Piera
 Bonferroni Franco
 Borri Andrea
 Borruso Andrea
 Bosco Manfredi
 Bosi Maramotti Giovanna
 Bottarelli Pier Giorgio
 Bottari Angela Maria
 Bova Francesco
 Bozzi Aldo
 Bressani Piergiorgio
 Briccola Italo
 Brini Federico
 Brocca Beniamino
 Broccoli Paolo Pietro
 Bruni Francesco
 Brusca Antonino
 Bubbico Mauro
 Buttazoni Tonellato Paola

Cabras Paolo
 Caccia Paolo Pietro
 Cacciari Massimo
 Caiati Italo Giulio
 Calaminici Armando
 Caldoro Antonio
 Calonaci Vasco
 Canullo Leo

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

Cappelli Lorenzo
Cappelloni Guido
Capria Nicola
Caradonna Giulio
Caravita Giovanni
Carelli Rodolfo
Carenini Egidio
Carloni Andreucci Maria Teresa
Carlotto Natale Giuseppe
Carmeno Pietro
Caroli Giuseppe
Caruso Antonino
Casalino Giorgio
Casalinuovo Mario Bruzio
Casati Francesco
Castelli Migali Anna Maria
Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Cecchi Alberto
Ceni Giuseppe
Cerioni Gianni
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chirico Carlo
Ciai Trivelli Annamaria
Ciannamea Leonardo
Ciccardini Bartolomeo
Citterio Ezio
Ciuffini Fabio Maria
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colomba Giulio
Colonna Flavio
Cominato Lucia
Conchiglia Calasso Cristina
Conte Antonio
Conti Pietro
Contu Felice
Corà Renato
Corradi Nadia
Corti Bruno
Corvisieri Silverio
Cossiga Francesco
Costamagna Giuseppe
Cravedi Mario
Cresco Angelo Gaetano
Cristofori Adolfo Nino
Cuojati Giovanni
Curcio Rocco

Dal Castello Mario
D'Alema Giuseppe

Danesi Emo
Da Prato Francesco
Darida Clelio
De Caro Paolo
De Cinque Germano
De Cosmo Vincenzo
Degan Costante
De Gennaro Giuseppe
Dell'Andro Renato
Del Rio Giovanni
De Mita Luigi Ciriaco
De Poi Alfredo
De Simone Domenico
Di Giovanni Arnaldo
Di Giulio Fernando
Drago Antonino
Dulbecco Francesco

Erminero Enzo
Esposto Attilio
Fabbri Orlando
Facchini Adolfo
Faenzi Ivo
Falconio Antonio
Federico Camillo
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferri Franco
Fioret Mario
Fiori Giovannino
Fontana Elio
Fontana Giovanni Angelo
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Furia Giovanni
Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni
Galli Luigi Michele
Galli Maria Luisa
Galloni Giovanni
Garavaglia Maria Pia
Garocchio Alberto
Garzia Raffaele
Gaspari Remo
Gatti Natalino
Giglia Luigi
Gioia Giovanni
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

Giuliano Mario
Giura Longo Raffaele
Gottardo Natale
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso M. Teresa
Gravina Carla
Guarra Antonio
Gui Luigi

Ianni Guido
Innocenti Lino

Laganà Mario Bruno
La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Rocca Salvatore
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Lettieri Nicola
Liotto Roberto
Loda Francesco
Lodolini Francesca
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco

Magnani Noya Maria
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Giuseppe
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Mannuzzu Salvatore
Mantella Guido
Marabini Virginiano
Maroli Fiorenzo
Marraffini Alfredo
Martinat Ugo
Martorelli Francesco
Marzotto Caotorta Antonio
Masiello Vitilio
Massari Renato
Mastella Clemente
Matarrese Antonio
Matta Giovanni
Mazzarrino Antonio Mario
Mazzola Francesco
Mensorio Carmine
Menziani Enrico
Merolli Carlo

Miceli Vito
Micheli Filippo
Migliorini Giovanni
Misasi Riccardo
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Nespolo Carla Federica

Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsini Gianfranco

Padula Pietro
Pagliai Morena Amabile
Pallanti Novello
Palopoli Fulvio
Pani Mario
Parlato Antonio
Pasquini Alessio
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pavolini Luca
Pavone Vincenzo
Pazzaglia Alfredo
Pecchia Tornati M. Augusta
Peggio Eugenio
Pellizzari Gianmario
Pennacchini Erminio
Perantuono Tommaso
Perrone Antonino
Petrucci Amerigo
Pezzati Sergio
Picano Angelo
Piccinelli Enea
Piccoli Flaminio
Piccoli Maria Santa
Pierino Giuseppe
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Politano Franco
Porcellana Giovanni
Portatadino Costante
Prandini Giovanni
Principe Francesco
Proietti Franco
Pugno Emilio
Pumilia Calogero

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

Quattrone Francesco
Quieti Giuseppe

Raffaelli Edmondo
Raffelli Mario
Rallo Girolamo
Ramella Carlo
Rauti Giuseppe
Rende Pietro
Revelli Emidio
Ricci Raimondo
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Romualdi Pino
Rosolen Angela Maria
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Rubinacci Giuseppe
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe
Russo Vincenzo

Sabbatini Gianfranco
Sacconi Maurizio
Saladino Gaspare
Salvato Ersilia
Salvi Franco
Sandomenico Egizio
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Santagati Orazio
Santi Ermido
Sarti Armando
Satanassi Angelo
Scalfaro Oscar Luigi
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Vincenzo
Scovacricchi Martino
Scozia Michele
Sedati Giacomo
Segni Mario
Seppia Mauro
Serri Rino
Servadei Stefano
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe

Sobrero Francesco Secondo
Spagnoli Ugo
Spaventa Luigi
Spini Valdo
Sposetti Giuseppe
Staiti di Cuddia Delle Chiuse
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamburini Rolando
Tancreti Antonio
Tassone Mario
Tesi Sergio
Tesini Aristide
Tesini Giancarlo
Tessari Giangiacomo
Tocco Giuseppe
Tombesi Giorgio
Toni Francesco
Torri Giovanni
Trebbi Aloardi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirko
Tripodi Antonino
Triva Rubes
Trombadori Antonello

Urso Salvatore
Ursellini Mario

Vagli Maura
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vietti Anna Maria
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Virgili Biagio
Viscardi Michele

Zambon Bruno
Zanforlin Antonio
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavagnin Antonio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

Si sono astenuti:

Aglietta Maria Adelaide
Ajello Aldo
Boato Marco
Bonino Emma
Cicciomessere Roberto
Crivellini Marcello
Crucianelli Famiano
Gianni Alfonso
Melega Gianluigi
Mellini Mauro
Pinto Domenico

Sono in missione:

Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Campagnoli Mario
Castoldi Giuseppe
Cavaliere Stefano
Corder Marino
Dal Maso Giuseppe Antonio
Di Vagno Giuseppe
Ermelli Cupelli Enrico
Fornasari Giuseppe
Gava Antonio
Geremicca Andrea
Goria Giovanni Giuseppe
Lobianco Arcangelo
Lo Porto Guido
Madaudo Dino
Malfatti Franco Maria
Martini Maria Eletta
Mazzotta Roberto
Pandolfi Filippo Maria
Reina Giuseppe
Scaiola Alessandro
Urso Giacinto

**Per lo svolgimento di interpellanze
e di interrogazioni.**

MANFREDI MANFREDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANFREDI MANFREDO. Ieri, insieme ad altri colleghi, ho presentato un'interro-

gazione a risposta in Commissione sulla commercializzazione dell'olio d'oliva. Ora chiedo, in base all'articolo 135, del regolamento, che il Governo riconosca il carattere di urgenza a questa interrogazione, affinché nella prossima settimana sia possibile affrontare il problema nella Commissione sanità. L'urgenza è legata al fatto che i provvedimenti tardivi non avranno nessun effetto.

PRESIDENTE. Onorevole Manfredo Manfredi, la Presidenza interesserà il Governo in tal senso.

ALINOVÌ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALINOVÌ. Signor Presidente, mi pare di non dover argomentare. Desidero semplicemente sollecitare la risposta del Governo all'interrogazione che il nostro gruppo, ma credo anche altri gruppi, ha presentato circa l'efferato delitto compiuto a Napoli, con l'assassinio di due persone, un agente di polizia e un autista dell'assessore Cirillo, ed il rapimento di quest'ultimo. Riteniamo che non possano trascorrere troppi giorni senza che il Governo venga alla Camera per esprimere la sua valutazione dei fatti, delle circostanze, e ad assumere l'impegno, che è necessario da parte sua di perseguire i terroristi con tutta la decisione necessaria in questo caso.

La prego di chiedere al Governo di venire a rispondere all'inizio della prossima settimana.

PRESIDENTE. Onorevole Alinovi, data la rilevanza del fatto cui lei si è riferito, la Presidenza con particolare impegno si rivolgerà al Governo perché sia possibile nel corso della prossima settimana rispondere a questi documenti parlamentari.

BIANCO GERARDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO GERARDO. Anche noi abbia-

mo presentato un documento del sindacato ispettivo su questo problema. Ci sembra di estrema rilevanza che si possa aprire un dibattito e conoscere quali sono i termini della situazione attuale di Napoli; riteniamo, quindi, estremamente urgente una risposta del Governo su questo problema.

VALENSISE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENSISE. Ho chiesto di parlare per due ragioni. Innanzitutto, per dichiarare che anche il nostro gruppo è d'accordo sull'urgenza assoluta di trattare il grave e drammatico episodio che si è consumato a Napoli ad opera delle Brigate rosse. Non vi è dubbio che la Camera debba dire la sua parola e attendiamo che il Governo si esprima su quanto è stato fatto, anzi su quanto non è stato fatto, per prevenire una situazione di tensione e di pericolosità che a Napoli era stata individuata anche dallo stesso ministro del lavoro in dichiarazioni rese proprio in quest'aula.

La seconda ragione per la quale ho chiesto la parola è per pregare la cortesia della Presidenza di intervenire presso il ministro dei beni culturali per sollecitarlo ad una risposta sul documento che insieme all'onorevole Tripodi ho presentato relativamente ai bronzi di Riace.

È necessario e doveroso da parte del Governo informare la Camera sulla effettiva intenzione dello stesso Governo di rendere i bronzi di Riace alle benemerite popolazioni della Calabria, sede naturale per questi insigni monumenti. Non è più ulteriormente tollerabile che sulla questione dei bronzi di Riace vi siano polemiche e dichiarazioni soltanto sulla stampa, mentre non vi è alcuna dichiarazione ufficiale, che deve essere resa in questa sede, soprattutto quando sono stati tempestivamente presentati strumenti del sindacato ispettivo.

Quindi, mi auguro che la Presidenza voglia interporre i suoi uffici presso il ministro dei beni culturali perché venga a rispondere al più presto alla Camera.

DULBECCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DULBECCO. Anche il gruppo comunista sollecita la discussione sull'interpellanza che abbiamo presentato sulla commercializzazione dell'olio d'oliva.

Vorremmo pregare la Presidenza di verificare se è possibile affrontare questa tematica in un discorso generale: dall'interpellanza Casalino alla nostra, che riguarda i problemi della penalizzazione degli olivicoltori, i quali si vedono negato il contributo CEE del 30 per cento in seguito ad una decisione del ministro Bartolomei.

L'urgenza del problema mi pare ovvia ed è stata sottolineata dagli interventi degli altri colleghi.

SEPPIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEPPIA. Anche noi vogliamo unire la nostra sollecitazione a quella degli altri gruppi parlamentari perché il Governo venga a rispondere sui problemi di Napoli: in questa città, infatti si collegano i drammi aperti dal terremoto con i problemi del recente atto terroristico delle Brigate rosse, che si iscrive in una strategia che tende ad utilizzare proprio i drammi, le tensioni e il malessere per raggiungere l'obiettivo dello sconvolgimento dell'ordine democratico. Ci pare questo un problema urgente; pertanto anche noi ci associamo alla richiesta che per la prossima settimana il Governo risponda su questo argomento.

GALLI MARIA LUISA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLI MARIA LUISA. Voglio ricordare che giacciono numerose interpellanze, e adesso anche mozioni, che chiedono al Governo di portare in aula le intese tra la chiesa valdese e quella metodista, che per altro sono state già portate a termine dal

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

febbraio del 1978. Il Presidente Forlani ne aveva già parlato in sede di dichiarazioni programmatiche al momento della costituzione del suo Governo; intendiamo sollecitare, quindi, la presentazione al Parlamento di queste intese, che - ripeto - sono già pronte e necessitano solo della ratifica del Parlamento.

PRESIDENTE. Assicuro gli onorevoli colleghi che interesserò il Governo per quanto riguarda le interrogazioni riguardanti la situazione della città di Napoli.

Peraltro, il Governo sarà disponibile a rispondere lunedì o martedì della prossima settimana e i predetti documenti potranno essere svolti, indipendente dal loro inserimento o no all'ordine del giorno, qualora il Governo ne riconosca l'urgenza.

Per quanto riguarda gli altri strumenti del sindacato ispettivo di cui è stato sollecitato lo svolgimento, assicuro che interesserò il Governo.

Annuncio di interrogazioni e di una interpellanza.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni, ed una interpellanza.

Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno della prossima seduta

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta lunedì 4 maggio 1981 alle 17:

1. - *Discussione sulla relazione annuale della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sulla attività svolta dal 27 ottobre 1978 al 17 giugno 1980 (doc. XLV, n. 1).*

2. - *Domande di autorizzazione a procedere in giudizio:*

Contro i deputati Amadei, Battaglia, Mi-

cheli e Pucci, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 314 del codice penale (peculato continuato). (doc. IV, n. 6)

- *Relatore:* De Cinque.

Contro il deputato Zanfagna, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 216, 223, primo e secondo comma n. 1, 219, 202 e 203 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (bancarotta fraudolenta aggravata). (doc. IV, n. 59).

- *Relatore:* Cavaliere.

Contro il deputato Foti, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 324 del codice penale (interesse privato in atti di ufficio, continuato); e per i reati di cui agli articoli 81, capoverso, 314 e 61, n. 7, del codice penale (peculato continuato ed aggravato) ed agli articoli 81, capoverso, e 324 del codice penale (interesse privato in atti di ufficio, continuato). (doc. IV, n. 54)

- *Relatore:* Mellini.

Contro il deputato Romualdi, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione). (doc. IV, n. 43)

- *Relatore:* Abete.

Contro il deputato Ciccimessere, per i reati di cui agli articoli 594 del codice penale (ingiuria) e 612 del codice penale (minaccia). (doc. IV, n. 52)

- *Relatore:* Rizzo.

Contro il deputato Laganà, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nei reati di cui agli articoli 112, n. 1 e 323 del codice penale (abuso di ufficio in casi non previsti specificatamente dalla legge, aggravato), all'articolo 476 del codice penale (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) ed agli articoli 112, n. 1, e 328 del codice penale (omissione di atti di ufficio, aggravata). (doc. IV, n. 53)

- *Relatore:* Fracchia.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

Contro i deputati Bernini, Lucchesi, Spini e Tamburini per il reato di cui agli articoli 112 e 615 del codice penale (violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale). (doc. IV, n. 56)

- *Relatore*: Rizzo.

Contro il deputato Fusaro, per il reato di cui agli articoli 1 e 32, primo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (violazione delle norme sull'assicurazione dei veicoli). (doc. IV, n. 58).

- *Relatore*: Valensise.

Contro i deputati CiccioMessere, Mellini e Teodori, per il reato di cui all'articolo 18 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (riunione in luogo pubblico non autorizzata). (doc. IV, n. 62)

- *Relatore*: Codrignani.

Contro il deputato Mellini, per il reato di cui all'articolo 18 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (riunione in luogo pubblico non autorizzata). (doc. IV, n. 63)

- *Relatore*: Pasquini.

Contro il deputato Pinto, per il reato di cui all'articolo 18 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (riunione in luogo pubblico non autorizzata). (doc. IV, n. 64)

- *Relatore*: Pasquini.

Contro i deputati Aglietta Maria Adelaide e Tessari Alessandro, per il reato di cui all'articolo 18 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (riunione in luogo pubblico non autorizzata). (doc. IV, n. 65)

- *Relatore*: Fracchia.

Contro i deputati CiccioMessere e Melega, per il reato di cui all'articolo 18 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (riunione in luogo pubblico non autorizzata). (doc. IV, n. 61)

- *Relatore*: Carpino.

Contro il deputato Pinto, per il reato di cui all'articolo 651 del codice penale (ri-fiuto di indicazioni sulla propria identità personale). (doc. IV, n. 60)

- *Relatore*: Perantuono.

Contro i deputati Aglietta Maria Adelaide, Bonino Emma, CiccioMessere, Faccio Adele e Roccella, per il reato di cui all'articolo 18 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (riunione in luogo pubblico non autorizzata). (doc. IV, n. 66)

- *Relatore*: Alberini.

Contro il deputato Santi, per il reato di cui all'articolo 650 del codice penale (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità). (doc. IV, n. 69)

- *Relatore*: Orione.

Contro il deputato Ferrari Giorgio per i reati di cui agli articoli 8, 11, 27, 41, 179, 194, 306, 374 e 389 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro). (doc. IV, n. 72)

- *Relatore*: Abete.

Contro il deputato Almirante, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 112, nn. 2 e 3, 378 e 81, capoverso, del codice penale (favoreggiamento personale continuato e aggravato). (doc. IV, n. 55).

- *Relatore*: Contu.

Contro il deputato Abbatangelo, per il reato di cui all'articolo 588, capoverso, del codice penale (ri-sa). (doc. IV, n. 68)

- *Relatore*: De Cinque.

Contro il deputato de Cosmo, per reati di cui all'articolo 323 del codice penale (abuso di ufficio in casi non preveduti specificatamente dalla legge) ed agli articoli 56 e 294 del codice penale (tentato attentato contro i diritti politici del cittadino). (doc. IV, n. 57)

- *Relatore*: Carpino.

Contro il deputato Porcellana - per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione). (doc. IV, n. 67)

- *Relatore*: Mellini.

Contro il deputato Labriola, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

penale - nei reati di cui agli articoli 112, n. 1, 81, capoverso, e 324 del codice penale (interesse privato in atti di ufficio) ed agli articoli 1 e 17, lettere b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (violazione delle norme sull'edificabilità dei suoli). (doc. IV, n. 71)
- *Relatore*: De Cinque.

Contro il deputato Sinesio, per il reato di cui all'articolo 324 del codice penale (interesse privato in atti di ufficio). (doc. IV, n. 73)
- *Relatore*: Fracchia.

3. - *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

S. 17. - Senatore TRUZZI - Norme sui contratti agrari. (1725)
(*Approvata dal Senato*)

SPERANZA - Nuova disciplina del contratto di affitto dei fondi rustici e disposizioni sui contratti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria e di soccida. (1499)

BIONDI ed altri - Norme in materia di trasformazione dei contratti di mezzadria e colonia in società agrarie ed in materia di conduzione agricola. (1779)

COSTAMAGNA ed altri - Norme integrative per l'affitto di fondi rustici i cui proprietari sono grandi invalidi civili. (328)
- *Relatori*: Bambi, per la maggioranza; Caradonna e Ferrari Giorgio, di minoranza.

4. - *Seguito della discussione delle mozioni Tremaglia (1-00064 e 1-00068) e Milani (1-00065), delle interpellanze Milani (2-00307), Brocca (2-00308), Bianco Gerardo (2-00309), Serri (2-00314), Ciccimessere (2-00332) e Caradonna (2-00407), e delle interrogazioni Pazzaglia (3-01281), Trantino (3-01286), Caradonna (3-01307), Reggiani (3-01520) e Balestracci (3-01637) concernenti la situazione in Afghanistan e il caso Sakharov.*

5. - *Discussione dei disegni di legge:*

S. 601. - Misure per la lotta alla criminalità terroristica e organizzata. (1267)
(*Approvato dal Senato*)
- *Relatore*: Casini.
(*Relazione orale*)

Sanatoria delle erogazioni effettuate per provvedimenti urgenti per le società inquadrate nell'Ente autonomo di gestione per il cinema. (862)
- *Relatore*: Sinesio
(*Relazione orale*)

Proroga dei termini per la emanazione di norme integrative e correttive e dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni. (1076)
- *Relatore*: Citterio.

TAMBURINI ed altri - Norme in materia di programmazione portuale. (526)

MARZOTTO CAOTORTA ed altri - Norme in materia di programmazione portuale. (558)
- *Relatore*: Lucchesi.

GARGANI - Modifica dell'articolo 18 dell'ordinamento giudiziario, approvato con il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. (311)
- *Relatore*: Orione.

BELUSSI ERNESTA ed altri - Norme per la tutela della scuola per corrispondenza. (143)
- *Relatore*: Brocca.

CANEPÀ e CATTANEI - Ulteriore proroga dei termini per la ultimazione delle espropriazioni e delle opere di cui all'articolo 4 della legge 20 dicembre 1967, n. 1251. (535)
- *Relatore*: Fornasari

GARGANI - Modifiche alle norme sulle elezioni dei consigli degli Ordini forensi. (312)

RICCI ed altri - Norme sulla elezione dei consigli degli Ordini forensi. (1108)
- *Relatore*: Ricci

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di estradizione tra la Repubblica Italiana e il Regno del Belgio, firmata a Bruxelles il 29 novembre 1978. (1538)

- *Relatore*: De Carolis

S. 675 - Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo ai privilegi, esenzioni ed immunità dell'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni a mezzo satelliti (INTELSAT), adottata a Washington il 19 maggio 1978. (1841)

(Approvato dal Senato)

- *Relatore*: De Carolis

Accettazione ed esecuzione del Protocollo recante emendamento all'articolo 14, paragrafo 3, dell'Accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), adottato a New York il 21 agosto 1975. (1859)

- *Relatore*: Sedati

(Articolo 79, sesto comma, del regolamento)

PANNELLA ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende che hanno determinato la strage avvenuta a Roma il 12 maggio 1977, nella quale è rimasta uccisa Giorgiana Masi e sono stati gravemente feriti numerosi cittadini e sulle responsabilità delle pubbliche autorità in relazione agli stessi fatti. (104)

- *Relatore*: Zolla

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica Greca sulla protezione dell'ambiente marino e del Mar Ionio e delle sue zone costiere, firmato a Roma il 6 marzo 1979. (1969)

- *Relatore*: Sedati

(Articolo 79, sesto comma, del regolamento)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Istituto Italo-Latino Americano sui privilegi e le immunità dell'Istituto, concluso a Roma il 3 giugno 1969, con Scambio di Note interpretative firmato a Roma il 16-17 gennaio 1980. (1723)

- *Relatore*: De Poi

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979. (2061)

- *Relatore*: Fioret

(Articolo 79, sesto comma, del regolamento)

6. - *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del regolamento)*:

ZARRO ed altri - Stanziamento di fondi per la realizzazione di una direttrice ferroviaria per i collegamenti tra il nord ed il sud nelle zone interne della regione Campania. (1279)

- *Relatore*: Federico

LAGORIO ed altri - Modifiche e integrazioni alla legge 22 maggio 1978, n. 194, concernente norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza. (570)

FACCIO ADELE ed altri - Modifica della legge 22 maggio 1978, n. 194, concernente la tutela sociale della maternità e la interruzione volontaria della gravidanza. (905)

COSTAMAGNA ed altri - Ripristino delle possibilità di trasferimento in proprietà a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica già assegnati in locazione semplice (*Urgenza*) (336)

- *Relatore*: Ermelli Cupelli

La seduta termina alle 12,25

ALLEGATO ALLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE:
«MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE DI PACE».

**Dichiarazioni di voto sul complesso
del progetto di legge.**

PENNACCHINI. Una riforma da decenni in lista si sta ora realizzando, anche se in taluni punti sotto il segno della fretta ed il pungolo di certe scadenze. Ciò non è estraneo alle leggi della politica e non sarò quindi io a scandalizzarmi. La normativa vigente era infatti comunque deficitaria, sia rispetto ai tempi (risale infatti al 1941), sia rispetto alle prescrizioni costituzionali. A questo proposito, c'è da dire che la Carta costituzionale sarebbe stata meglio onorata se nel setaccio delle Commissioni l'originario testo governativo non avesse subito in alcuni punti modifiche qualificanti. Mi riferisco alla soppressione della proposta di istituire una sezione specializzata della Corte di cassazione, quale suprema istanza di giudizio in materia di giustizia militare, o quanto meno di quella di inserire giudici militari in una sezione ordinaria della suprema Corte. Si è in tal modo rinunciato al contributo qualificato di tecnici del diritto penale militare e si è realizzata una soluzione meno in armonia con la VI disposizione transitoria della Costituzione sul riordinamento del tribunale supremo militare, in relazione all'articolo 111 della Costituzione.

Di fronte, però, ai risultati in complesso raggiunti sia comunque benvenuta questa nuova realtà, così come qui definita. Debbo tuttavia lealmente precisare che, se il testo non dovesse essere approvato in tempo utile, ci riserviamo di ritornare su quei punti che riteniamo tuttora di grande rilievo ed importanza ed ai quali abbiamo rinunciato solo al fine di permettere la sol-

lecita approvazione di un testo contenente aspetti ancor più qualificanti. Del resto, anche in questo caso sarà indispensabile procedere successivamente all'integrazione ed al perfezionamento dell'attuale normativa, soprattutto in ordine alla necessità di rafforzare le garanzie di indipendenza dei magistrati militari mediante l'istituzione del consiglio della magistratura militare, da articolarsi sul modello del Consiglio superiore della magistratura sia in ordine alle composizioni, a base prevalentemente elettiva, sia in ordine alle attribuzioni.

Registriamo per il momento, con viva soddisfazione, l'adeguamento al precetto di indipendenza dei giudici speciali, stabilito dall'articolo 108 della Costituzione, la presidenza tecnica del collegio giudicante, l'introduzione del giudizio di appello, che colma una grave lacuna di diritto e di democrazia e la regolamentazione del giudizio per cassazione dei provvedimenti degli organi della magistratura militare.

Da qualche parte sono state sollevate perplessità sulla istituzione presso la procura generale presso la Corte di cassazione di un ufficio autonomo del pubblico ministero costituito dal procuratore generale militare, cioè da un organo requirente attualmente privo delle garanzie costituzionali di autonomia ed indipendenza. Certo, la trasformazione del tribunale supremo militare in sezione specializzata della Corte di cassazione avrebbe maggiormente assicurato un'armonia tra organo giudicante ed organo requirente. Non sembra, tuttavia, che il rilievo, per quanto fondato anche sul piano costituzionale, in relazione all'articolo 108 della

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

Costituzione, possa ritenersi ostativo rispetto alla nuova normativa, essendo anzitutto le garanzie di indipendenza e di obiettività assicurate nella sede giudicante e volendosi poi mantenere, almeno al livello requirente, il rispetto delle peculiari esigenze di una giurisdizione speciale, qual è quella militare. Non si possono poi valutare, allo stato le conseguenze che, in una vasta sfera legislativa, si produrrebbero con la riduzione al livello della giurisdizione di appello del procuratore generale militare. Essendo il procuratore generale militare il vertice della magistratura militare, e quindi il naturale interlocutore del Governo per tutto quanto attiene alla giustizia militare, è chiaro che il livello della sua competenza deve spaziare sull'intero territorio nazionale e non essere limitato al distretto di una Corte d'appello. Occorre, tuttavia, al più presto procedere alla costituzione del consiglio superiore della magistratura militare che, sulla base degli intendimenti del Governo e del Parlamento, dovrà vedere la luce entro un anno. Potrà così essere colmata la lacuna giustamente evidenziata.

Tutto sommato, pertanto, il testo in esame, anche se suscettibile di ulteriore successivo perfezionamento, sembra degno di approvazione. Ci si può rallegrare di un simile risultato che, sia pure in modo non del tutto organico e completo, sana finalmente gravi disfunzioni ed anomalie costituzionali in un settore, quello della giustizia militare, che per le sue ridotte dimensioni e la sua delimitata competenza non sempre ha sinora ottenuto quell'attenzione e quel riconoscimento che merita, come organo delicato ed insostituibile nell'amministrazione dello Stato democratico.

Sono questi i motivi per cui daremo il nostro voto favorevole al provvedimento in esame.

GIANNI. Già ieri l'onorevole Crucianelli aveva annunciato l'astensione dal voto del nostro gruppo sul provvedimento in esame. Le motivazioni di questa scelta non sono certamente limitate all'opportunità di evitare il *referendum* con una legge

che, lo ripetiamo chiaramente, consideriamo molto imperfetta. Più di trent'anni di attesa, da quando la Costituzione aveva precisamente indicato l'esigenza di modificare un ordinamento giudiziario militare indubbiamente indegno di una democrazia, meritavano qualcosa di più. Come meritavano senz'altro di più le lotte di tanti militari, ufficiali e sottufficiali, che per la semplice difesa dei loro diritti civili e politici sono incappati, nei decenni passati, nella dura repressione della giustizia militare. Ricordiamo il caso del capitano Margherito, processato per il suo coraggioso tentativo di impegnarsi per una polizia più democratica, e per questo più efficiente, al servizio dei cittadini; ricordiamo il sergente Sotgiu, il sottufficiale dell'aeronautica arrestato in una delle prime manifestazioni del movimento ufficiali e sottufficiali democratici; e gli esempi potrebbero moltiplicarsi.

Ma è comunque importante che a questa riforma si sia giunti: noi ritenevamo, e riteniamo tuttora, contraddittoria la strategia dei *referendum* su questioni complesse e non semplici: il ricatto del terrorismo, confermato in questi giorni dal rapimento di Ciro Cirillo, e dell'uccisione della sua scorta, avrebbe pesato e peserà certamente sull'esito della consultazione, inducendo a scelte irrazionali, di cui solo la destra può giovare. E il fatto che il Parlamento rivendichi le proprie prerogative, non stravolgendo la volontà espressa da più di cinquecentomila elettori, ma recependo l'urgenza di un chiaro intervento legislativo, è senz'altro una cosa che giova al prestigio delle istituzioni.

Eppure, se analizziamo nei contenuti il provvedimento che ora ci accingiamo a votare, emergono con evidenza non poche smagliature. Quattro erano le esigenze che la riforma doveva principalmente soddisfare: innanzitutto superare l'assurda logica di «giustizia dei capi» che pervadeva l'intero sistema della giustizia militare, riconoscendo un ruolo decisivo ai magistrati militari e limitando la presenza dell'elemento militare, giustificata solo in ragione della particolare materia, e quindi non più riconducibile ad una logica di gra-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

do; in secondo luogo l'introduzione del grado d'appello, che il principio di uguaglianza rendeva non più derogabile all'interno dell'ordinamento giudiziario militare; l'attribuzione alla Corte di cassazione della competenza sui ricorsi per violazione di legge, come è opportuno, in relazione al suo ruolo di massima regolatrice del sistema giudiziario italiano e garante dell'uniformità nell'applicazione della legge; l'attribuzione, infine, di adeguate garanzie di indipendenza, autonomia e amovibilità per chi si trovava investito, nell'ambito della giustizia militare di funzioni delicate di giudizio o di indagine.

Ebbene, il grado d'appello è stato introdotto, il ricorso per cassazione è stato ammesso, ma quante incertezze sulle altre due decisive questioni! Così per la presenza dell'elemento militare: per cui non si è scelto né di mantenere la logica reazionaria della giustizia dei superiori, giacché gli ufficiali avranno un pari grado nella Corte, né di superarla integralmente, perché sottufficiali e militari di truppa dovranno ancora essere giudicati da un ufficiale, e ciò in spregio anche ad un principio già affermato nella legge sui principi della disciplina militare. Quanto alle garanzie sull'indipendenza dei magistrati e dei giudici militari, ci paiono tanto labili da limitarsi in sostanza a petizioni di principio. La subordinazione al ministro della difesa rimarrà, almeno come possibile ricatto morale, e dell'organo di autogoverno della magistratura militare ancora nulla si sa, per esso nulla si fa, e dovremo attendere chissà quanto perché si arrivi alla costituzione di un organo che sia espressione dei magistrati, ma anche momento di rottura della separatezza dell'ordinamento giudiziario militare.

Ma la nostra astensione dal voto ha anche motivazioni più generali: non crediamo infatti che sia utile, e coerente con l'aspirazione democratica dello Stato, mantenere un ordinamento giudiziario autonomo e separato. Dobbiamo confessare che tutte le motivazioni espresse dalle diverse parti politiche a difesa del sistema della giustizia militare ci hanno poco convinto, a parte ovviamente il riferimento te-

stuale alla Carta costituzionale. Cosa vieta, infatti, che la cognizione dei reati militari sia devoluta alla giustizia ordinaria? Non si fa forse così nella Repubblica federale di Germania, che pure è riconosciuta universalmente come uno Stato che dispone di forze armate ordinate ed efficienti? Non abbiamo forse scelto questa strada nella riforma di pubblica sicurezza, attribuendo al giudice ordinario la cognizione di reati che sono l'esatta copia dei reati militari? E allora, quali sono le esigenze logiche insopprimibili di questa separatezza?

Non crediamo quindi che il discorso sia chiuso: come Camera dei deputati dovremo tra poco affrontare il disegno di legge di delega per la riforma del codice penale militare di pace. È un disegno di legge timido e brutto; è soprattutto una delega, e l'esperienza della delega per il nuovo codice di procedura penale ci rende giustamente diffidenti. Ma su questo disegno di legge potremo misurare, con maggior calma, la reale volontà riformatrice di questo Parlamento.

BOZZI. Nell'imminenza del *referendum*, la Camera ha dovuto subire spinte e condizionamenti che non hanno consentito quel più sereno e meditato esame su una questione come la presente di grande rilevanza. Nel mio intervento nella discussione generale ho espresso critiche e riserve, e ad esse mi riferivo. Ma vi sono pure palesi pregi nella disciplina proposta, e, fatta per così dire la somma algebrica, i pregi superano le critiche, ed è perciò che il gruppo liberale esprimerà voto favorevole.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI

AVV. DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. MANLIO ROSSI

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 16.20.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA
ANNUNZIATE**

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

GUALANDI, CARUSO, CONTI, DA PRATO, SCARAMUCCI GUAITINI, PECCHIA TORNATI E CIAI TRIVELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere -

premesso che i segretari comunali e provinciali hanno proclamato lo stato di agitazione e di sciopero, sotto forma di astensione dalle prestazioni di lavoro straordinario (non partecipando a giunte o consigli comunali fuori dall'orario di lavoro), a causa del mancato inizio delle trattative per il contratto 1979-1981, della definizione del trattamento economico della dirigenza e della ingiustificata pausa dell'iter legislativo dei disegni di legge sul nuovo stato giuridico;

considerato che la pur giustificata agitazione determina preoccupanti situazioni negli enti locali, in un particolare momento che li vede impegnati nella preparazione ed approvazione dei bilanci 1981 e dei programmi di investimento 1981-1983 -

quali atti e misure concrete si intendono prendere per dare soluzione a problemi che i segretari comunali e provinciali e le amministrazioni locali hanno da tempo posto alla attenzione del Governo. (5-02112)

PANI, MACIS, MACCIOTTA E MANNUZZU. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere sulla base di quali ragioni pratiche, tecniche e scientifiche sia stato deciso, e in quale sede, di trasportare, per il loro trattamento presso lo stabilimento chimico di Ottana, alcuni fusti contenenti sostanze altamente tossiche recuperati dalla motonave *Klearchos*.

Per sapere inoltre:

1) quali sostanze sono state trasportate presso Ottana, chi ha effettuato il trasporto e con quali modalità e garanzie;

2) se siano state effettuate preventivamente analisi presso laboratori adeguatamente attrezzati al fine di stabilire se le sostanze in questione potessero essere trattate nell'impianto di depurazione nello stabilimento chimico di Ottana;

3) come si giustifica il fatto che tutta l'operazione sia stata predisposta senza alcuna preventiva informazione al consorzio industriale della Sardegna centrale, titolare degli impianti di depurazione, al comune di Ottana e al consiglio di fabbrica lasciando così il più ampio spazio ad ogni giustificato allarme da parte della popolazione della zona;

4) se non si debba, in questa situazione, dare un chiarimento pubblico e formale sull'intero problema dello smaltimento di tutte le sostanze già recuperate e da recuperarsi dalla motonave *Klearchos*, in modo tale che l'opinione pubblica, sulla base di una informazione scientifica, non possa essere indotta ad alcuna forma di allarmismo che, nell'ignoranza dei fatti, è inevitabile. (5-02113)

PAVOLINI, BERNARDI ANTONIO, MACCIOTTA, MARGHERI E QUERCIOLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

se siano a conoscenza dei provvedimenti di ristrutturazione delle attività editoriali e grafiche inquadrate nell'ENI, riguardanti in particolare la gestione e la direzione dell'agenzia giornalistica «Italia»;

se rispondano a verità le voci secondo le quali il futuro assetto gestionale e direzionale dell'A.G.I. non corrisponderebbe a criteri di professionalità e di efficienza, ma alla medesima logica di spartizione e di appropriazione da parte di

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

alcuni partiti della maggioranza di Governo, già utilizzata per decidere l'assetto dirigenziale della RAI-TV;

se siffatti futuri inquadramenti contrastino con gli orientamenti diffusi tra i lavoratori dell'azienda;

come si intenda infine garantire che l'A.G.I. mantenga il carattere di rispetto della completezza ed imparzialità che debbono caratterizzare una agenzia di informazione, tanto più quando essa è - come nel caso - a capitale pubblico. (5-02114)

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

DUJANY. — *Al Ministro delle finanze*
— Per sapere —

tenuto conto del problema della diversa aliquota IVA prevista nel decreto del Presidente della Repubblica n. 897 del 30 dicembre 1980 e nel decreto-legge n. 693 del 31 ottobre 1980, in particolare nell'articolo 8;

considerato che molte ditte artigiane che operano nel settore dell'edilizia sono in credito con l'erario per rilevanti somme di IVA —

quali iniziative intenda prendere per porre rimedio a questo stato di cose che genera ripercussioni negative sulle aziende artigiane già in precarie condizioni economiche. (4-08205)

BOFFARDI, PICCOLI MARIA SANTA, TESINI ARISTIDE, ZUECH, GAROCCHIO, PEZZATI, PERRONE, SCAIOLA, ZOPPI E ORIONE. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere — premesso che il ruolo di presentatore in giochi o programmi di varietà televisivi induce facilmente all'ironia gratuita che può talvolta trasformarsi in sottile sadismo e che stimola sentimenti non positivi in milioni di ascoltatori; in riferimento anche allo spiacevole episodio di giovedì sera 23 aprile accaduto nella trasmissione *Flash* — se non ritenga di richiamare gli organi responsabili della RAI-TV sulla necessità che qualsiasi intervista o dialogo, anche nei confronti delle persone più umili, sia rispettoso della dignità umana. (4-08206)

BOFFARDI, SCAIOLA, ZOPPI E ORIONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — richiamata l'interrogazione presentata in data 4 febbraio 1981 (n. 4-06764); preso atto che il nuo-

vo decreto ministeriale di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 13 marzo 1981 concernente la prima tornata dei giudizi di idoneità a professori di ruolo, fascia degli associati, modifica solo parzialmente l'errore in cui si è incorsi col precedente decreto del 12 gennaio 1981 (infatti la « nefrologia chirurgica » e la « nefrologia di interesse chirurgico » vengono reinserite nel gruppo 113 « urologia », ma restano altresì attribuite al gruppo 109 « chirurgia generale »); considerato che, prescindendo dal fatto che, anche per tale soluzione, non è stato tenuto conto del parere dei titolari di cattedre di urologia e nefrologia chirurgica, rimane il contrasto con quanto disposto per i concorsi a cattedra per i quali la « nefrologia chirurgica » è sempre rientrata esclusivamente nel raggruppamento urologico, e permane inoltre il danno emergente per gli urologi, a livello concorsuale, tenuto conto della preponderanza numerica dei chirurghi generali —

se non si intenda provvedere quanto prima, ed in vista delle nuove tornate di concorsi, alla radicale rettifica dell'errore attribuendo le due discipline esclusivamente al gruppo 113 « urologia ». (4-08207)

BOFFARDI, SCAIOLA E ZOPPI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia a conoscenza:

che già dal 1979 il comune di Vallecrosia (provincia d'Imperia) ha ripetutamente richiesto in locazione temporanea l'ex caserma « Bevilacqua », esistente sul territorio, onde adibirla a casa parcheggio per gli sfrattati del comune;

che la risposta è stata sempre negativa in quanto il competente comando artiglieria della regione militare nord-ovest di Torino accampa « motivi di sicurezza » assicurando d'usarne in parte per immagazzinamento materiali, mentre in realtà detta caserma viene utilizzata unicamente nel periodo estivo per soggiorno delle famiglie del suo personale civile e militare.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

Pur non disconoscendo la validità sociale dell'iniziativa, gli interroganti chiedono al Ministro:

se proprio in questo momento, in cui soltanto in questo piccolo comune (abitanti 8600) sono in atto e già esecutivi oltre una trentina di sfratti, che coinvolgono drammaticamente anche anziani e minori per i quali risulta praticamente impossibile il reperimento *in loco* di sistemazioni abitative sia pure provvisorie, trattandosi di località turistico-balneare, la esistenza in pieno paese di una tale struttura inutilizzata salvo che per il brevissimo periodo estivo (in cui potrebbero invece essere sistemate almeno 8-10 famiglie) non debba ritenersi provocatoria e non possa essere interpretata come testimonianza di scarsa sensibilità sociale in chi di dovere, comportando altresì pericolo di eventuali possibili, seppure deprecabili, tentativi di occupazione abusiva da parte dei maggiormente esasperati;

se sia altresì a conoscenza che nel capoluogo della stessa provincia, Imperia, in un caso simile è stato invece concesso recentemente all'amministrazione comunale l'uso temporaneo di ex caserme da adibire appunto a case parcheggio per gli sfrattati;

se dunque, pur nella legittima tutela degli interessi del personale militare, cui la caserma « Bevilacqua » è stata finora riservata, non ritenga doveroso intervenire con immediatezza concedendone al comune la temporanea locazione con precisa specificazione della finalità d'uso.

Una decisione immediata in tale senso è vivamente auspicata da tutte le forze politiche presenti in consiglio comunale (come da ripetuti ordini del giorno votati all'unanimità). (4-08208)

PARLATO E BAGHINO. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, della marina mercantile e di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

se siano informati delle iniziative giudiziarie prima civili e ora anche penali

poste in essere da un migliaio di marittimi già dipendenti della società armatoriale della FINMARE;

se al riguardo siano informati che taluni marittimi, nel quadro di una politica di disarmo perseguita dal gruppo FINMARE, accettarono l'esodo anticipato sulla base degli accordi sindacali, peraltro esattamente a loro mai noti, datati 24 marzo 1975 e 17 giugno 1977 ma poi, appreso che i dirigenti sindacali della CGIL-CISL-UIL avevano loro nascosto le parti più inique che in danno di essi marittimi gli accordi prevedevano, si rivolsero all'autorità giudiziaria; accadde così che le società FINMARE, in relazione all'accordo sindacale del 1975, furono condannate a pagare una somma presumibilmente molto alta, dell'ordine di circa 20 miliardi come da sentenza 28 febbraio 1978 dalla Suprema Corte di cassazione stranamente tuttora in corso di pubblicazione e che ha confermato i giudicati di merito; non uguale sorte però sembra toccare ai marittimi che avevano accettato l'esodo sulla base dell'accordo sindacale 1977, anche esso ignoto ai lavoratori per le parti a loro più pregiudizievoli, giacché mentre la FINMARE si appresta a transigere le vertenze instaurate sulla base dell'accordo del 1975, altrettanto non intenderebbe fare per quelle instaurate a seguito delle contestazioni dell'accordo del 1977, nel quale era stata subdolamente inserita una clausola vessatoria di rinuncia dei lavoratori a qualsiasi somma ulteriormente loro debbenda oltre quelle assicurate nell'accordo;

se si ritenga pertanto, atteso sia il contenuto delle gravi affermazioni contenute nell'esposto presentato nel marzo scorso alla procura della Repubblica di Napoli, dove si ipotizzano i gravi reati che sarebbero stati commessi onde ottenere il consenso dei lavoratori all'esodo volontario, sia la opportunità di un doveroso atto di giustizia nei confronti dei marittimi in parola la cui situazione è assai simile a quella di quanti li precedettero in forza dell'esodo del 1975, di intervenire nei confronti della FINMARE perché le soluzioni transattive proposte per i marit-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

timi esodati in forza dell'assurdo accordo sindacale del 1975 siano estese anche ai lavoratori ingannati dagli stessi sindacati confederali, in consorzio con gli armatori, in forza dell'accordo sindacale 1979 compiacente verso gli armatori e gravemente vessatorio, anche per le modalità con le quali fu posto in essere, nei confronti dei lavoratori. (4-08209)

PARLATO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere — premesso che: in base alla legge 4 agosto 1955, n. 692 integrata dal decreto-legge n. 621 i farmacisti effettuavano sino a tutto il 31 maggio 1977 (con il 1° giugno 1977 tale disposizione legislativa è decaduta a seguito del decreto-legge di soppressione dello sconto mutualistico) uno sconto del 6 per cento sulle forniture di specialità medicinali tramite le mutue; in forza di studi autorevoli, in relazione a decisione del Consiglio di Stato (27 aprile 1956 n. 787 che decretò essere quello fatto dai farmacisti alle mutue uno sconto commerciale con natura di prestazione patrimoniale imposta) ed in applicazione della legge 692 e decreto-legge 621 si stabilì che tale sconto rappresentava una effettiva riduzione del prezzo di vendita di ciascuna specialità dal momento in cui quest'ultima veniva ceduta all'assistito mutualistico, e quindi all'Ente mutualistico;

in base a tutta una serie di valide argomentazioni e motivazioni ci sono state già in diverse province d'Italia decisioni favorevoli alla tesi dei farmacisti ricorrenti da parte delle commissioni tributarie di I grado (Pesaro, Roma, Grosseto, ecc.);

a Napoli l'ufficio IVA peraltro, sordo alle deduzioni dei farmacisti della città e della provincia, sin dal 1979 insiste nel richiedere il versamento dell'IVA, anche sul 6 per cento, che pur rappresenta un incremento di valore sul prezzo di acquisto mai incassato dai farmacisti stessi. All'inizio del 1980, a seguito di notifiche dell'ufficio IVA di Napoli, i farmacisti so-

no stati costretti a ricorrere alla locale commissione tributaria di I grado contro la pretesa dell'ufficio IVA a pagare comunque (perché così è congegnato il dispositivo legislativo) svariati milioni pari a 1/3 dell'imposta richiesta impropriamente dall'ufficio, nonché 1/3 degli interessi maturati;

i ricorsi non sono ancora stati decisi dalla commissione tributaria di Napoli ma è ovvio che non potranno aversi decisioni difformi da quelle già avutesi in altre province;

inoltre l'ufficio IVA di Napoli che nel 1979/80 aveva richiesto (e costretto al relativo pagamento) somme per presunta IVA non versata, relativa alle forniture mutualistiche del 1974, è ora ritornato alla carica per quelle relative al 1975, in questi primi mesi successivi al noto catastrofico sisma del 23 novembre 1980, notificando nuove richieste di pagamenti provvisori, che saranno, chissà quando, rimborsati ai farmacisti a seguito delle decisioni necessariamente favorevoli della commissione tributaria competente —:

se si intendano impartire sollecite disposizioni all'ufficio IVA di Napoli onde non insista nella richiesta di versamento di somme presuntivamente dovute al detto riguardo per l'anno 1975 e si astenga dal richiederle per gli anni 1976 e 1977 sino all'atteso giudicato;

se intenda, stante il larghissimo orientamento dottrinario e giurisprudenziale amministrativo, impartire disposizioni perché la pretesa dell'ufficio IVA di Napoli venga definitivamente abbandonata per la evidente sua illegittimità.

(4-08210)

PARLATO E BAGHINO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere:

se abbia esaminato in profondità il significato dei dati pubblicati dal *Lloyd's Register of Shipping* relativi al naviglio mondiale perduto nel 1979 a seguito di si-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

nistri marittimi; da tali dati si evidenzia infatti quanto segue:

1) il 1979 ha segnato il nuovo massimo storico, in tempo di pace, di naviglio perduto a seguito di sinistri;

2) l'Italia con la perdita di 14 navi per 53.886 tonnellate, e con una percentuale di perdita dello 0,46 per cento rispetto alla consistenza della propria flotta mercantile, viene dopo Cipro (2,34 per cento), Indonesia (1,69 per cento), Grecia (1,37 per cento), Panama (1,22 per cento), Filippine (1,14 per cento), Liberia (0,85 per cento), Sud Corea (0,83 per cento), Francia (0,64 per cento) e purtroppo prima - in tale classifica di sinistrosità marittima per nazioni - di Singapore (0,45 per cento), Spagna (0,34 per cento), Giappone (0,16 per cento), Stati Uniti (0,09 per cento), Germania Federale (0,05 per cento), Gran Bretagna (0,03 per cento), URSS e Norvegia (0,01 per cento);

3) tale già non confortante posizione dell'Italia a ben guardare è oltretutto molto peggiore delle apparenze giacché l'Italia, essendo preceduta da bandiere « ombra », ad esempio quali quelle più note cipriote, panamensi e liberiane, che non possono non falsare per evidenti motivi i dati di autentica appartenenza nazionale del naviglio esaminato, si trova praticamente per sinistrosità marittima tra le bandiere di testa;

4) per quanto riguarda le dimensioni del naviglio perduto si evidenzia che il 42 per cento dei sinistri marittimi ha riguardato navi inferiori a 500 tonnellate;

5) per quanto riguarda il parametro dell'età risulta che solo il 6 per cento delle navi perdute aveva meno di 5 anni ma che ben il 27 per cento è rappresentato da unità di oltre 25 anni;

se intenda trarre le doverose conseguenze da tali dati e, in caso positivo, tramite quali iniziative sia in termini di adeguata prevenzione dei sinistri che in termini di sostituzione del naviglio italiano obsoleto, risultando così clamorosamente smentita la posizione ministeriale

espressa dal sottosegretario Caroli in X Commissione nel rispondere ad una interrogazione degli interroganti che denunciavano la pericolosità del naviglio ultravennale in esercizio, raccogliendo in risposta dal detto rappresentante del Governo opinione tutt'affatto diversa, il cui fondamento i dati del *Lloyd's Register of Shipping* decisamente contestano. (4-08211)

PARLATO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se abbia fondamento la denuncia dei GRE (Gruppi ricerca ecologica) relativa ai macroscopici errori che sarebbero contenuti nel piano energetico nazionale il quale - contrariamente ai presupposti di partenza ed alla realtà in divenire - ipotizza un perfetto parallelismo tra l'aumento del prodotto nazionale lordo e consumi energetici, senza tenere conto che questi ultimi si espandono in misura molto minore sia per la adozione via via maggiore di nuove tecnologie sia per le numerose iniziative private (basti pensare alle aziende IRI) e pubbliche avutesi in questi ultimi anni nel campo del risparmio energetico, tanto che il rapporto esatto tra prodotto nazionale lordo e consumi energetici è di 3 a 1 e niente affatto paritario.

Posto che il piano prevede un consumo nel 1990 di 135 milioni di TEP (tonnellate equivalenti petrolio), non considerando le dette iniziative già in atto che possono comportare invece un consumo di 15 milioni di TEP in meno di quello ipotizzato e dal quale dovranno esser dedotti almeno altrettanti milioni di TEP a seguito di iniziative specifiche, si rileva dunque un fabbisogno di TEP molto inferiore ai quantitativi ipotizzati e comunque tale da ridurre naturalmente la dipendenza dal petrolio e persino da obbligare a verificare l'opportunità del ricorso al nucleare, considerato anche l'abbattimento dei consumi possibile, ad esempio, in un settore come quello dei trasporti (che assorbono quasi un quinto dei consumi totali e cioè il 22,5 per cento) con il ricorso alle idrovie, riducendo il pendolarismo,

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

privilegiando i trasporti ferroviari, sviluppando estese piste ciclabili come in Olanda ed in Germania, rendendo reali le alternative modali di trasporto pubblico rispetto all'uso dei mezzi privati, l'interrogante chiede quindi di conoscere se non si ritenga pertanto, ove fosse fondato il rilievo dei GRE, rivedere la intera formulazione del piano energetico nazionale basato su presupposti di partenza e calcoli finali tanto erronei. (4-08212)

PARLATO. — *Ai Ministri dei trasporti, del turismo e spettacolo, delle partecipazioni statali e delle poste e telecomunicazioni.* — Per conoscere:

se hanno seguito il congresso della FIAVET, tenutosi recentemente a Firenze, nel corso del quale alcuni operatori del settore si sono lamentati degli atteggiamenti preferenziali che l'Alitalia continua ad avere nei confronti di alcuni di essi a danno di altri e dell'entità delle provvigioni che riconosce sulle vendite dei biglietti aerei;

se sia infatti consentito che l'Alitalia (che opera in regime di monopolio) possa imporre l'irrisorio tasso provvigionale, sui voli nazionali, del 6,96 per cento mentre altri vettori sui loro voli nazionali riconoscono il 9 per cento;

se si possa permettere che il sistema di prenotazione elettronica a mezzo terminali video debba essere affidato solo a chi riscuota la simpatia dell'Alitalia, al di fuori di ogni seria selezione e possibilità di accesso per tutti e se sia ammissibile che questo indispensabile mezzo di lavoro debba essere concesso persino con difformità di costo tra i cento privilegiati che sono riusciti ad averlo e fra i quali alcuni ne usufruiscono persino gratuitamente;

in considerazione del fatto che l'Alitalia gestisce un servizio pubblico di trasmissione dati, per il quale deve aver chiesto e ricevuto l'autorizzazione dal Ministero delle poste e telecomunicazioni, perché non vengano rese pubbliche le ta-

riffe autorizzate da questo Ministero e precisato se esse siano derogabili ed in quali casi e se non sia diritto - tra l'altro a norma del codice civile - di tutti gli utenti che ne facciano richiesta di poter usufruire del collegamento terminale avendo la concessionaria natura pubblica e dovendo trattare quindi in modo paritetico quanti chiedano di accedere alla prestazione del servizio di prenotazione elettronica. (4-08213)

PARLATO E RAUTI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere:

quale fondamento abbiano le risultanze di una inchiesta, altamente preoccupante se veritiera, condotta dalla agenzia di stampa milanese *International Financial Press* secondo la quale i cosiddetti « dadi » per brodo « non sarebbero altro se non una sottospecie di prodotto alimentare privo di qualsiasi valore nutritivo, composto col 20 per cento di grassi, col 50 per cento di sale, col 15 per cento di glutammato e solo col 12 per cento di estratti puri »;

se sia informato che la materia prima, oltre al sale comune che costituisce ben la metà di un dado, proverrebbe dal « carniccio » delle ossa e cioè dall'insieme dei brandelli di carne che restano attaccati alle ossa degli animali e che vengono raccolti con la scarnatura, dopo il trasporto e lo stoccaggio di tali rimasugli in condizioni igieniche estremamente discutibili, giacché è tanto frequente la presenza di insetti e roditori che spesso si deve ricorrere all'uso di pesticidi;

se sia informato anche della deteriorabilità di tali sottoprodotti (tra l'altro lavorati anche da aziende a partecipazione statale o finanziate con danaro pubblico) che non dovrebbero restare nei circuiti di vendita oltre tre mesi dall'epoca di produzione mentre al contrario, con ulteriori conseguenze nocive, mancando una disposizione legislativa che preveda tale tempo limite, sono posti in vendita anche ad anni dalla produzione;

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

quali iniziative, ove le risultanze dell'inchiesta siano anche parzialmente veritiere, si intendano urgentemente adottare onde tutelare i consumatori da questo ennesimo attentato alla loro salute, favorito dalla diffusissima compiacente pubblicità tipica dell'attuale modello capital-consumistico ed oltretutto pagata dallo stesso contribuente-consumatore che viene così indotto inconsapevolmente ad avvelenare se stesso ed a pagare persino per tali conseguenze sulla sua salute, stante il mancato tempestivo intervento degli organi di Stato a ciò preposti, i quali lasciano quasi costantemente alla altrui iniziativa e coraggio la scoperta e la denuncia delle tanto gravi sofisticazioni. (4-08214)

PARLATO E BAGHINO. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dei trasporti.* — Per conoscere:

se siano informati della esistenza e del funzionamento, a Londra, di un ufficio IATA denominato « The IATA Clearing house » ma in gergo, per i motivi in appresso indicati, meglio conosciuto come « The IATA London Tower Lottery »;

se infatti sia noto che tale ufficio ha la funzione di una « camera di compensazione » dove affluiscono quotidianamente milioni di tagliandi di volo dei passeggeri trasportati dagli oltre cento vettori aerei associati per essere contabilizzati in partite creditorie e debitorie tra loro ma che lo scarso personale addetto e la impenetrabile giungla tariffaria esistente rendono impossibile l'accertamento tagliando per tagliando e vettore per vettore dell'effettivo dare ed avere di ciascuno, anche perché l'anzidetta giungla tariffaria è resa inestricabile da contraddittorie interpretazioni, dalla esistenza di decine di tariffe sugli stessi tratti, della diversa quantificazione tariffaria persino tra vettori che agiscono in regime di reciprocità;

se risulti pertanto che il metodo adoperato per determinare la partita creditoria e debitoria di ciascuno sia quello

della estrazione a sorte di un campione sulla cui base vengono regolati i rapporti, così che accade magari che, pur essendo creditori di forti somme per relazioni di volo servite, ci si trovi accreditate somme ben più ridotte o addirittura si divenga debitori, con la conseguenza di possibili ingenti danni, per quanto riguarda l'Alitalia comportando da un lato una negativa incidenza sui bilanci sociali e quindi, trattandosi di una società a partecipazione statale, sul pubblico erario e, dall'altro, sul capitale privato di rischio essendo assolutamente priva di veridicità la voce relativa a « vettori aerei » nei bilanci aziendali pur « controllati » dai sindaci e magari sottoposti a revisione;

quali iniziative si intendano adottare onde recuperare la necessaria trasparenza, legittimità e rispondenza a verità di tali voci di bilancio a tutela del capitale azionario pubblico e privato. (4-08215)

PARLATO. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per conoscere:

i motivi per i quali i luoghi, ed i reperti anche epistolari e letterari, relativi al soggiorno napoletano di Giacomo Leopardi giacciono nel più completo abbandono: dalla Villa delle Ginestre, chiusa da 15 anni ed in condizioni fatiscenti, sul Vesuvio, a Torre Ranieri ed alla casa del Vico Pero, dove il poeta morì il 14 luglio 1837 e che doveva essere acquisita al patrimonio pubblico, al carteggio di Antonio Ranieri presso la Biblioteca nazionale di Napoli sul quale per altro da un anno vi sarebbero « lavori in corso » dei quali si attende conoscere l'esito;

se si intenda finalmente raccordare in un intervento organico, lo studio, il recupero e la valorizzazione in un itinerario culturale napoletano del Leopardi attraverso i luoghi, i ricordi, i beni ed i reperti che appartennero o che comunque abbiano riguardato il poeta nel suo soggiorno a Napoli negli ultimi anni della sua vita. (4-08216)

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere se si ritiene realizzabile la proposta di trasferire la facoltà di medicina di Vercelli nei locali dell'ex ospedale psichiatrico, che ha chiuso le ricezioni già da circa un mese ed in futuro procederà alla dimissione progressiva e costante di tutti i ricoverati;

per sapere se non si ritenga particolarmente interessante la proposta avanzata dal presidente dell'amministrazione provinciale di Vercelli, nel quadro anche del recupero dei beni storici, di realizzare cioè una sede per la facoltà di agraria alle porte di Trino, alla Badia di Lucedio, dove affiancati a quelli di agraria potrebbero trovare spazio anche i locali per lo sviluppo dei corsi di biologia. (4-08217)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - considerato che gli studenti della sede distaccata di Osasco e quelli dell'Istituto « Carlo Ubertini » di Caluso (prov. Torino), hanno scioperato nei giorni scorsi in concomitanza con lo sciopero nazionale degli Istituti agrotecnici, in quanto richiedono ormai dal 1975 di poter ottenere un albo professionale autonomo, dal momento che i collegi dei periti agrari rifiutano loro l'iscrizione nei propri albi - che cosa intende fare il Governo per far cessare questa specie di guerra, senza esclusione di colpi, fra agrotecnici e periti agrari, in quanto la richiesta di istituire l'albo professionale degli agrotecnici è giustificata oltretutto dalla preparazione che essi ricevono per la gestione pratica delle aziende agricole, che li differenziano nettamente dai periti agrari e dagli stessi geometri, sicuramente più esperti rispettivamente nel settore estimativo e delle costruzioni;

per sapere essendo la scuola per agrotecnici una scuola sperimentale, se non ritenga che essa andrebbe rivista nella sua struttura, in modo da differenziarla ulteriormente dalle scuole « concorrenti », inserendo ad esempio nei program-

mi una maggiore preparazione sulle materie tecniche, magari con l'istituzione di un biennio iniziale che ponga le basi per una indispensabile cultura generale.

(4-08218)

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti.* — Per sapere - considerato che la realizzazione di una circonvallazione stradale che consenta uno scorrimento più veloce attorno all'abitato di Vigone (Torino) è ormai urgente e che alla costruzione del primo tratto da Cercenasco a Vigone non ha fatto seguito la realizzazione degli altri raccordi, per cui l'opera è rimasta incompiuta - se è vera la notizia che è stata ultimata l'opera di delimitazione del tratto che, proseguendo l'attuale circonvallazione, collegherà Vigone alla strada per Villafranca e se tale opera sarà sicuramente pronta prima del prossimo autunno;

per avere notizie sul problema della linea di scorrimento stradale tra Pinerolo e Poirino e sulle previsioni che danno per scontato che tale opera potrà comunque essere realizzata entro 4 o 5 anni (la cosa più ardua da superare sarebbe data dalla sopraelevata che dovrà consentire lo scavalco della ferrovia Airasca-Saluzzo);

per sapere quindi se è vero che le Ferrovie dello Stato, avendo intenzione di potenziare questa linea, abbiano chiesto alla provincia di Torino una sopraelevata che consenta il passaggio sottostante di ben 4 binari ferroviari, mandando a monte tutti i preventivi di spesa della provincia e rendendo indispensabile un nuovo finanziamento dell'opera ed un riesame complessivo della stessa;

per sapere inoltre se non intenda prospettare all'amministrazione provinciale di Torino l'opportunità che i lavori già finanziati sulle strade provinciali Pinerolo-Poirino e Airasca-Moretta vengano iniziati al più presto possibile, essendo ciò condizione indispensabile perché venga porta-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

to avanti lo studio ed il finanziamento per i lavori di completamento del nastro di scorrimento verso Pinerolo. (4-08219)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se è a conoscenza delle dichiarazioni del professor Pierfederico Angelino, primario della divisione di cardiologia delle Molinette di Torino, uno dei padri del Blalock, il quale ha affermato: « I lavori nel centro di cardiocirurgia delle Molinette dureranno ben oltre 6 mesi... Se ci fosse la volontà politica basterebbero 3 mesi, non di più. Invece sono pronto a scommettere che arriveremo ad un anno. I malati andranno all'estero in massa e noi regaleremo miliardi. È sempre stato così per i lavori in ospedale, mi stupirei del contrario »;

per sapere, dato che il centro di cardiocirurgia da agosto verrà trasferito in altro reparto ed eseguirà solo 5 interventi a settimana (dopo la chiusura per i morti per infezione da « pseudomonas », i lavori di ristrutturazione promessi da tempo al cardiocirurgo professor Paolo Morea, erano diventati di vitale importanza), quali iniziative il Governo intenda assumere per far sì che non si avveri quanto sostenuto dal suddetto professor Angelino, al fine di non regalare 5 miliardi all'estero con la paralisi del blalock a causa della sua ristrutturazione che durerà almeno un anno. (4-08220)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se è a conoscenza che a Torino la commissione tributaria di primo grado presieduta dal dottor Silvio Caccia è ubicata in un fatiscente palazzo di piazza Cavour, e che ciò, nel tempo dei computers e delle elaborazioni elettroniche, rappresenta il biglietto da visita che si offre al cittadino torinese al primo approccio con i locali destinati dal sindaco Novelli al « tribunale delle tasse »;

per sapere - di fronte a questa immagine, simbolo della carenza di strutture e di organici in cui lo Stato e l'ente locale lasciano questo settore « dell'impresa fi-

sco », destinato a recuperare centinaia di miliardi di tasse - perché a Torino la giustizia fiscale resta confinata in un corridoio ai confini tra l'immagine del carcere e del manicomio, con muri che cadono letteralmente a pezzi, tre o quattro panche malverniciate e una decina di stanzette « promiscue », talvolta separate da « tramezzi » di compensato, dove quando lavorano i segretari e le dattilografe, ammucchiati tra pile di pratiche e scaffali di fortuna, non possono tenere udienza le sezioni della commissione e se c'è udienza, gli impiegati non possono lavorare, bloccando cumuli di lavoro arretrato;

per sapere se è a conoscenza che lo stesso presidente della commissione tributaria divide l'ufficio con il segretario capo con un'unica scrivania, e che, se finalmente l'organico arrivasse ai livelli previsti (34 persone invece di 20) forse bisognerebbe « rubare » al palazzo un altro pezzo di corridoio, come si è fatto per il centro di calcolo e per l'archivio delle « pratiche di annata », dove ammuffiscono miliardi che soltanto un manipolo di segretari in più potrebbe recuperare allo Stato in 12 mesi, come autorevolmente sostiene il giornalista Roberto Reale sulla *Stampa* di Torino;

per sapere se è a conoscenza che l'unica soluzione-tampone resta quella degli avventizi, assunti « a termine » per 90 giorni, di tanto in tanto: ragazzi senza speranza di impiego fisso, pagati anche 5-600.000 lire al mese, e destinati ad andarsene appena cominciano a capire ciò che dovrebbero fare;

per sapere, infine, che cosa intende fare il Governo - di fronte all'impegno eccezionale della commissione tributaria di Torino, con le sue 20 sezioni e la segreteria, che lottano contro gli arretrati ed i nuovi ricorsi per non farsi sommergere dai fascicoli (e per quanto loro compete ci riescono, avendo portato ad esempio nel 1980 a sentenza ben 22.000 ricorsi, 3.000 in più di quanti non ne siano giunti: 18.000 nuovi e 1.000 arretrati nello stesso anno) - per annullare la stupefacente inerzia che lascia sotto organico la sua « industria » più produttiva, bloccandone il funzionamento. (4-08221)

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

COSTAMAGNA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere, considerato che la Pretura di Moncalieri (Torino) rischia di esplodere per la lentezza con cui i procedimenti vengono condotti da tre Pretori e dal personale, che compiono quotidianamente autentici miracoli, avendo a disposizione dei locali decisamente insufficienti (i tre pretori hanno una sola aula per le udienze), con fascicoli accatastati sui tavoli, impiegati costretti a lavorare in condizioni difficili e una sala delle udienze talmente piccola che imputati, testi e pubblico sono costretti a sostare in un unico spazio di pochi metri quadrati;

considerato che il problema della pretura di Moncalieri non è solo di spazio, in quanto manca anche il personale e la segreteria non riesce a sostenere il ritmo con un solo cancelliere, mentre dovrebbero essercene almeno tre, e per completare le pratiche i pretori sono costretti a trascorrere i giorni festivi a stendere le sentenze per non fare inceppare la macchina della giustizia;

se il Governo intende risolvere al più presto e in modo radicale il problema della pretura di Moncalieri, utilizzando lo stanziamento di 700 miliardi per i palazzi di giustizia, soprattutto in considerazione del fatto che nella stessa pretura gravitano oltre 200.000 persone;

per sapere infine se non intenda prospettare al comune di Moncalieri l'opportunità di acquistare il palazzo che ospita la pretura nel centro storico, essendo impensabile una sede periferica alla giustizia, prima di rischiare di paralizzare tutta l'attività giudiziaria (attualmente vi sono 2.182 procedimenti penali pendenti, quelli di lavoro sono 235 e la sezione civile ha cause risalenti allo scorso anno per un totale di 809, come ha segnalato il periodico locale *Il giornale di Moncalieri*.
(4-08222)

PARLATO E BAGHINO. — *Ai Ministri dei trasporti e di grazia e giustizia.* — Per conoscere - premesso che risponden-

do in data 22 novembre 1979 in X Commissione alla interrogazione 5-00244 degli stessi interroganti, l'allora sottosegretario ai trasporti onorevole Ciccardini, affermò che in relazione ai fondati sospetti di tecnopatie collegabili all'ambiente di lavoro delle Officine grandi riparazioni delle ferrovie dello Stato (e conseguentemente di quelle di Foligno), non vi erano fattori inquinanti se non quelli da rumore e che riusciva difficile collegare la insorgenza di malattie tumorali (32 decessi in 13 anni) ai processi produttivi, e ancora che non era possibile prevedere i risultati, nemmeno parziali, della indagine tecnico-scientifica in corso e predisporre altro se non generiche misure di prevenzione -

quali siano le precise conclusioni alle quali è giunta la predetta commissione di indagine e se tali conclusioni siano parziali o definitive;

se risponda comunque a verità che, contrariamente a quanto approvato il 22 novembre 1979 è stata accertata la estrema pericolosità dell'amianto adoperato nelle lavorazioni;

quali siano le lavorazioni nelle quali è impiegata tale sostanza, e se e come l'uso sia stato eliminato del tutto o, se ridotto, in quale misura ciò sia avvenuto;

se sia escluso in modo categorico e definitivo che altre sostanze o lavorazioni concretino la possibilità di patologia dell'ambiente di lavoro in quelle od in altre Officine delle ferrovie dello Stato;

se siano noti al Governo i motivi tecnico-giuridici che hanno indotto « il giudice istruttore del tribunale di Perugia a rimettere gli atti al pubblico ministero per una più approfondita indagine, avviata dopo una denuncia presentata dai familiari di alcuni ferrovieri deceduti ».

(4-08223)

BOGGIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se l'ANAS non intenda ripristinare la strada comunale Camuti-Cammarata che partendo dalla

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

strada statale n. 121 raggiunge il vallone comprendente i territori di Enna e Calascibetta servendo molti fondi che allo stato sono difficilmente raggiungibili a causa dell'interruzione della viabilità dovuta all'attraversamento in quella zona dell'autostrada. (4-08224)

ZARRO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere -

considerata la delibera del consiglio comunale di Salerno, riunito in sessione straordinaria il 6 marzo 1981, per discutere sui problemi occupazionali della SNIA VISCOSA, industria tessile operante nell'area salernitana che recentemente ha deciso di mettere in cassa integrazione guadagni le sue maestranze;

affermato che tale posizione della azienda pregiudica il già precario stato dell'area salernitana, gravemente colpita, per altro, dal sisma del 23 novembre 1980 -

a) quali sono le iniziative del Governo a salvaguardia dei posti di lavoro nella complessiva area salernitana minacciati a tal punto che ricorrenti sono le proteste delle popolazioni con grave pregiudizio dell'ordine pubblico e della pace sociale;

b) se, in particolare, si intende attivare la procedura per un intervento della GEPI a sostegno della SNIA-VISCOSA.

(4-08225)

LIOTTI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se - in presenza di un numero sempre crescente di incidenti stradali, in considerazione del fatto accertato che la sorte di molti traumatizzati è legata al tipo di soccorso che viene loro prestato immediatamente dopo l'incidente, tenuto conto che l'aiuto fornito dagli occasionali soccorritori in attesa dell'arrivo del personale sanitario si risolve spesso in danni irreparabili per il sinistrato a causa della più incompleta preparazione del cittadino in questo campo - non ritenga di introdurre, come primo livello di risposta a questo problema di

grande rilevanza sociale, negli esami per il rilascio della patente di guida la richiesta della conoscenza degli elementi sanitari di soccorso stradale. (4-08226)

COSTAMAGNA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere - considerato che l'interruzione di qualsiasi servizio pubblico è un reato - se non ritengano che anche l'amministrazione della giustizia sia un pubblico servizio, che per nessun motivo può venire interrotto, e che nel caso di uno sciopero di magistrati si verifichi omissione di atti di ufficio; e se non ritengano che, in caso di sciopero, anche nei confronti dei magistrati possa venire usato lo strumento della precettazione.

Per sapere inoltre - considerato che lo esercizio del diritto di sciopero è garantito dalla Costituzione, ma nell'«ambito delle leggi che lo regolano», ed in 34 anni, a causa della feroce opposizione del PCI, del PSI, della sinistra della DC e dei sindacati della cosiddetta federazione «unitaria», nessuna forza politica ha proposto di dare attuazione al dettato costituzionale, nessun Governo ha presentato un disegno di legge in materia e che di questa grave «omissione» oggi tutti pagano le conseguenze, primi fra tutti i lavoratori - se non ritengano giunto finalmente il momento non di proporre i surrogati delle «autoregolamentazioni» di comodo e di compromesso, ma di promuovere una seria iniziativa legislativa che tenga nel dovuto conto il diritto del lavoratore e quello, superiore, della collettività e che tenga nel dovuto conto anche la necessità che il sindacato sia unitario e non, com'è per la confederazione «unitaria», una dipendenza dei partiti, egemonizzata da uno solo. (4-08227)

ARMELLIN E DEGAN — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

come valuta la profonda crisi che ha colpito il gruppo Zanussi, con particolari riflessi negativi non soltanto per i lavora-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

tori dei gruppi industriali stessi, ma per l'intera comunità nazionale;

quali iniziative intenda adottare per il superamento della crisi al fine di mantenere ed incrementare i livelli occupazionali di tutti gli stabilimenti del gruppo, evitando il ricorso alla cassa integrazione. (408228)

RUSSO FERDINANDO, FUSARO, CATTANEI, CAPPELLI, PERRONE, FIORI GIOVANNINO, SILVESTRI, SEGNI E ZARRO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere -

premessa la contrazione quantitativa delle esportazioni italiane di prodotti ortofrutticoli ed agrumari e dei livelli di ricavi, assolutamente inadeguati rispetto all'andamento dei costi di produzione e commercializzazione ed al tasso di inflazione del paese;

rilevato che i chiari sintomi di regresso quantitativo e, in termini reali, anche valutario, delle esportazioni, richiedono misure idonee, per rilanciare il collocamento all'estero di prodotti che rappresentano quasi un terzo del valore di tutta la produzione agricola italiana e che risultano particolarmente vocazionali specie per le zone meridionali;

valutato il pessimo andamento dei conti italiani con l'estero, andamento che può essere modificato solo con chiare ed incisive azioni di sostegno delle esportazioni, senza cedimenti a tentazioni autarchiche che, oltre tutto, sono incompatibili con il mantenimento di una economia fondata sulla libertà degli scambi;

ritenuto che tali azioni di sostegno devono essere prevalentemente realizzate in sede CEE, dove appare sempre più urgente procedere a riequilibrare tutta la politica agricola comune per modificare la ormai pluriennale, mortificante situazione di discriminazione in atto per alcuni prodotti agricoli, particolarmente quelli ortofrutticoli ed agrumari, nei confronti di altre produzioni vocazionali per i paesi continentali della Comunità;

considerato che appare assurdo impiegare per il sostegno delle vendite dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari allo stato fresco meno dell'1 per cento del fondo di garanzia comunitario mentre per altri prodotti agricoli, di pari importanza, i fondi impiegati raggiungono percentuali che superano anche il 20 per cento degli stanziamenti dello stesso fondo di garanzia e che il riequilibrio della politica agricola comune deve essere necessariamente affiancato da indispensabili azioni e provvedimenti a carattere nazionale realizzando, in particolare, una efficace politica commerciale per gli scambi dei prodotti agricoli -

quali iniziative e provvedimenti intendano adottare per evitare ulteriori ed irreversibili contrazioni delle nostre vendite all'estero di prodotti ortofrutticoli ed agrumari, con conseguente diminuzione dell'occupazione specie nelle regioni meridionali e affinché al settore, da tempo non adeguatamente considerato, venga restituita la indispensabile competitività.

In particolare, per conoscere se non ritengano opportuno intervenire:

in sede comunitaria per:

la modifica della regolamentazione del settore e la corretta applicazione della stessa per assicurare ai prodotti ortofrutticoli:

una preferenza comunitaria paragonabile, come efficacia per l'utile ed economico collocamento dei prodotti stessi sui mercati di consumo comunitari, a quella in vigore per altri prodotti agricoli;

una più equa ripartizione ed attribuzione delle risorse finanziarie della Comunità, ripartizione ed attribuzione che devono essere realizzate in misura proporzionale all'importanza che i vari comparti assumono nel quadro dell'intera economia agricola ed al fine di potenziare il collocamento dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari anche nei mercati extracomunitari;

sul piano interno, per:

il miglioramento qualitativo e varietale della produzione, particolarmente per alcune specie;

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

il miglioramento delle strutture commerciali attraverso una revisione della normativa vigente sull'albo nazionale degli esportatori ortofrutticoli e l'utilizzazione sollecitata della legge sui consorzi e le società consortili, nonché attraverso norme che promuovano l'associazionismo misto fra produttori ed esportatori;

il credito agevolato specifico per investimenti destinati a creare ed ammodernare impianti di lavorazione e conservazione sulla base delle più moderne tecnologie per migliorare la qualità e la produttività delle lavorazioni;

l'estensione alle lavorazioni del settore delle agevolazioni di credito previste per il Mezzogiorno che, nel comparto ortofrutticolo ed agrumario, concorre alla esportazione globale per il 41 per cento;

la fiscalizzazione degli oneri sociali impropri, particolarmente a favore delle imprese esportatrici;

il miglioramento delle condizioni del trasporto ferroviario, specie per le aree insulari e meridionali ed il potenziamento dei servizi dell'ICE addetti al settore agricolo. (4-08229)

* * *

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

TESSARI GIANGIACOMO, SACCONI, REGGIANI, PELLICANI, BUTTAZZONI TONELLATO, CACCIARI E SARRI TRABUJO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.*

— Per sapere se sia a conoscenza che le strade statali Pontebbana e Alemagna, che attraversano nel senso nord-sud le province di Treviso e Venezia, sono sottoposte ad un aumento del traffico pari al quadruplo delle effettive capacità dell'asse, causa di un preoccupante numero di incidenti stradali e di un intasamento continuo e insostenibile della viabilità dei numerosi centri abitati posti su questa arteria.

Per conoscere se, constatato che l'autostrada Venezia-Vittorio Veneto non solo non ha risolto il problema del traffico sull'asse nord-sud ma risulta anche fortemente sottoutilizzata, non ritenga necessario, secondo quanto espresso da pronunciamenti di enti locali, forze politiche, forze sociali, convertire l'autostrada Venezia-Vittorio Veneto in superstrada, con la eliminazione dei pedaggi e con il miglioramento del sistema dei raccordi con la viabilità ordinaria. (3-03721)

BALDELLI, CICCIOMESSERE, TEODORI, MELEGA, BONINO, AGLIETTA, PINTO, TESSARI ALESSANDRO E BOATO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso:

che le dimissioni del primario del reparto di cardiocirurgia dell'ospedale San Camillo, professor Guido Chidichimo, hanno confermato il progressivo declino in cui versa l'unico grande reparto di cardiocirurgia del centro-sud;

che le condizioni precarie in cui sono costretti a svolgersi gli interventi li hanno progressivamente ridotti alla metà;

che le conseguenze di tanta incuria sono facilmente immaginabili data la de-

licatezza e l'urgenza degli interventi di cardiocirurgia —

quali provvedimenti si intenda prendere per potenziare il reparto risolvendo i vari problemi denunciati dal professor Chidichimo;

come si intenda intervenire per sollecitare l'urgenza dei provvedimenti da adottare al fine di consentire al professor Chidichimo, notoriamente definito uno dei più celebri cardiocirurghi internazionali, di riprendere la sua attività salvando tante vite che non possono essere condannate da incuria amministrativa. (3-03722)

VALENSISE, SOSPIRI, ABBATANGELO, MENNITTI, SANTAGATI, RUBINACCI, BAGHINO E PAZZAGLIA. — *Al Governo.* — Per conoscere quali iniziative intenda assumere o promuovere per eliminare i comportamenti discriminatori da parte del Monte dei Paschi di Siena nei confronti dell'organizzazione sindacale FILCEA-CISNAL, comportamenti che, oltre ad essere inammissibili sul piano costituzionale, sono stati censurati dall'autorità giudiziaria nel corso di procedimenti suscitati dalla FILCEA-CISNAL;

per conoscere, altresì, quali responsabilità esistano a carico degli amministratori del Monte dei Paschi di Siena i quali, per continuare pervicacemente nella denunciata ed incostituzionale discriminazione, non esitano a sperperare denaro pubblico in azioni giudiziarie destinate a ricorrenti insuccessi. (3-03723)

VALENSISE, TRIPODI E BAGHINO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali urgenti iniziative intenda adottare per normalizzare la situazione derivante dal trasferimento dell'ufficio postale di Fagnano Castello (Cosenza) dal centro alla periferia, trasferimento che ha incontrato ed incontra l'unanime dissenso della popolazione per i disagi notevolissimi che il trasferimento comporta, tanto che si è formato un comitato di cittadini di agitazione permanente contro lo spostamento dell'ufficio postale che

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

ha raccolto ben 3 mila firme depositate presso gli uffici del comune;

per conoscere quali siano le ragioni dell'improvvido intendimento di trasferire detto ufficio postale, atteso il maggiore onere per l'amministrazione in termini di misura del canone;

per conoscere, infine, le ragioni per le quali non si esaminano le proposte alternative formulate dal comitato cittadino sopra ricordato e l'offerta dell'amministrazione comunale di un'area centrale sulla quale edificare l'ufficio postale, così come esposto in una lettera inviata fin dal 13 maggio scorso al Ministro delle poste e rimasta senza riscontro. (3-03724)

VALENSISE, TRIPODI, BAGHINO E PARLATO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se intenda porre allo studio con immediatezza l'utilizzazione della esistente linea delle Ferrovie dello Stato nella tratta Cosenza-Rende come linea metropolitana-intercomunale in considerazione del fatto che tale linea tocca alcune tra le zone più popolate e produttive della provincia di Cosenza;

per conoscere, altresì, se intenda considerare la possibilità di collegare tale linea metropolitana intercomunale alla esistente linea delle Ferrovie Calabro-lucane tra Cosenza e San Giovanni in Fiore in relazione al fatto che il collegamento, proposto nelle forme più economiche del coordinamento e della coincidenza dei servizi, risolverebbe i problemi del mantenimento e della valorizzazione della linea delle Calabro-lucane che, opportunamente migliorata, concorrerebbe in modo determinante alla incentivazione dell'economia della vasta zona e del trasporto pubblico, essenziale per l'economia nazionale e per le attività delle popolazioni interessate. (3-03725)

GIANNI E MILANI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che gli interroganti hanno già rivolto una interpellanza al Ministro degli affari esteri per conoscere le valutazioni e le

eventuali iniziative del Governo italiano rispetto alla situazione libanese ed i suoi orientamenti sul problema non più dilazionabile di un riconoscimento dell'OLP, quale unico e legittimo rappresentante del popolo palestinese; dato che la crisi libanese si sta di ora in ora pericolosamente aggravando —

quale sia il giudizio del Governo italiano su quello che è stato giustamente definito essere il fatto più importante degli ultimi avvenimenti in Libano, ossia l'intervento diretto di Israele, che si è apertamente schierato a fianco delle unità falangiste ed ha fortemente intensificato le incursioni aeree e i bombardamenti nel territorio libanese, portando morte e distruzione nei campi profughi palestinesi e tra la popolazione civile delle città del sud del Libano;

se il Governo italiano intende urgentemente assumere delle iniziative nelle opportune sedi internazionali per contribuire a fare cessare un massacro che minaccia sempre più gravemente la pace nel mondo intero e per fare avanzare soluzioni che rispondano prima di tutto al diritto del popolo palestinese di avere una patria. (3-03726)

PARLATO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se non ritenga necessario esaminare se sussista o meno legittimità nei provvedimenti emanati dal CIP - Comitato Interministeriale Prezzi - secondo i quali sono state introdotte tariffe differenziali maggiorate, aventi peraltro valore di imposte, per i cittadini che utilizzino prestazioni ENEL e SIP in abitazioni poste in comuni nei quali non abbiano la residenza anagrafica, sull'erronea presunzione, valida oltretutto *juris et de jure*, che per ciò stesso siano percettori di reddito più elevato, senza consentire la prova contraria. Infatti tali provvedimenti appaiono del tutto illegittimi se si tenga presente:

a) la sentenza n. 72/1969 della Corte costituzionale che ha accertato la reale natura impositiva tributaria di tali tarif-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

fe e quindi la loro applicabilità solo in forza di legge;

b) l'eccesso di potere contenuto nei provvedimenti adottati dal CIP che può invece solo aggiornare i prezzi in funzione di una diretta lievitazione dei costi, il che non è stato nei provvedimenti in parola che hanno stabilito il maggior onere a carico di taluni cittadini in particolari condizioni residenziali nel presupposto, erroneo, di una loro maggiore capacità contributiva;

c) la avvenuta violazione dell'articolo 3 della Costituzione essendo stato calpestato il principio della uguaglianza di diritti e di doveri dei cittadini;

d) la avvenuta violazione dell'articolo 53 della Costituzione giacché il maggior onere non è collegato affatto ad una maggiore capacità contributiva dei cittadini;

e) la avvenuta violazione dell'articolo 2597 del codice civile che prescrive l'obbligo delle aziende fornitrici di servizi pubblici in regime di monopolio di assicurare prestazioni uguali all'utenza, ricevendone uguali controprestazioni;

f) la ampia casistica di cittadini i quali, residenti in un luogo, siano costretti a migrazioni interne o a trasferimenti di residenza più o meno lunghi, e che sono costretti a corrispondere tale illegittimo balzello.

Per conoscere se, atteso quanto sopra, non si ritenga doveroso che tali provvedimenti relativi ad incrementi tariffari sui consumi di energia elettrica e sui telefoni, palesemente illegittimi in quanto generalizzati e non applicati semmai solo a quanti effettivamente percepiscano redditi più elevati, vengano revocati. (3-03727)

PARLATO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se si ritenga di promuovere una accurata indagine sulle cause del dissesto finanziario e gestionale dell'ENEL, atteso quanto segue:

1) è stato completamente mancato lo obiettivo — dopo la nazionalizzazione delle 1.200 aziende elettriche private — di fornir

re energia al di fuori di speculazioni del capitalismo privato, a basso costo all'utenza e con maggiore efficienza: al capitalismo privato si è infatti sostituito quello di Stato con una voragine di debito (16 mila miliardi di cui 3 mila nel solo 1980) e con un aumento continuo e vertiginoso delle tariffe che non è affatto legato solo all'aumento del costo dell'olio combustibile ma piuttosto anche agli sprechi operativi ed alle disfunzioni aziendali: si pensi al costoso esercito di 114.000 dipendenti, ai 16 miliardi al giorno necessari per sopravvivere agli errori suoi e del Governo, alla percentuale del 22 per cento di impianti non utilizzati, contro la media europea del 14 per cento;

2) viene richiesto dall'ente che l'utenza paghi l'onere di ulteriori aumenti nella spaventosa misura di 3 mila miliardi l'anno in più per sanare il dissesto, senza avere una propria politica, né una propria adeguata organizzazione, avendo distrutto ed inutilizzato l'enorme potenziale produttivo di centinaia e centinaia di piccoli impianti idroelettrici, importando energia per 500 miliardi l'anno dalla Francia, dalla Svizzera, dall'Australia e dalla Jugoslavia, spendendo cifre sbalorditive nella progettazione, nella gestione di centrali nucleari soggette a continui fermi (come Caorso ed il Garigliano) per produrre energia — quando è stata prodotta — assolutamente non competitiva sul piano economico finanziario, distribuendo i suoi dirigenti in posizioni interne di governo contraddittorie e conflittuali, non adeguate alla responsabilità di competenza, disorganiche nel quadro dell'organizzazione aziendale, mentre sembra che non siano state rispettate le norme relative alla costituzione di scorte strategiche con tutti i pericoli che ciò comporta;

3) sconcertanti dichiarazioni sono state rese all'*Espresso* dal vicepresidente socialista dell'ente, Marcello Inghilesi, le quali più che il sapore di un atto di accusa assumono quello di un personale alibi autocritico che non può passare inosservato per le responsabilità gravissime che evidenziano, non essendo lecito denunciare fatti di tale rilievo senza dimettersi o al-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

meno dimostrare che ci si è adeguatamente mossi perché tali gravi errori e ancora più gravi disfunzioni non abbiano più luogo. (3-03728)

PALOPOLI, SPAGNOLI, VIOLANTE, BRANCIFORTI, COMINATO, RAMELLA, TESSARI GIANGIACOMO E ZAVAGNIN.

— *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere —

premessi che il 24 aprile scorso a Padova tre terroristi armati, dichiaratisi appartenenti al « Fronte comunista per il contropotere territoriale » hanno attuato una ignobile aggressione contro Gianni Canova e due suoi collaboratori, e che nel corso dell'aggressione i terroristi hanno sottoposto a violenze e minacce gravissime Gianni Canova accusandolo di essere testimone nell'inchiesta del « 7 aprile » a carico dell'« Autonomia organizzata »;

considerato che il grave episodio, le minacce espresse contro il Canova e contro altri testimoni della suddetta inchie-

sta e gli attentati di pochi giorni prima segnano una preoccupante ripresa dell'attività di violenza e di intimidazione degli autonomi a Padova, che si era per qualche tempo attenuata a seguito di alcuni importanti successi delle forze dell'ordine e della magistratura —

1) se ai Ministri interrogati risulti che nel corso del grave episodio i terroristi abbiano dimostrato di essere a conoscenza di fatti e documenti, relativi all'inchiesta giudiziaria, che dovrebbero essere rigorosamente coperti dal segreto istruttorio e quali iniziative siano state prese o si intendano prendere per accertare le modalità attraverso le quali si è verificata la fuga di notizie e le relative responsabilità;

2) quali iniziative siano state prese o si intendono prendere per fronteggiare la ripresa dell'azione terroristica dell'Autonomia organizzata e per prevenire altri gravi atti che i terroristi hanno minacciato.

(3-03729)

* * *

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

INTERPELLANZA

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere:

quali circostanze abbiano reso possibile il premeditato e barbaro assassinio del detenuto Giovanni Chisena nel carcere di massima sicurezza di Fossombrone;

quali iniziative si intendano assumere per impedire il verificarsi di eventi simili, che paiono ormai rappresentare una costante della situazione penitenziaria, considerato che il Chisena è il quattordicesi-

mo detenuto ucciso dai suoi compagni di pena in circa sei mesi;

il contenuto preciso del provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 90 della legge n. 354, per sospendere l'efficacia di alcune essenziali norme della riforma penitenziaria nel carcere di Fossombrone;

se e come il provvedimento, in tutte le sue clausole, risponda, nell'emergenza, alle finalità di ordine e di sicurezza che per legge devono essergli proprie ed abbia, conseguentemente, efficacia circoscritta nel tempo.

(2-01075) « MANNUZZU, GRANATI CARUSO, RICCI, VIOLANTE ».

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 APRILE 1981

abete grafica s.p.a.
Via Prenestina, 683
00155 Roma